

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	42
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	49
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	51
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	52
GIUSTIZIA (II)	»	82
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	83
DIFESA (IV)	»	92
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	98
FINANZE (VI)	»	110
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	118

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	124
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	126
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	140
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	141
AGRICOLTURA (XIII)	»	188
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	206
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	207
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	217
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	218

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.55 alle 16.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 16.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che nell'ambito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza è stata fissata al 17 maggio 2017 la data per l'elezione di un segretario della Giunta delle elezioni.

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del presidente della federazione italiana golf (FIG), Franco Chimenti, del presidente della federazione italiana sport invernali (FISI), Flavio Roda, e del direttore della Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle province autonome sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2017.

Audizione informale del presidente della federazione italiana golf (FIG), Franco Chimenti, del presidente della federazione italiana sport invernali (FISI), Flavio Roda, e del direttore della Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2017.

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle province autonome sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	5
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 20 aprile 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che in data 26 aprile la Presidenza della Camera ha trasmesso i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in esame. Ricorda, quindi, che il termine di legge per l'espressione del parere parlamentare è scaduto il 29 aprile, ma – anche in considerazione dei tempi con cui sono stati trasmessi i pareri suddetti – il Governo, nella seduta del 20 aprile scorso, ha manifestato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni Affari costituzionali e Difesa fino al 4 maggio, ossia fino a domani. Chiede pertanto ai relatori di confermare che le Commissioni saranno nelle condizioni di esprimersi entro la seduta di domani.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, a nome anche del relatore per la IV Commissione, chiede al Governo la disponibilità ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni ancora fino a mercoledì 10 maggio, per consentire ai relatori di definire alcune questioni tuttora in sospenso.

Il viceministro Filippo BUBBICO manifesta la disponibilità del Governo ad

attendere ulteriormente l'espressione del parere delle Commissioni fino a mercoledì 10 maggio, nella consapevolezza che ciò permetterà ai relatori di definire una proposta di parere più meditata.

Andrea CECCONI (M5S), premesso che il suo gruppo non è contrario a che l'espressione del parere delle Commissioni sia rinviata alla prossima settimana, invita però i relatori a portare la proposta di parere a conoscenza dei componenti le Commissioni con qualche anticipo rispetto alla data concordata per la conclusione dell'esame, in modo che tutti possano arrivare al voto con un giudizio maturo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, ritiene, d'accordo con il relatore per la IV Commissione, che i relatori potranno essere in condizione di far conoscere la propria proposta di parere entro martedì 9 maggio.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore per la IV Commissione*, invita i deputati interessati che non l'abbiano già fatto a far pervenire le proprie osservazioni ai relatori quanto prima, in modo che questi ne

possano tenere conto in vista della definizione della loro proposta di parere.

Tatiana BASILIO (M5S) auspica che le Commissioni tornino a riunirsi la prossima settimana anche prima della seduta conclusiva per l'approvazione del parere.

Donatella DURANTI (MDP), premesso che anche il suo gruppo non ha nulla in contrario al rinvio dell'espressione del parere alla prossima settimana, rileva che sarebbe opportuno chiedere al Governo un analogo rinvio anche per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 396.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 396, all'esame della sola Commissione Difesa, sarà oggetto di confronto in altra seduta. Quindi, d'intesa con il presidente della I Commissione, propone di aggiornare i lavori delle Commissioni direttamente alla prossima settimana. Preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dai Relatori</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S</i>)	31
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalla componente Alternativa libera-Tutti insieme per l'Italia</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, informa di aver predisposto, congiuntamente con il relatore per la VI Commissione, Boccadutri, una proposta di parere favorevole, con numerose condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti delle Commissioni riunite nel pomeriggio di ieri.

Ricorda inoltre che, nel pomeriggio di ieri, sono altresì pervenute le proposte alternative di parere presentate dal Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*) e dalla componente del gruppo Misto Alternativa libera-Tutti insieme per l'Italia (*vedi allegato 3*), le quali sono anch'esse state inviate via *e-mail* ai componenti delle Com-

missioni e che verranno poste in votazione qualora venisse respinta la proposta di parere dei relatori.

Chiede quindi quale sia l'orientamento dei gruppi circa la possibilità di procedere all'espressione del voto nella seduta odierna ovvero in quella già convocata per la giornata di domani,

Daniele PESCO (M5S), nel rammarricarsi per avere ricevuto il testo della proposta di parere dei relatori soltanto nella giornata di ieri, sottolinea come i contenuti della proposta stessa fossero di dominio pubblico già da diversi giorni. In tale ambito evidenzia altresì la necessità di disporre di un arco di tempo adeguato per valutare la proposta di parere, la quale è piuttosto complessa e corposa.

Con riferimento a specifici aspetti, segnala innanzitutto le condizioni contenute ai numeri 13) e 14) della proposta di parere, riferite all'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come riformulato dallo schema di decreto legislativo, il quale prevede una specifica disciplina sanzionatoria legata a specifiche fattispecie penali. Al riguardo critica l'intenzione, sottesa alle predette condizioni, di introdurre nuove fattispecie specificamente previste per le condotte fraudolente tenute dai soggetti tenuti agli obblighi di verifica e segnalazione a fini di antiriciclaggio. Nell'evidenziare infatti come tali condotte possano essere ricondotte penalmente alle fattispecie già previste dall'ordinamento per i casi di condotta fraudolenta, ritiene invece che tali disposizioni, le quali prevedono sanzioni severe, possano avere un effetto deterrente sui soggetti chiamati a effettuare verifiche e segnalazioni e che agirebbero nel timore di contestazioni penali connesse al loro operato.

Critica inoltre la condizione contenuta al numero 9), con la quale, con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, si chiede al Governo di modificare la formulazione della lettera *d*), nel senso di sopprimere le seguenti parole: « , ivi compresa, se necessaria, in funzione

del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente », al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere indagini particolarmente complesse e onerose, che sembrano eccedere le ordinarie possibilità dello stesso professionista. Nel ricordare come i rappresentanti degli ordini professionali abbiano più volte sollevato, nel corso dell'indagine conoscitiva svolta sullo schema di decreto, la richiesta di un esonero dai predetti obblighi di verifica sulla propria clientela, rileva tuttavia come tale previsione si ponga in contrasto con la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, che il provvedimento intende attuare. In tale quadro ritiene sarebbe preferibile prevedere, in conformità con quanto previsto dalla direttiva stessa, che i controlli da effettuare ad opera del professionista possano essere calibrati in base del livello di rischio delle attività oggetto di valutazione.

Con riferimento agli altri aspetti oggetto della proposta di parere dei relatori accoglie con favore la condizione contenuta al numero 10), con la quale, con riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, si chiede al Governo di modificare la formulazione del comma 2, nella parte concernente la tardività delle segnalazioni, nel senso di sopprimere le disposizioni che introducevano la tardività delle segnalazioni di operazioni sospette ove esse fossero state effettuate oltre il termine di 30 giorni dal compimento delle operazioni stesse.

Chiede inoltre chiarimenti circa l'intenzione dei relatori di inserire nella propria proposta di parere un'indicazione al Governo in merito all'opportunità di fare espressamente riferimento, nello schema di decreto, all'Archivio Unico Informatico, al fine di escludere dubbi interpretativi sulla sua permanenza come mezzo di conservazione di dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In considerazione della complessità della proposta di legge formulata dai re-

latori ritiene quindi necessario disporre di un tempo sufficiente per approfondirne i contenuti.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) preannuncia l'intenzione di presentare osservazioni sullo schema di decreto, volte a apportare talune integrazioni alla proposta di parere dei relatori.

Tancredi TURCO (Misto-AL-P) chiede che le osservazioni di cui ai numeri 41) e 46) della proposta di parere testé presentata dai relatori siano riformulate come condizioni. In proposito, fa notare come tali osservazioni, sia pure parzialmente, siano corrispondenti ad alcuni dei rilievi contenuti nella proposta alternativa di parere presentata dai deputati della sua componente parlamentare.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, nel concordare con il deputato Turco, ritiene che le osservazioni di cui ai numeri 41) e 46) della proposta di parere dei relatori possano essere riformulate come condizioni. Quanto alle considerazioni del deputato Pesco, fa notare come, in riferimento al nuovo articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sia necessario integrare la fattispecie sanzionatoria, prevedendo la punibilità anche della condotta di utilizzazione dei dati falsi o delle informazioni non veritiere relativi al cliente. Osserva, altresì, in riferimento al medesimo articolo, come le attività di natura fraudolenta assumano un maggior disvalore rispetto a quelle di falsificazione, e che, pertanto, debbano essere adeguatamente sanzionate.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la proposta, avanzata dal deputato Turco, di trasformare in condizioni le osservazioni di cui ai numeri 41) e 46).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro (Atto n. 390), attualmente all'esame della Commissione

Finanze, chiede alla maggioranza se ritenga opportuno integrare la disciplina attinente alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi, nell'ambito delle disciplina generale in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo recata dall'Atto del Governo n. 389, all'esame delle Commissioni riunite.

Sara MORETTO (PD), in qualità di relatrice sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro (Atto n. 390), attualmente all'esame della Commissione Finanze, preannuncia, con riferimento alle considerazioni del deputato Villarosa, che nella propria proposta di parere su tale provvedimento è contenuta un'osservazione relativa all'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo (Atto n. 390) nell'ambito dello schema di decreto legislativo recato all'esame delle Commissioni riunite (Atto n. 389), al fine di assicurare la massima organicità della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, in riferimento ai rilievi testé espressi dai deputati Villarosa e Moretto, fa notare come gli stessi potrebbero essere esplicitati nelle premesse del parere che le Commissioni si accingono ad esprimere ovvero, in alternativa, in forma di osservazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente della VI Commissione*, rileva come tale questione possa essere affrontata nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro, attualmente in discussione presso la Commissione Finanze.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore per la VI Commissione*, condivide le considerazioni della Presidente Ferranti, in merito alla possibilità di inserire anche nella proposta di parere sullo schema di decreto

all'esame delle Commissioni riunite un'osservazione sull'opportunità di integrare nella disciplina generale relativa al contrasto del riciclaggio anche le disposizioni specifiche concernenti le attività di compro oro, rimettendosi comunque alle valutazioni che dovranno essere svolte in merito dal Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, ribadisce che le considerazioni dei deputati Villarosa e Moretto potrebbero essere formulate sotto forma di osservazioni o, in alternativa, esplicitate nelle premesse alla proposta di parere dei relatori.

Il viceministro Luigi CASERO, nel rilevare come gli schemi di decreto legislativo recati dagli atti del Governo n. 389 e n. 390 siano necessariamente distinti, posto che recano l'attuazione di diverse disposizioni normative, condivide tuttavia l'intenzione di addivenire a una regolamentazione omogenea e il più possibile organica delle misure di contrasto all'attività di riciclaggio.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce come, al di là degli esiti dell'esame dell'Atto n. 390 da parte della Commissione Finanze, sia importante integrare le misure relative al contrasto del riciclaggio concernenti le attività di compro oro nella generale disciplina relativa alla preven-

zione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, contenuta nello schema di decreto all'esame delle Commissioni riunite (Atto n. 389).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, invita a valutare se sia possibile procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere dei relatori.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel sottolineare come la proposta di parere dei relatori sia stata trasmessa ai componenti delle Commissioni nel pomeriggio di ieri e come essa sia particolarmente corposa, ribadisce la richiesta di disporre di maggiore tempo per approfondirne i contenuti prima di procedere all'espressione del voto su di essa.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori.

Invita quindi i gruppi a far pervenire eventuali osservazioni sulla medesima proposta di parere dei relatori entro la giornata di oggi.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389);

evidenziata l'ampiezza e la rilevanza del provvedimento, che riscrive il decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni, e che riscrive inoltre il decreto legislativo n. 109 del 2007, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, oltre a contenere

altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria;

rilevato come la predetta direttiva (UE) 2015/849 intenda allineare la disciplina UE alle nuove 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012 e costituisca il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;

evidenziato come i principali elementi di novità contenuti nella direttiva rispetto al regime vigente siano: l'estensione dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*); un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela; nuove misure volte a conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva; l'abolizione della cosiddetta «equivalenza positiva» dei Paesi terzi, in base alla quale è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo; la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive; l'ampliamento e il rafforzamento della coopera-

zione tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (*Financial Intelligence Unit*); un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); innovative previsioni sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*, prevedendo in particolare l’istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e *trust*, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all’articolo 1, comma 2, lettera *dd*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la definizione delle « persone politicamente esposte », come sostituito dall’articolo 1 dello schema di decreto, provveda il Governo a integrare tale definizione inserendo, al numero 1.1, la figura del sindaco di comune non capoluogo di provincia, al numero 1.2, la figura del parlamentare europeo, al numero 1.3, dopo le parole: « organi direttivi » la parola: « centrali » e ad aggiungere, alla fine della lettera, le parole: « I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da 1.1 a 1.8 », raccogliendo in tal modo le indicazioni in merito della direttiva (UE) 2015/849, nonché inserendo, al numero 1.7, la figura di amministratore di impresa partecipata in misura prevalente o totalitaria dai comuni e la figura di direttore generale di ASL o di azienda ospedaliera;

2) con riferimento all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a inserire dopo

la parola: « UIF » le seguenti: « e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo »;

3) con riferimento all’articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall’articolo 1 dello schema di decreto, provveda il Governo a sostituire la lettera *a*), concernente la trasmissione della informazioni alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con la seguente:

« *a*) riceve tempestivamente dalla UIF, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigative antimafia, i dati relativi ai nominativi indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore nazionale. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo può richiedere alla UIF ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse a seguito del predetto scambio. A tali fini la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA appositi protocolli d’intesa, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurandone la riservatezza anche mediante il trattamento di dati in forma anonima »;

tale richiesta di modifica è motivata dal fatto che, alla luce dell’audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, è opportuno precisare meglio la disposizione, per dare piena attuazione ai protocolli operativi già in atto riguardanti i flussi informativi relativi ai nominativi verso la DNA per i necessari incroci in relazione ai procedimenti giudiziari in corso; appare altresì opportuno prevedere anche una fase di approfondimento delle situazioni risultate di interesse che con-

senta alla Direzione antimafia ed antiterrorismo di chiedere direttamente alla UIF ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse;

4) sempre con riferimento all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere la seguente lettera:

«*f-bis*) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni;»;

5) con riferimento all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad inserire dopo le parole «operazioni sospette» le seguenti: «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente, ove le informazioni siano attinenti a procedimento penale in corso»;

6) con riferimento all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, provveda il Governo a modificare tale disposizione nel senso di prevedere che i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica sono tenuti a rispettare gli obblighi di adeguata verifica e conservazione per le operazioni occasionali con importo sotto le soglie previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo solo per le operazioni effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria o soggetti rientranti nella categoria «soggetti convenzionati e agenti»;

7) sempre con riferimento all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo

n. 231, provveda il Governo ad aggiungere i seguenti commi:

«9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di incasso di fondi svolta su incarico di prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità di svolgimento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;

b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di pagamento di tributi, beni e servizi di interesse generale, né ai pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni.», al fine evitare l'applicazione di obblighi antiriciclaggio ad attività a basso rischio, corrispondenti al mero incasso di fondi da parte di soggetti cui non sono attribuiti poteri dispositivi o al pagamento di tributi, beni o servizi di interesse generale, così come nel caso di pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni, nonché in considerazione del fatto che il beneficiario dei fondi trasferiti nelle ipotesi di cui ai predetti nuovi commi 9 e 10 dovrebbe comunque essere titolare di un rapporto oggetto di adeguata verifica e controllo ai fini dell'individuazione di eventuali elementi di sospetto.»;

8) in conseguenza delle modifiche richieste dalla precedente osservazione, provveda il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale contempla a sua volta esclusioni di taluni obblighi per il servizio di pagamento di bollettini;

9) con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, provveda il Governo a modificare la formulazione della lettera *d*), nel senso di sopprimere, dopo le parole: « lettera *a*), *b*) e *c*) », le seguenti: « , ivi compresa, se necessaria, in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente », al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere indagini particolarmente complesse e onerose, che sembrano eccedere le ordinarie possibilità dello stesso professionista;

10) con riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la formulazione del comma 2, concernente l'obbligo di astensione dal compimento dell'operazione sospetta, la segnalazione all'UIF dell'operazione e la tardività della segnalazione medesima, nel senso di:

a) sopprimere le parole da: « In presenza degli elementi di sospetto » fino a: « fatti salvi i » e prima della parola: « casi », inserire la seguente: « Nei »;

b) sopprimere le parole: « In dette ipotesi »;

c) sostituire la parola: « tempestivamente » con la seguente: « immediatamente »;

d) sopprimere le parole: « La segnalazione si considera tardiva » fino alla fine del comma;

tali richieste di modifica sono principalmente motivate, da un lato, dall'esigenza di evitare un'eccessiva enfasi sull'obbligo di astensione dall'effettuare l'operazione e, dall'altro, dal fatto che non appare corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un'operazione per il solo fatto che essa sia stata effettuata successivamente all'avvio di un'ispezione da parte delle autorità competenti, ovvero, in ogni caso, quando siano decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione, non essendo infatti possibile regolare in modo rigido la materia della

rilevazione del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso tengono conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, nonché in quanto le nuove regole sulla tardività della segnalazione avrebbero effetti dirompenti, inducendo in alcuni casi gli operatori ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate, ovvero inducendo in altri casi gli operatori stessi a non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine di 30 giorni fissato dalla legge, per non incorrere in una sicura sanzione, determinando in entrambi i casi un grave depauperamento della qualità del sistema di segnalazione;

11) con riferimento all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatte salve le norme sul segreto di indagine »;

12) con riferimento all'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a integrare il comma 3, relativo all'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, di designare un punto di contatto centrale in Italia, nel senso di prevedere, nel caso di violazione di tale obbligo, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo;

13) con riferimento all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a integrare la fattispecie penale punendo anche la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti perpetrata attraverso attività fraudolente;

14) ancora con riferimento all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 provveda il Governo a integrare la fattispecie sanzionatoria prevedendo la punizione anche della condotta

di colui che utilizza i dati falsi o le informazioni non veritiere relativi al cliente;

15) sempre con riferimento all'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 2, stabilisce le sanzioni penali per l'acquisizione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo o sullo scopo e natura del rapporto continuativo, della prestazione professionale e sull'operazione, provveda il Governo a integrare la fattispecie sanzionatoria inserendo, dopo la parola: «acquisisce» la seguente: «o conserva»;

16) con riferimento all'articolo 56 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62 (cioè intermediari bancari e finanziari e dei revisori);

b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime»;

17) con riferimento all'articolo 57 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62;

b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime»;

18) con riferimento all'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: «1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di effettuare la segnalazione di ope-

razione sospetta ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 1 milione di euro; l'importo della sanzione non può comunque superare il quaranta per cento del valore dell'operazione sospetta non segnalata. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.»;

b) ai commi 3 e 5 sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62;

c) sia soppresso il comma 4;

19) ancora con riferimento all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la fattispecie premettendo le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,»;

20) con riferimento all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la disposizione premettendo i seguenti commi:

«01. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, definiscono con provvedimento di carattere generale, secondo i principi di cui al comma 0.2, i criteri per stabilire quando le violazioni sono gravi o ripetute o sistematiche, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sull'esposizione al rischio di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sulla complessiva organizzazione del soggetto obbligato.

0.2. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 01, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore devono tenere conto che il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni accertate ai sensi del presente decreto può essere desunto: a) dalla circostanza che esse denotano scarsa consapevolezza degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati e sono sintomatiche di disfun-

zioni organizzative e nelle procedure di controllo interno; *b*) dagli effetti pregiudizievoli sulla effettività della collaborazione e sul funzionamento complessivo del sistema di prevenzione; *c*) dalla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto derivanti dall'anomalia delle operazioni o dal profilo dei soggetti coinvolti, tenuto conto anche del valore delle operazioni e della loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; *d*) dalla reiterazione e diffusione dei comportamenti anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato; *e*) dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni delle Autorità; *f*) da ulteriori criteri dai quali sia comunque desumibile il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni. »;

21) con riferimento all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto, provveda il Governo a sostituire le parole: « sostituto procuratore » con la seguente: « magistrato »;

22) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, recante modifiche a diversi atti normativi, provveda il Governo a sopprimere i commi 3, 5 e 6 del medesimo articolo 8, recanti ulteriori modifiche al TUB relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o di prestatori di servizi di pagamento aventi sede in altro Stato comunitario, in quanto le modifiche al TUB sulla materia dei servizi di pagamento dovranno essere effettuate, in termini organici, in occasione della prossima attuazione della Direttiva « PSD2 »;

23) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, relativo alle disposizioni transitorie e attuative, provveda il Governo a sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle au-

torità di vigilanza di settore e di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano ad applicarsi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e le relative disposizioni e i provvedimenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. »;

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la definizione dei « soggetti convenzionati e agenti », come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare che rientrano in tale categoria esclusivamente gli agenti comunitari, i soggetti convenzionati distributori di moneta elettronica e gli altri soggetti eventualmente abilitati a promuovere, collocare o concludere contratti relativi a servizi di pagamento o moneta elettronica in Italia (diversi dagli agenti in attività finanziaria); valuti inoltre il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo tutte le modifiche necessarie a eliminare la disparità di trattamento a svantaggio degli agenti in attività finanziaria italiani derivante dalla scelta di includerli tra i « soggetti obbligati » di cui all'articolo 3, comma 3, invece che tra i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 del novellato decreto legislativo n. 231;

2) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante l'elenco dei soggetti obbligati, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito il seguente comma: « 4-*bis*. I soggetti di cui al comma 4 sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto quando rivestono la carica di componente di un organo di controllo comunque denominato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 46. », in considerazione del fatto che i componenti degli organi di controllo non svolgono una prestazione professionale per

conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la società stessa;

3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine del comma, i seguenti periodi: « In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Per l'esercizio delle predette funzioni, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'articolo 5. »; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231, recante le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei seguenti termini: « 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto della regolamentazione internazionale, dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, delle azioni condotte dalle altre Autorità competenti, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva », espungendo da tale ultima disposizione le previsioni in materia di promozione della collaborazione tra le Autorità, che debbono essere invece essere riferite al Ministro dell'economia e delle finanze;

4) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, nei seguenti termini: « 5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e definisce gli indirizzi strategici per il contenimento del relativo rischio da parte delle autorità competenti. Il decreto 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. », al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione al criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), n. 3), della legge n. 170 del 2016, laddove si fa riferimento agli indirizzi strategici definiti del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui occorre tenere conto per la mitigazione del rischio;

5) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo la parola: « indipendente » le seguenti: « , ha struttura nazionale cui è attribuita la funzione di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicare, nei casi e nei modi previsti dal presente decreto, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, »;

6) con riferimento all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, recante le norme relative al Direttore dell'UIF, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « Il Direttore della UIF, al quale

competete» le seguenti: «in autonomia», ripristinando al riguardo la previsione vigente;

7) con riferimento all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione nel senso di prevedere che il Direttore dell'UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il rapporto sull'attività svolta dall'UIF stessa e la relazione della Banca d'Italia, in considerazione del fatto che il rapporto dell'UIF è un documento distinto e autonomo con il quale l'Unità rende conto al Parlamento del proprio operato a garanzia della correttezza della propria attività; valuti inoltre il Governo l'opportunità di eliminare invece, in tale ambito, il riferimento agli «allegati alla medesima relazione»;

8) con riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, relativo ai controlli del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'elenco dei soggetti sottoposti al controllo del Nucleo, inserendo a questo fine in tale ambito la seguente lettera:

«h) gli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;»;

9) con riferimento all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, relativo all'applicazione del decreto legislativo n. 231 alle pubbliche amministrazioni, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole da: «competenti allo svolgimento di compiti di

amministrazione» fino alla fine del comma, in quanto l'attuale formulazione della disposizione rischia di essere viziata da un eccesso di delega e in considerazione del fatto che il Comitato di sicurezza finanziaria ha la facoltà di enucleare le attività delle pubbliche amministrazioni che presentano bassi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che per questo sono esentate dagli obblighi stabiliti dal decreto legislativo;

10) in conseguenza delle modifiche richieste dalla precedente osservazione, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti ulteriori modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 231:

a) al comma 2, sostituire le parole: «funzione del» con le seguenti: «presenza di un basso», sopprimere le parole: «responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,» e sopprimere le parole da: «Con le medesime modalità» fino alla fine periodo;

b) al comma 3, sopprimere le parole: «responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,»

c) al comma 4, dopo le parole: «informazioni concernenti» inserire le seguenti: «la propria attività, incluse», nonché sopprimere le parole: «nell'esercizio della propria attività istituzionale»;

d) al comma 5, sopprimere le parole: «responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,»;

11) con riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, relativo agli organismi di autoregolamentazione, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito il seguente comma: «1-bis. I liberi professionisti adeguano il proprio comportamento alle linee guida, riferite alle singole attività professionali, proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che acquistano efficacia con l'approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria.»; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, al comma 2

del medesimo articolo 11, le parole: « previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, »;

12) con riferimento al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, relativo al ruolo degli organismi di autoregolamentazione nella ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nei seguenti termini: « 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuati gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, e sono specificate le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività », in quanto l'individuazione con decreto ministeriale degli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette evita il rischio che per una stessa figura professionale possano sussistere più ordini competenti operanti a diverso livello territoriale, privi di adeguati requisiti di rappresentatività, scongiurandosi quindi problemi di qualificazione, affidabilità e riservatezza;

13) ancora con riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« 4-bis. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità competenti, le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. », trasfondendo in tale ambito il contenuto del comma 2 dell'articolo 12, che non appare correttamente collocato nel medesimo articolo 12, e sopprimendo conseguentemente il predetto comma 2;

14) con riferimento al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valuti il Governo l'opportunità di sostituirlo nei seguenti termini:

« 6. La UIF scambia con le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché con gli organismi di autoregolamentazione le informazioni relative alle analisi strategiche, volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria di tali scambi e fornisce al medesimo, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che riferisce in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e dà riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo. », al fine di chiarire meglio quali siano i soggetti a cui la UIF deve fornire informazioni strategiche;

15) sempre con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« 9-bis La UIF può scambiare con l'Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l'OAM, l'OCF e l'organismo di cui all'articolo 112-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, informazioni sui fenomeni rilevanti al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. I medesimi

soggetti informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.», recependo in tal modo un'indicazione in materia del GAFI;

16) ancora con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valutati altresì il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« 9-ter. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità competenti, quelle di vigilanza di settore, l'OAM e l'Organismo dei confidi minori collaborano tra loro e con la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.», in tal modo rafforzando ulteriormente la collaborazione tra le predette autorità;

17) con riferimento all'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 231, relativo alla cooperazione internazionale, valutati il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1, nel senso di inserire, dopo le parole: «Al di fuori dei casi di cui al presente comma» le seguenti: «e all'articolo 12, comma 4,», nonché di modificare l'ultimo periodo nei termini seguenti: «Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni.», in quanto il richiamo all'«esplicito e motivato diniego» contenuto nell'attuale formulazione appare in contrasto con le regole europee e internazionali in merito;

18) valutati il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 231, relativo ai protocolli di intesa tra la UIF e altre autorità, nei seguenti termini:

« 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento

investigativo delle operazioni sospette, la Guardia di finanza e la DIA possono scambiare direttamente dati e informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.», al fine di chiarire meglio l'ambito della cooperazione tra la Guardia di Finanza la DIA e gli omologhi organismi esteri e internazionali relativa alle operazioni sospette;

19) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 231, relativo al concorso delle autorità competenti all'analisi nazionale del rischio, valutati il Governo l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: «a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio, fermi restando la riservatezza delle informazioni relative a specifiche operazioni sospette o indagini e quanto disposto dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 7 settembre 2005, n. 209;», al fine di precisare che lo scambio di informazioni nell'ambito del Comitato di sicurezza finanziaria deve avvenire nel rispetto dell'obbligo di segreto d'ufficio previsto dal TUB, dal TUF e dal CAP;

20) con riferimento all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante l'indicazione dei rapporti e delle operazioni in relazione alle quali i soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, valutati il Governo l'opportunità di integrare la formulazione della lettera a), nel senso di inserire dopo le parole: «prestazione professionale» le

seguenti: «avente ad oggetto operazioni di cui al comma 4, lettera c), numeri da 1) a 5), dell'articolo 3;»;

21) con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione della lettera c), nel senso di sopprimere, dopo le parole: «ulteriori informazioni», le seguenti: « , ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente », al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere un'attività di indagine patrimoniale sul cliente particolarmente complessa e onerosa;

22) con riferimento al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «fermi gli obblighi di identificazione» e di inserire, dopo le parole: «autorità giudiziaria», le seguenti: «ovvero in una negoziazione assistita», al fine di escludere gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica da parte del professionista anche nel caso di giudizio o negoziazione assistita;

23) con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale indica le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità, al comma 3, lettera a), relativa all'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto beneficiario di assicurazioni vita o altre forme di assicurazione legate a investimento, di sostituire la parola: «identificato» con le seguenti: «individuato o designato», al fine di assicurare omogeneità nella formulazione della lettera rispetto all'alinea del medesimo comma 3;

24) ancora con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il comma 3, il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), quando il cliente

non è fisicamente presente i soggetti obbligati ne accertano e verificano l'identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari.»; conseguentemente provveda il Governo a sopprimere il numero 5) della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 19;

25) con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 4, nel senso di inserire, dopo le parole: «o più titolari effettivi», le seguenti: «e nel caso di società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti», al fine di stabilire anche per le società quotate la coincidenza tra il titolare effettivo e la persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società;

26) con riferimento all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante l'indicazione dei soggetti che possono accedere alla sezioni del Registro delle imprese contenenti le informazioni relative ai titolari effettivi, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b-bis) all'autorità giudiziaria, che provvede alla richiesta con decreto motivato, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;»;

27) all'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, è consentito

l'accesso, con decreto motivato, alle sezioni del Registro delle imprese di cui al comma 3;

28) ancora con riferimento all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione nel senso di prevedere la gratuità dell'accesso al Registro delle imprese ai fini della consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*, ovvero di riformulare il comma 5, lettera *f*), il quale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei diritti di segreteria per l'accesso al Registro delle imprese, nel senso di specificare che i predetti diritti di segreteria devono essere fissati « comunque nei limiti di costi standard », valutando altresì l'opportunità di prevedere la definizione dei predetti diritti di segreteria anche attraverso la fissazione di un canone forfetario annuo da applicarsi nel caso di accessi ripetuti che il soggetto obbligato effettui a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica;

29) agli articoli 22, comma 5, e 32, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituiti dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *a*) » con le seguenti: « autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera *a*) »;

30) con riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, che definisce gli indici di basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla lettera *b*), numero 1), il quale richiama a tal fine i contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non sia superiore a 1.000 euro o il cui premio unico non sia superiore a 2.500 euro, il seguente periodo:

« Per i contratti stipulati in forma collettiva, i suddetti importi vanno applicati alla quota del premio annuale, ovvero del premio unico, riferita o riferibile a ciascun assicurato », al fine di tener conto della realtà delle polizze assicurative vita previste da contratti o accordi collettivi di lavoro o da regolamenti aziendali – la cui rischiosità agli effetti del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo risulta davvero bassa e che pertanto dovrebbero essere considerate a priori come prodotti a basso rischio;

31) ancora con riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità, di inserire, alla lettera *b*), il seguente numero: « 1-*bis*) contratti di assicurazione sulla vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, che garantiscano in via esclusiva il rischio morte, il rischio di malattie gravi o il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità; », trattandosi di tipologie contrattuali che ben difficilmente si prestano a essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in quanto l'eventuale prestazione dell'impresa assicuratrice è del tutto aleatoria (ad esempio, l'impresa assicuratrice si impegna a corrispondere un capitale agli eredi in caso di decesso dell'assicurato entro dieci anni), esattamente alla stessa stregua di quanto accade per le assicurazioni contro i danni, che proprio per tale motivo sono giustamente escluse dall'ambito di applicazione della specifica normativa;

32) con riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3, relativo alla possibilità per le autorità di vigilanza di integrare o modificare le fattispecie di applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, con il seguente:

« 3. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), possono individuare ulteriori fattori di rischio da

prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, la Banca d'Italia individua forme di identificazione semplificate per i casi di cui al comma 5. »;

33) ancora con riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 231 del 2007, conseguentemente alle modifiche proposte dalla precedente osservazione, valuti il Governo l'opportunità di inserire il seguente comma, concernente specificamente la riduzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela per le banche e gli istituti di moneta elettronica in riferimento a prodotti di moneta elettronica:

« 5. Le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a non applicare gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *a)*, limitatamente al solo obbligo di verifica dell'identità, *b)* e *c)* in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere utilizzato solo nel territorio della Repubblica;

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;

c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti. »;

34) con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, riguardante gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del comma 2, lettera *a)*, la quale elenca i fattori di rischio di cui occorre tener conto ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, nel senso di specificare, al numero 4), che sono escluse le società fiduciarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB;

35) ancora con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 4, relativo alla possibilità per le autorità di vigilanza di integrare o modificare le fattispecie di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel senso di sostituire le parole: « regole tecniche » con le seguenti: « linee guida »;

36) con riferimento all'articolo 27 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, riguardante le modalità di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale. », al fine di specificare che comunque il terzo deve provvedere direttamente alla predetta adeguata verifica della clientela;

37) con riferimento all'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale concerne gli obblighi di conservazione dei documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o

di finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di fare espressamente riferimento all'Archivio Unico Informatico, al fine di escludere dubbi interpretativi sulla sua permanenza come mezzo di conservazione di dati ed informazioni, nonché di sostituire, al comma 1, le parole: « utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra autorità competente » con le seguenti: « espressamente previsti dal presente decreto per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela », al fine di assicurare un più corretto recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849;

38) con riferimento all'articolo 33 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale riguarda l'obbligo di invio alla UIF dei dati aggregati concernenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari, valuti il Governo l'opportunità di stabilire l'esclusione da tale obbligo, oltre che per gli agenti di cambio e gli intermediari assicurativi (di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *i*) ed *o*) del decreto legislativo n. 231), anche per gli operatori di microcredito, i confidi e i consulenti finanziari (di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *p*), *q*) e *v*), del medesimo decreto legislativo n. 231);

39) con riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 2, relativo alle idonee modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, nel senso di sostituire le parole: « , e la custodia » con le seguenti: « , oppure la custodia » e di inserire, dopo le parole: « e successive modificazioni, », le seguenti: « il registro delle girate per i trasferimenti di titoli azionari, di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 », al fine di distinguere in tale ambito tra fascicolo del cliente e custodia dei docu-

menti, attestazioni e atti presso il notaio, nonché di introdurre il riferimento al registro delle girate azionarie;

40) ancora con riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3, relativo alle disposizioni specifiche che le autorità di vigilanza di settore possono adottare per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai clienti, con il seguente:

« 3. Nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo. »;

41) con riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1, il quale indica i casi in cui scatta il predetto obbligo di segnalazione, nel senso di sopprimere le parole: « , prima di compiere l'operazione, », nonché di inserire, dopo le parole: « tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo » le seguenti: « ovvero riconducibili a reati presupposto associati », in linea con il dettato dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849 e con le indicazioni del GAFI;

42) con riferimento all'articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità, al comma 2, il quale stabilisce che il responsabile della dipendenza, ufficio, punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario bancario o finanziario o di altro operatore finanziario, comunica le operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresen-

tante dell'ente, di sostituire le parole: « ha l'obbligo di segnalare » con le seguenti: « comunica »;

43) con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale definisce le attività di approfondimento che la UIF deve compiere sulle operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera *a*), le parole: « UIF estere » con la seguente: « FIU »;

44) ancora con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *c*), relativa alla trasmissione alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza delle segnalazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con la seguente:

« *c*) fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che a loro volta le inviano tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo; », al fine di eliminare dalla disposizione il riferimento alla « relazione tecnica » che non appare necessario in quanto alcune segnalazioni non ne richiedono la stesura, di stabilire un raccordo con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 231, nonché di richiamare anche i reati presupposto associati al riciclaggio, in linea con la direttiva (UE) 2015/849, con i criteri di delega e con i rilievi del GAFI;

45) sempre con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo

n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione della lettera *d*), la quale prevede il mantenimento da parte della UIF delle segnalazioni che ritiene infondate, sostituendo le parole: « che ritiene infondate » con le seguenti: « non trasmesse ai sensi della lettera *c*) »;

46) ancora con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere un comma 4, al fine di specificare che l'UIF comunichi all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, le informazioni e i risultati delle analisi svolte, nei casi in cui da questi si possano desumere elementi relativi a reati diversi dal riciclaggio, dai reati presupposto associati e dal finanziamento del terrorismo: ciò al fine di dare piena attuazione alla specifica raccomandazione sul punto del GAFI, relativa al sistema anticiclaggio italiano nel 2016;

47) con riferimento all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i punti di contatto centrale adottano procedure e sistemi di controllo atti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma con il seguente:

« 1. I prestatori di servizi di pagamento, gli emittenti di moneta elettronica, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*). »;

48) ancora con riferimento all'articolo 43, del decreto legislativo n. 231 del

2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4, relativo alla potestà della Banca d'Italia di emanare disposizioni attuative su requisiti, procedure, sistemi di controllo e funzioni del punto di contatto centrale, con il seguente:

« 4. La Banca d'Italia, in linea con le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, emana disposizioni attuative sulle procedure, i sistemi di controllo e sulle funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. »;

49) con riferimento all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, relativo al registro dei soggetti convenzionati e degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti emittenti moneta elettronica, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I prestatori di servizi di pagamento, gli emittenti di moneta elettronica, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e i punti di contatto centrale comunicano all'OAM, con cadenza trimestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*). »;

50) ancora con riferimento all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 2, nel senso di prevedere che l'accesso alla sottosezione del registro in cui sono annotate le cessazioni per motivi non commerciali da rapporti di convenzionamento e di mandato tra soggetti convenzionati o agenti e prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF;

51) con riferimento all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale, al comma 2, stabilisce la sanzione amministrativa per l'inosservanza, da parte dei prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, degli obblighi di comunicazione al relativo registro, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il primo periodo del predetto comma 2 con il seguente:

« Ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica, alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. »;

52) con riferimento all'articolo 61, comma 2, ultimo periodo, che attribuisce all'OAM il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, IMEL, relative succursali e punti di contatto centrale, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che lo stesso Organismo possa irrogare, conformemente ai parametri stabiliti in sede europea, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionali nei confronti di tutti i soggetti iscritti ai propri elenchi;

53) ancora con riferimento all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 4, disciplina la notifica del verbale contenente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di comunicazione al registro dei soggetti convenzionati e degli agenti da parte dei prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma medesimo con il seguente:

« 4. Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato contestualmente, a cura della Guardia di Finanza,

anche al prestatore di servizi di pagamento ovvero all'emittente di moneta elettronica ovvero alla succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero al punto di contatto centrale per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato, affinché questi soggetti adottino ogni iniziativa utile a prevenire la reiterazione delle violazioni. »;

54) con riferimento al comma 5 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio del servizio, nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo e di sussistenza di due annotazioni non consecutive nella sottosezione del registro dei soggetti convenzionati e degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di emittenti di moneta elettronica relativa alle cessazioni del rapporto di convenzionamento o mandato per motivi non commerciali, valuti il Governo l'opportunità di specificare che la sanzione della sospensione si applica in presenza di entrambi i predetti presupposti;

55) con riferimento al comma 6 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale stabilisce la responsabilità in solido rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria richiamata dal comma 5 del medesimo articolo 61, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il predetto comma 6 con il seguente:

« 6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il prestatore di servizi di pagamento ovvero l'emittente di moneta elettronica ovvero la succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o

l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. »;

56) con riferimento al comma 7 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale regola l'adozione e la notifica della sanzione accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio del servizio prevista dal comma 5 del medesimo articolo 61, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il predetto comma 7 con il seguente:

« 7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, nonché al prestatore di servizi di pagamento ovvero all'emittente di moneta elettronica ovvero alla succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero al punto di contatto centrale per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente. Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45, comma 2, e per l'attivazione delle procedure di comunicazione e informativa previste dall'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*bis*, del TUB. »;

57) con riferimento al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede, a carico dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che abbiano favorito o reso possibili violazioni agli obblighi di adeguata verifica, la sanzione dell'interdizione temporanea a rivestire incarichi nell'intermediario presso il quale è stata commessa la violazione, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l'interdizione impedisca al soggetto sanzionato di ricoprire incarichi presso tutti i soggetti obbligati;

58) con riferimento al comma 7 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231

del 2007, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di attribuire in maniera esplicita alla Banca d'Italia e all'IVASS, secondo le rispettive attribuzioni, la competenza a sanzionare le persone fisiche che si rendano responsabili delle violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati e controlli interni;

59) con riferimento al comma 9 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di adottare le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei confronti tanto delle persone fisiche titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, quanto di quelle giuridiche;

60) con riferimento al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 56 e 57 del decreto nei confronti degli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione nel senso di fare riferimento alle società che effettuano il servizio di trasporto di banconote in euro;

61) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante la disciplina del Comitato di sicurezza finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 7, relativo alle comunicazioni e agli accertamenti da parte degli enti rappresentati nel Comitato, con il seguente:

« 7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga, ove necessario, alle disposizioni vigenti in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo, fermi restando la

riservatezza delle informazioni relative a specifiche operazioni sospette o indagini e quanto disposto dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 7 settembre 2005, n. 209. Per le finalità di cui al presente decreto il Comitato può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, può altresì individuare ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresì, all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto. »;

62) con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto, relativo ai compiti dell'Agenzia del demanio in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento o confisca, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendo il seguente comma:

« 19. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti

successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.»;

63) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, che modifica diversi atti normativi, valuti il Governo l'opportunità di trasfondere il contenuto del comma 4, che inserisce un nuovo comma 7-bis nell'articolo 128-quarter del TUB, recante disposizioni concernenti il punto di contatto tramite il quale i prestatori di servizi di pagamento o gli istituti di moneta elettronica aventi sede in altro Stato comunitario operano nel territorio italiano, nell'ambito dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto (che già reca disposizioni relative ai predetti prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica di altro Stato membro), prevedendo al contempo che i dati identificativi del punto di contatto siano comunicati, oltre che all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), anche alla Banca d'Italia;

64) ancora con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 14, volto ad abrogare il comma 4 dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge di bilancio 2017 al fine di facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico sull'immigrazione, che affida all'UIF

il compito di effettuare un vaglio preventivo di patrimoni detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia, in quanto tale controllo anticipato e rafforzato appare necessario a mitigare l'elevato rischio associato a tali operazioni di investimento, sia per il rilevante importo richiesto per l'accesso al beneficio sia per il fatto della procedura di visto agevolata si fonda sostanzialmente sulle sulla produzione di meri documenti autocertificati da parte del potenziale investitore;

65) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendo, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-bis. I soggetti obbligati si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione e dei provvedimenti di cui al comma 1. »;

e con le seguenti ulteriori osservazioni, attinenti alla formulazione tecnica del testo:

a) con riferimento all'articolo 44 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 3 dello schema di decreto, il quale disciplina gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (IMEL), stabilendo, al comma 1, lettera a), che i soggetti operanti per conto di IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettere la comunicazione con i dati acquisiti al punto di contatto centrale entro 20 giorni dall'operazione, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della medesima lettera a) del comma 1, eliminando la parola « li », che non appare congruente nel contesto della disposizione;

b) con riferimento all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come

sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto, il quale introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (*online*, su rete fisica, case da gioco), prevedendo in particolare, al comma 4, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, « di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 », valuti il Governo l'opportunità di far riferimento al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha istituito, al Titolo V-*bis*, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, e che è stato successivamente integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011;

c) ancora con riferimento al predetto articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 5, prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario, sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela « ovvero attraverso apparecchi videoterminali », valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la portata della disposizione, definendo di quali apparecchi si tratta – VLT o AWP – anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti del medesimo articolo 53, che riguardano le sole VLT;

d) con riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2007 (recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace

e la sicurezza internazionale), come sostituito dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale reca la disciplina per il ricorso in sede giurisdizionale avverso i decreti sanzionatori, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 152-*bis* (concernente la di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati) « del codice di procedura civile », valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della norma richiamando l'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

e) con riferimento all'articolo 9, comma 4, dello schema di decreto, il quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV (relativo alla vigilanza e ai controlli) del decreto legislativo n. 231 del 2007, stabilisce che i concessionari di gioco adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto n. 231 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, valuti il Governo l'esigenza di correggere la formulazione della norma, la quale, per un refuso, non contiene la parola « decreto »;

f) con riferimento al comma 6 dell'articolo 9 dello schema di decreto, il quale stabilisce che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) avvia la gestione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica entro tre mesi « dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma », valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, chiarendo il riferimento al « decreto di cui al presente comma ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è preposto al recepimento della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento UE n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE n. 1781/2006;

la soglia minima del 25 per cento ai fini dell'individuazione del titolare effettivo della titolarità di una partecipazione come indicazione di proprietà, diretta o indiretta, prevista dall'articolo 20, comma 2, lettere *a)* e *b)*, risulta essere poco adeguata, in quanto per gli intermediari che non svolgono attività economiche e sono utilizzati solo per creare una distanza tra i titolari effettivi ed i beni, la soglia del 25 per cento risulta facilmente eludibile: sarebbe quindi opportuno, così

come sottolineato dalla Commissione europea, ridurre la soglia di partecipazione al 10 per cento, soprattutto se i soggetti interessati siano connessi a concrete ipotesi di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale e se i soggetti giuridici siano qualificabili, ai sensi della direttiva 2011/16/UE, entità non finanziarie passive;

in sede di identificazione del titolare effettivo, qualora non dovesse risultare possibile procedere all'identificazione, così come previsto dall'articolo 21, si attribuisce la titolarità effettiva a una o più persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società; rispetto alle previsioni del testo sembrerebbe altresì opportuno annotare nel registro delle imprese una comunicazione circa l'impossibilità nell'individuazione del titolare effettivo, le azioni poste in essere per procedere all'identificazione ed ogni ulteriore comunicazione annessa;

le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, non garantiscono l'accesso del pubblico indifferenziato al registro dei titolari effettivi, limitando la realizzazione degli stessi obiettivi di lotta al riciclaggio e di promozione della trasparenza nel settore privato prefissati dalla IV Direttiva AML; sia persone giuridiche sia persone

fisiche, grazie ad un registro pubblico, potrebbero avere importanti informazioni sulle aziende con cui collaborano ed evitare di stringere accordi con aziende dalla dubbia titolarità; al riguardo la Gran Bretagna, l'Ucraina, la Slovenia, e l'Olanda hanno introdotto ovvero sono in fase di introduzione di un registro pubblico dei titolari effettivi;

l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame disciplina le modalità di segnalazione a carico della Pubblica Amministrazione; in realtà, da un'attenta disamina tra i soggetti obbligati disciplinati dall'articolo 3 sono stati esclusi gli «uffici della pubblica amministrazione»: l'assenza di tale previsione potrebbe indurre a ritenere la Pubblica Amministrazione esclusa dall'obbligo delle segnalazioni previste dalla Direttiva e per tale motivo si reputa necessaria la dovuta integrazione del citato articolo 3;

così come rilevato dalle analisi delle organizzazioni internazionali, uno dei maggiori punti deboli nell'identificazione del beneficiario effettivo è l'utilizzo di false dichiarazioni in sede di autocertificazione; la previsione di sanzioni quali la reclusione da 3 mesi ad 1 anno e la multa da 1.550 euro a 10.000 euro risulta non sufficientemente adeguata per disincentivare la falsa dichiarazione;

considerato che:

l'Unità di informazione finanziaria (UIF) non è più qualificata «struttura centrale nazionale con autonomi poteri di ispezione, analisi e comunicazione delle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo», facendo risultare quindi necessario porre rimedio a questa ingiustificata lacuna definitoria ripristinando nello schema di decreto quanto già indicato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 in merito alla precisa descrizione dell'Unità di informazione finanziaria, dei suoi compiti, poteri e responsabilità anche nel rispetto della direttiva di riferimento e al fine di evitare ambiguità o incomprensioni normative;

relativamente all'articolo 4, in materia di prerogative del Ministro dell'economia e delle finanze, sembra opportuno mantenere in capo al medesimo Ministro dell'economia e delle finanze – avvalendosi del Comitato di sicurezza finanziaria – il compito di promuovere la collaborazione tra le Autorità preposte all'esercizio delle funzioni di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo; il trasferimento di tale competenza al Ministero non solo non trova corrispondenza nei criteri della delega legislativa, ma altresì risulta più coerente da un punto di vista sistematico, considerata la sua posizione di responsabile delle politiche di prevenzione;

relativamente all'articolo 5, in materia di competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, la concessione della facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze di prevedere deroghe all'applicazione della normativa in oggetto potrebbe ridurre gli effetti, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambiti;

relativamente all'articolo 6, in materia di competenze dell'Unità d'informazione finanziaria, l'attribuzione di poteri di indirizzo strategico al Comitato di sicurezza finanziaria, in coerenza con quanto previsto nelle legge delega, potrebbe condurre ad una maggiore e più efficiente mitigazione del rischio;

relativamente all'articolo 8, in materia di competenze della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, al fine di garantire che tutte le categorie di soggetti obbligati ricevano istruzioni per gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati, colmando gli attuali vuoti normativi e superando gli effetti negativi che ne derivano, sarebbe opportuno che l'UIF adotti, previa valutazione del Comitato di sicurezza finanziaria, specifiche istruzioni nei confronti dei soggetti non sottoposti alle Autorità di vigilanza di settore;

relativamente all'articolo 10, in materia di disposizioni per la Pubblica Amministrazione, al fine di rendere più efficiente la collaborazione della Pubblica Amministrazione risulterebbe opportuno ampliare le attività delle pubbliche amministrazioni annoverabili tra le attività soggette ad obbligo delle segnalazioni utili ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

relativamente all'articolo 11 gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte di propri iscritti dovrebbero essere individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia al fine di evitare che per una stessa figura professionale possano esserci più ordini competenti operanti a diversi livelli territoriali;

relativamente all'articolo 12, in tema di collaborazione e scambio di informazioni, l'ambito della collaborazione che l'autorità giudiziaria può chiedere all'UIF non andrebbe limitata alla richiesta di informazioni e risultati delle analisi concernenti le segnalazioni di operazioni sospette, ma andrebbe estesa ad ogni altra informazione strettamente connessa; altresì, in materia di scambio di informazioni da parte dell'UIF, sarebbe opportuno non limitare la comunicazione delle informazioni relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo al Comitato di sicurezza finanziaria, ma estenderla a tutte le amministrazioni ed agli organismi interessati; infine si ritiene necessario, anche in linea con le indicazioni GAFI, prevedere lo scambio di informazioni tra l'UIF e l'Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l'Organismo di vigilanza degli agenti e mediatori, dei consulenti finanziari e dei Confidi ex articolo 112-*bis* del Testo unico bancario, sulla base di quanto già previsto con le Autorità di vigilanza di settore;

relativamente all'articolo 12, comma 7, sarebbe opportuno riconoscere

all'Autorità giudiziaria la facoltà di accesso diretto alle informazioni per consentire una più efficiente verifica delle attività finalizzate al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;

l'articolo 8, comma 14, dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo introdotto dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 148, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) al fine di facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico immigrazione; il comma 4, di cui si prevede l'abrogazione, affida all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) il compito di effettuare un vaglio preventivo della liceità della provenienza dei patrimoni detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia; il controllo anticipato e rafforzato previsto dal citato comma 4 dell'articolo 26-*bis* è da ritenersi necessario e indispensabile al fine di mitigare l'elevato rischio associato a tali operazioni di investimento, sia per il rilevante importo richiesto per l'accesso al beneficio della norma, sia per il fatto che la procedura di visto agevolata si fonda sostanzialmente sulla produzione di meri documenti autocertificativi da parte del potenziale investitore;

relativamente all'articolo 34, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza sarebbe opportuno prevedere il parere preventivo dell'UIF sulle disposizioni della Autorità di vigilanza di settore in materia di conservazione ed utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, in quanto le medesime Autorità di vigilanza di settore risultano essere strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione per le finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ritenuto che:

l'articolo 44, comma 3, introduce l'esenzione dall'obbligo di identificazione

per il servizio di pagamento di bollettini premarcati; si tratta di una disposizione apparentemente positiva ma che in realtà non lo è del tutto per i seguenti motivi:

a) la prima criticità risiede nel fatto che l'esenzione è stata introdotta solo con riferimento agli obblighi identificativi della clientela di cui all'articolo 44 e non con riferimento agli obblighi di adeguata verifica imposti dall'articolo 17, comma 6: ne consegue che la disposizione, all'effetto pratico, risulta sterile e priva di effetti; l'identificazione, infatti, rappresenta il primo *step* dell'adeguata verifica; laddove si applicasse il disposto dell'articolo 44, quindi, i PdV potrebbero non procedere alla identificazione nel caso di operazioni di pagamento di bollettini premarcati, ma così facendo l'Istituto di Pagamento verrebbe privato dei dati e dei documenti necessari per effettuare l'adeguata verifica: ne consegue che, per consentire l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6, comunque, si dovrebbe procedere all'identificazione della clientela presso la rete di vendita anche per questa tipologia di pagamenti;

b) l'esenzione copre i servizi di pagamento di bollettini premarcati che possano essere condotte in modo completamente automatizzato attraverso il terminale, senza quindi alcuna possibilità di intervento manuale da parte dell'operatore; resterebbero escluse determinate operazioni, quali il pagamento del bollo auto e dei RAV, che non sono leggibili con procedura completamente automatizzata insieme ad altri tipi di pagamento, come gli avvisi di pagamento inviati da molte *Utility* o i servizi di pagamento relativi alle prenotazioni di biglietti di viaggio o eventi e spettacoli.

ritenuto, altresì, che:

le modifiche apportate al « decreto antiriciclaggio » in sede di recepimento della IV Direttiva UE conducono a una connessione delle attività di monitoraggio di tutte le autorità coinvolte (Banca d'Italia, Polizia valutaria, Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, Direzione

investigativa antimafia, Comitato per la sicurezza finanziaria, ecc.) e a un coinvolgimento di tutte le tipologie di intermediari finanziari (Banche, Società finanziarie, SIM, SGR, Fondi ecc.) e professionisti (Revisori, Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro); l'obiettivo è quindi realizzare un sistema di monitoraggio completo ed efficiente, ma soprattutto interconnesso, che consenta di evitare ogni genere di vuoto normativo ed operativo nelle operazioni di contrasto alle attività criminali ed al finanziamento del terrorismo: per tale motivo si conclude con il ritenere che l'esclusione degli operatori compra oro dal corpo generale della disciplina antiriciclaggio rappresenti un possibile pregiudizio per un efficiente controllo del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

in termini di collaborazione tra l'UIF e l'Autorità giudiziaria le disposizioni introdotte si limitano a prevedere la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di chiedere all'UIF i risultati delle analisi ed i dati concernenti le segnalazioni di operazioni sospette; sarebbe invece necessario confermare la più ampia area di operatività e scambio prevista dalle attuali disposizioni, precisando che l'Autorità Giudiziaria possa chiedere all'UIF specifiche collaborazioni e le informazioni pertinenti, attività quest'ultime risultate fondamentali per l'azione di contrasto; risulterebbe altresì utile che gli organi inquirenti informino l'UIF delle analisi e delle informazioni ricevute per consentire una maggiore efficienza dell'azione di prevenzione in conformità ai principi sanciti dagli accordi internazionali; pur confermando il coordinamento delle attività tra l'UIF ed il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia sarebbe opportuno consentire all'UIF di ampliare in casi di specifico interesse — come ad esempio il contrasto finanziario del terrorismo — lo scambio di informazioni ed il coordinamento con le altre forze di polizia; infine sarebbe opportuno garantire uno scambio di informazioni e il coordinamento con altre autorità che abbiano compiti di con-

trollo su settori di rilievo anche ai fini antiriciclaggio, come ad esempio l'ANAC, le Agenzie fiscali e gli Organismi degli agenti, dei mediatori e dei consulenti finanziari;

in materia di collaborazioni nazionali, lo schema di decreto prevede che la UIF fornisca flussi informativi di tipo strategico alle autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del finanziamento del terrorismo; di tali « autorità » non è fornita una definizione e sarebbe opportuno provvedere in tal senso, prevedendo una definizione di autorità che faccia esplicito riferimento alle amministrazioni e agli organismi interessati, nonché agli organismi di autoregolamentazione;

in termini di collaborazione internazionale lo schema di decreto legislativo non contempla i principi della delega disciplinando compiutamente lo scambio di informazioni con le autorità internazionali preposte alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in particolar modo prevedendo che l'UIF possa rendere noto alle altre autorità italiane le informazioni acquisite dalle omologhe autorità estere qualora quest'ultime abbiano espresso il loro previo consenso al riguardo;

in materia di segnalazione delle operazioni sospette lo schema di decreto legislativo qualifica tardiva la segnalazione effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa; tale previsione potrebbe indurre gli operatori ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con un approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate, ovvero il caso, perfettamente antipodico, di non procedere alla segnalazione decorsi i 30 giorni per evitare l'irrogazione delle sanzioni: sarebbe quindi opportuno procedere alla soppressione del limite temporale delle segnalazioni;

in termini di conservazione dei dati sarebbe opportuno superare alcune ambi-

guità testuali della norma, che attribuisce alle autorità di vigilanza il compito di adottare disposizioni di attuazione nei confronti degli intermediari per chiarire che tali disposizioni siano strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati ai fini antiriciclaggio, e coerentemente introdurre la previsione del parere dell'UIF, in linea con quanto stabilito dall'attuale disciplina preservando altresì uno strumento utile e indispensabile quale l'Archivio Unico Informatico (AUI) efficacemente utilizzato dalle autorità sia per la conservazione sia per l'analisi delle operazioni sospette;

in materia di sanzioni sarebbe opportuno escludere l'applicazione di sanzioni ai singoli dipendenti, valutando la rilevanza delle relative condotte solo ed esclusivamente nell'ipotesi di comportamenti di carattere doloso o colposo particolarmente gravi e reiterati nel tempo;

ritenuto, altresì, che:

l'Atto di Governo in esame ha operato una profonda revisione dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2007;

sulla base dei criteri espressi dalla legge delega n. 170 del 2016, lo schema di decreto di recepimento della IV direttiva comunitaria antiriciclaggio dovrebbe essere assistito da misure efficaci, proporzionate, dissuasive e rispettose del principio del *ne bis in idem*, ma lo stesso non sembra, però, realizzare tali obiettivi: infatti, il quadro normativo che emerge dall'insieme delle disposizioni sanzionatorie appare complesso e di incerta interpretazione, oltre a recare diverse previsioni di dubbia compatibilità con le indicazioni espresse dalla legge delega;

quanto osservato è confermato dai seguenti elementi: intricato appare il complesso di norme riguardanti i soggetti obbligati in generale e delle norme speciali dedicate ai soggetti vigilati (intermediari bancari e finanziari, revisori); confusa sembra la serie di disposizioni relative alle fattispecie di responsabilità in capo alle

persone giuridiche, agli esponenti aziendali e al personale addetto; le fattispecie concernenti le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime e violazioni semplici appaiono prive di dette qualificazioni, carenti di tassatività, e non rispondenti al principio di offensività; infine, appaiono poco convincenti le parallele competenze sanzionatorie delle autorità di vigilanza e del Ministero dell'economia, a seconda che le violazioni vengano effettuate dalle persone giuridiche o dalle persone fisiche;

a tal proposito si osserva altresì, con riferimento alle sanzioni penali (di cui all'articolo 55 dello schema di decreto), come sia stata prevista la limitazione delle fattispecie incriminatrici alle sole condotte riconducibili a comportamenti dolosi di particolare gravità (quali la falsificazione dei dati e delle informazioni raccolti ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela); sul punto, però, bisogna rilevare alcune criticità: innanzitutto, il reato di cui all'articolo 55 parrebbe individuato in modo generico, per questo sarebbe opportuno che la previsione di sanzioni penali in relazione alle condotte di violazione degli obblighi di conservazione fosse limitata a quelle fattispecie connotate, sul piano soggettivo, dalla « consapevolezza » dell'azione illecita da parte del trasgressore; inoltre, per coerenza con il comma 2 del suddetto articolo (che precisa che la condotta deve essere tenuta « al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti atti e informazioni »), si dovrebbe aggiungere il dolo specifico anche alla disposizione di cui al comma 1, attraverso l'inserimento della stessa espressione « al fine di pregiudicare gli adempimenti di adeguata verifica »; infine, non appare del tutto chiaro che il dolo specifico del comma 2 del suddetto articolo riguardi anche la prima condotta menzionata (acquisizione dei dati falsi), e non soltanto l'utilizzo dei mezzi fraudolenti;

relativamente, invece, alle sanzioni amministrative (di cui agli articoli 56 e seguenti), il nuovo testo del decreto legislativo amplia sensibilmente lo spettro

delle suddette sanzioni che possono essere adottate in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni;

sul punto precedentemente considerato, pare opportuno soffermarsi sulla norma che ha comportato maggiori rilievi critici, quella di cui all'articolo 58: quest'ultima disposizione stabilisce le sanzioni per la violazione dell'articolo 35, relativo alla segnalazione tardiva; in primo luogo occorre ribadire l'opportunità di stralciare dal novero delle violazioni la segnalazione tardiva; l'introduzione, al comma 1 dell'articolo 58, del concetto di tardività della segnalazione come fattispecie punibile si pone non solo in netta discontinuità rispetto al quadro normativo di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, ma anche riguardo allo spirito e agli intendimenti del legislatore comunitario: tale riferimento infatti è assente nella IV direttiva antiriciclaggio che deve essere recepita dal legislatore nazionale; occorre, altresì, evidenziare con riguardo alla misura sanzionatoria (fissata dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione, applicata, in virtù del secondo comma, anche al personale degli enti), che tale criterio percentuale non risponderebbe alle esigenze di un corretto ed equilibrato bilanciamento tra le singole condotte sanzionate (di gravità diversa) e sanzione irrogata (la medesima per entrambe); la sanzione pecuniaria, pertanto, andrebbe determinata in misura fissa (con un minimo e un massimo edittale) limitandola, tra l'altro, alla sola persona giuridica, in quanto non appare corretto e proporzionato sanzionare con la stessa sanzione, prevista per i soggetti obbligati, anche il personale dei soggetti obbligati medesimi, qualora il dipendente o il collaboratore si rendano responsabili in via concorrente con il soggetto obbligato presso cui operano; infine, l'articolo 58, al comma 2, prevede, per l'appunto, la punibilità del personale che si renda responsabile dell'omessa (o tardiva) segnalazione, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui detto per-

sonale opera; nel premettere che la legge delega non contempla la punibilità del personale *tout court*, definizioni molto generali come « personale » e « responsabili » non aiutano a individuare in modo chiaro quali siano le figure aziendali alle quali ci si riferisca, e a delineare, nello specifico, il contenuto della responsabilità rilevante ai fini sanzionatori;

relativamente alle altre disposizioni sanzionatorie si osserva, nel complesso, che: l'introduzione di disposizioni volte a definire i criteri di cui il Ministero dell'Economia e le Autorità di vigilanza devono tener conto nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, appare non essere sufficiente a garantire un'effettiva graduazione delle sanzioni né a dare piena attuazione ai principi di effettività e proporzionalità sanciti dalla legge delega: le condotte illecite che possono dar luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa, infatti, sono estremamente variegate e caratterizzate da diversi livelli di gravità e differenti profili di responsabilità attribuibili ai soggetti coinvolti; tutto ciò in spregio di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera *h*), della legge delega, per cui « è necessario graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative, tenuto conto della natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione »; appare altrettanto incerta la legittimità della disposizione che prevede la sanzionabilità del personale dei soli intermediari bancari e finanziari nel caso di omessa segnalazione delle operazioni sospette: ciò comporterebbe problemi di proporzionalità ed equità, (particolarmente evidenti nei confronti delle persone fisiche, data l'entità elevata delle sanzioni), e di contrasto con il principio di *ne bis in idem*, visto che per lo stesso fatto la persona giuridica potrebbe rispondere sia in proprio sia come responsabile solidale dell'inosservanza del dipendente;

altresì, l'impostazione dello schema di decreto appare disallineata sia per quanto riguarda l'entità delle misure sanzionatorie sia per quel che riguarda la

logica utilizzata dalla direttiva; in questo senso, ad esempio, lo schema di decreto prevede delle sanzioni amministrative applicabili alla generalità dei destinatari della normativa antiriciclaggio sia nel citato caso di inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (di cui all'articolo 58), sia nel caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione (di cui all'articolo 56), e nel caso di inosservanza degli obblighi di conservazione (di cui all'articolo 57); in tali articoli vengono disciplinati anche le fattispecie in cui le violazioni siano gravi, ripetute e sistematiche o plurime, con un relativo aggravamento della sanzione; inoltre, coerentemente con il principio di tassatività, sarebbe opportuno definire meglio la portata significativa della generica espressione « violazioni gravi, ripetute e sistematiche o plurime »;

infine, come si è già anticipato, la questione più rilevante riguarda la previsione di competenze sanzionatorie parallele del Ministero dell'Economia e delle Autorità di vigilanza a seconda che le violazioni si riferiscano alle persone fisiche o alle persone giuridiche; si tratta di un'impostazione che determinerebbe problemi di sovrapposizione di poteri, di efficienza delle procedure, di coerenza delle decisioni: tale previsione andrebbe quindi modificata, per concentrare su un'unica autorità la predetta competenza sanzionatoria nei confronti tanto delle persone fisiche che di quelle giuridiche;

alla luce di quanto osservato, pertanto andrebbero effettuate delle modifiche atte a superare i predetti problemi di chiarezza e coerenza con i criteri della legge delega, e a rendere più proporzionato, equo, efficace e dissuasivo l'intero impianto sanzionatorio predisposto dallo schema di decreto antiriciclaggio; sempre con riferimento all'impianto sanzionatorio, l'atto del governo appare discostarsi dai parametri forniti dalla legge delega, pertanto, la normativa in commento presenterebbe, così, seri rischi di incorrere nel vizio di eccesso di delega con conseguente violazione dell'articolo 76 della Costitu-

zione: senza i dovuti correttivi indicati, si rischia di dar vita ad una legislazione disancorata dal principio di proporzionalità ed intrinsecamente fragile, con gravi conseguenze in ordine alla certezza del diritto e alla tutela del principio di affidamento degli operatori del sistema nel quale vi è l'esigenza di avere regole chiare, stabili ed equilibrate;

in relazione alle osservazioni ed alle lacune evidenziate esprimono,

PARERE CONTRARIO

Pesco, Sibilìa, Alberti, Villarosa, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DALLA COMPONENTE
ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

considerato che lo schema di decreto legislativo contenente l'attuazione della direttiva comunitaria (2015/849) in materia di lotta al riciclaggio, all'articolo 35, prevede che la segnalazione di operazioni sospette sia considerata sempre tardiva se avviene dopo 30 giorni dal compimento dell'operazione (articolo 35, comma 2) rischiando di rendere completamente inefficace lo strumento della segnalazione suddetta;

ritenuto che la disciplina vigente del decreto legislativo n. 231 del 2007, all'articolo 41, dispone invece che l'invio della segnalazione avvenga appena l'intermediario si accorge di un'anomalia, cosa che può emergere anche molti mesi dopo grazie al raffronto ex post con altre operazioni o in seguito allo svolgimento di indagini e senza che tale tipo di segnalazione sia considerata tardiva e dunque sanzionata;

considerato che l'articolo 58, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto dispone che le segnalazioni tardive, ai sensi dell'articolo 35, siano sempre punite con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore

dell'operazione non segnalata o tardivamente segnalata con l'inevitabile conseguenza che, una volta scoperta l'operazione sospetta, il soggetto obbligato non provvederà alla segnalazione per evitare la sanzione pecuniaria;

ritenuto che il provvedimento in esame esclude dagli obblighi di segnalazione alcune categorie di attività amministrative svolte da pubbliche amministrazioni che tuttavia dispongono di informazioni utili ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che permettono alle pubbliche amministrazioni di identificare attività e soggetti con i quali le stesse vengono in contatto;

considerato che nel provvedimento in esame non è chiaro il mantenimento del legame di funzionalità tra le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore e l'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati contenuti negli archivi informatizzati già istituiti presso i soggetti vigilati (AUI);

ritenuto che il provvedimento dispone che l'irrogazione delle sanzioni provenga dall'autorità di vigilanza di settore senza specificare il soggetto irrogante;

considerato che non è specificato in cosa consista la vigilanza rafforzata sul-

l'adempimento dell'obbligo di segnalazione e non è estesa ad alcuni soggetti che sarebbe necessario comprendere, quali i pubblici ufficiali;

ritenuto che, nel caso degli istituti di credito e degli intermediari finanziari il provvedimento dispone che le sanzioni per omessa segnalazione vengano irrogate ai dipendenti autori dell'omissione e non dell'istituto in cui prestano servizio,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia previsto che la tardività delle segnalazioni sia determinata a partire dal momento in cui emergono gli elementi di sospetto;

b) sia previsto un meccanismo sanzionatorio per i soggetti obbligati che non effettuano la segnalazione entro il termine di 15 giorni, a partire dal momento in cui emergono gli elementi di sospetto;

c) l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« ART. 10.

(Pubbliche amministrazioni).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni.

2. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative svolte dalle pubbliche amministrazioni.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne,

proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti la propria attività, incluse le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza. La UIF in apposite istruzioni adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria individua i dati e le informazioni da trasmettere le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »

d) il comma 4 dell'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuati gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, e sono specificate le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività. »

e) il comma 9 dell'articolo 62 sia sostituito dal seguente:

«9. È fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta e di esecuzione del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c)».

f) il comma 1 dell'articolo 65 sia sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, e dal comma 10 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di cui al presente decreto».

g) sia eliminato il comma 10 dell'articolo 65

h) l'articolo 58 sia sostituito dal seguente:

« ART. 58.

(Inosservanza degli obblighi di segnalazione).

1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro fino a un milione di euro ovvero, se inferiore, fino al 40 per cento del valore dell'operazione sospetta non segnalata.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

3. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della

stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.

4. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 200.000 euro».

i) il comma 3 dell'articolo 34 sia sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo»;

l) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 1), capoverso 1.1, siano soppresse le parole: «di capoluogo di provincia» e siano aggiunti i seguenti punti:

«1.9 pubblici ufficiali;

1.10 amministratori delle società municipalizzate;

1.11 Dirigenti delle aziende sanitarie locali».

m) all'articolo 35, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «finanziamento del terrorismo» siano aggiunte le seguenti: «ovvero che i fondi siano i proventi di attività criminali».

Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che venerdì 28 aprile, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modifi-

cata dal Senato, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ».

Avverte, quindi, che sono state presentate proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato*), inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 15 maggio prossimo. Avverte, altresì, che due proposte emendative presentate, rispettivamente, dal deputato Coppola e dalla deputata Lorefice non saranno pubblicate poiché irricevibili ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del Regolamento, in quanto non vertenti sulle modificazioni apportate dal Senato né conseguenti alle modifiche effettuate dal Senato.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, precisa che il gruppo di Forza Italia ha ritenuto di non presentare emendamenti. Al riguardo, sottolinea che sul provvedimento in esame si assiste a una « disfida » tra tre diverse visioni presenti all'interno del Partito Democratico, rappresentate dalle posizioni espresse al Senato e presso le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. Il suo gruppo si riserva,

quindi, di valutare gli sviluppi dei lavori, per verificare quale delle posizioni assunte dal Partito Democratico risulterà prevalente nel dibattito interno al gruppo, dibattito legittimo ma che, di fatto, sta bloccando l'approvazione definitiva di un importante provvedimento. All'esito dei lavori delle Commissioni riunite in sede referenti, dunque, il suo gruppo valuterà l'atteggiamento da tenere nel prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replicando al deputato Palmieri, precisa di intervenire non a nome del gruppo Partito democratico, bensì in sostituzione della relatrice per la II Commissione, onorevole Campana. Richiama, quindi, l'attenzione sulla particolare complessità del provvedimento in discussione, ritenendo fuori luogo, contrariamente a quanto testé asserito dal collega Palmieri, fare riferimento ad una pluralità di posizioni distinte tra parlamentari dello stesso gruppo o tra Commissioni. Ciò premesso, rammenta che all'esame della Commissione giustizia, via era, inizialmente, la sola proposta di legge Campana C. 1986, successivamente abbinata alla proposta di legge C. 3139, nel frattempo approvata dal Senato e riassegnata alle Commissioni riunite II e XII, essendo stata, in origine, assegnata alla sola Commissione XII. Rammenta, inoltre, che, nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite II e XII delle predette proposte di legge, si era ritenuto di prevedere non una fattispecie di reato a sé stante, quanto, piuttosto, una serie di circostanze aggravanti speculari a quelle già previste per il reato di *stalking*. Nel ricordare, altresì, che, in sede referente, presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento è stato esaminato, in prima lettura dalla 7^o Commissione e, in seconda lettura, dalla 1^o Commissione, fa notare come, a suo avviso, vi sia stata, tra le due Camere, una sostanziale « sfasatura » nell'assegnazione del provvedimento medesimo. Evidenziando come la Commissione Giustizia tenesse particolarmente ad af-

frontare la questione del *cyberbullismo* anche sotto il profilo penale, anche alla luce dei più recenti fatti di cronaca ritiene, tuttavia, come su tale tema debba prevalere la ragionevolezza e non una logica di lotta tra opposte fazioni e che, per tali ragioni, sia necessario approvare il testo licenziato dal Senato.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, deputata Campana, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Sottolinea che i deputati del Partito Democratico della Commissione Affari sociali hanno rinunciato alla presentazione di emendamenti, ritenendo preferibile approvare definitivamente il testo licenziato dal Senato in terza lettura. Osservando che alcune proposte emendative apparirebbero meritevoli di una discussione più ampia al fine di apportare possibili miglioramenti al testo in esame, ribadisce l'opportunità di evitare un'ulteriore lettura da parte del Senato, anche alla luce della conclusione oramai non lontana della presente legislatura. Nel rilevare che probabilmente vi sono state alcune incomprensioni nel confronto tra Camera e Senato per quanto riguarda l'esame del provvedimento in oggetto, ritiene che sia fondamentale l'entrata in vigore della legge prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, rispondendo in tal modo alle richieste provenienti dalle famiglie e dagli operatori del settore. Ricorda che il testo affronta un problema molto sentito, anche perché si moltiplicano gli episodi che rendono necessario un intervento legislativo in materia di cyberbullismo.

In conclusione, reitera la richiesta di ritirare le proposte emendative, segnalando l'esigenza di fare prevalere un senso di responsabilità, al fine di evitare che nella ricerca di possibili perfezionamenti si finisca per vanificare il lavoro finora svolto dalle due Camere.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme al relatore, condividendo le motivazioni da questi addotte.

Delia MURER (MDP) osserva che anche il suo gruppo non ha presentato emendamenti, ritenendo necessaria l'approvazione della legge prima dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Rilevando che sarebbe stato utile un dibattito più ampio sull'argomento, segnala che alcuni aspetti si potranno affrontare anche attraverso l'esame di provvedimenti diversi da quello in discussione.

Preannuncia, in conclusione, un voto contrario su tutti gli emendamenti.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel ricordare di avere manifestato un atteggiamento durissimo contro gli emendamenti presentati dalla maggioranza nel corso della seconda lettura alla Camera, che hanno danneggiato a suo avviso la possibilità di approvare una legge utile e corretta in tempi ragionevoli, rileva che, poiché ora si sta concretizzando la possibilità di approvare senza modifiche il testo licenziato dal Senato in terza lettura, il suo gruppo ritira le proposte emendative presentate, per facilitare l'approvazione della legge. Precisa che il Movimento 5 Stelle ha presentato tali proposte in quanto non è stato possibile capire in anticipo se la maggioranza avesse o meno l'intenzione di modificare nuovamente il testo, ritenendo utile, nella prima ipotesi, proporre alcuni limitati interventi correttivi al testo in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel condividere le ragioni che hanno indotto i relatori e il rappresentante del Governo a

chiedere il ritiro di tutte le proposte emendative presentate, rileva che quello in discussione appare un buon testo, reputando in ogni caso ottimo quello licenziato dalla Camera in seconda lettura, grazie soprattutto al lavoro svolto dai relatori. Nel rilevare che il Senato non ha condiviso l'impostazione data dall'altro ramo del Parlamento, ribadisce che a suo avviso sarebbe stato invece opportuno ampliare l'ambito di efficacia del provvedimento, estendendone l'applicabilità anche ai maggiorenti e al bullismo in generale e introducendo norme di carattere penale, sotto forma di nuove circostanze aggravanti per un reato già esistente nel nostro ordinamento. Auspica, pertanto, che tali aspetti possano essere affrontati con altri provvedimenti, anche nella prossima legislatura, adottando per il momento un testo che, pur senza stravolgere quello approvato dalla Camera nella precedente lettura, ne limita tuttavia la portata.

Donatella FERRANTI, *presidente per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative 1.5, 1.6, 2.5, 3.2, 3.7, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3 e 7.03, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che la proposta di legge in titolo sarà trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: il fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini della presente legge, con il termine « bullismo » si intende ogni atto o comportamento, aggressivo o molesto, diretto o indiretto, verbale, fisico o psicologico, intenzionale e reiterato, da parte di un minore o di un gruppo di minori, in danno di una o più vittime minorenni, percepite come più deboli;*

b) *all'articolo 3, prima delle parole: del cyberbullismo, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

c) *all'articolo 4, prima delle parole: del cyberbullismo, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

d) *all'articolo 5, prima delle parole: di cyberbullismo, ovunque ricorrono, inserire le seguenti: di bullismo e;*

e) *al titolo, dopo le parole: il fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.*

1. 4. Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Mantero, Nesci, Dall'Osso.

Al comma 1, dopo le parole: il fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 del medesimo articolo con il seguente: 2. Ai fini della presente legge, si intende: a) con il termine « bullismo »: l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima; b) con il termine « cyberbullismo »: qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati alla lettera a) e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.;*

b) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto, aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

2) *al comma 2, dopo le parole: per il contrasto e la prevenzione aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

3) *al comma 4, dopo le parole: prevenzione del fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

4) *al comma 5, dopo le parole:* sensibilizzazione sul fenomeno *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

5) *al comma 6, dopo le parole:* per la prevenzione e il contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e.;

c) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* per la prevenzione e il contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

2) *al comma 2, dopo le parole:* nella prevenzione e nel contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

3) *al comma 3, dopo le parole:* di prevenzione e di contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

4) *al comma 4, dopo le parole:* azioni integrate di contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

5) *al comma 6, dopo le parole:* vittime di atti *aggiungere le seguenti:* di bullismo e;

d) *all'articolo 5:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* conoscenza di atti *aggiungere le seguenti:* di bullismo e;

2) *al comma 2, dopo le parole:* riferimenti a condotte *aggiungere le seguenti:* di bullismo e.

1. 5. Coppola.

Al comma 1, dopo le parole: il fenomeno *aggiungere le seguenti:* del bullismo e.

1. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: Ciascun minore ultraquattordicenne *con le seguenti:* Chiunque, anche minore di età.

2. 5. Santerini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti ai quali è avanzata l'istanza di tutela di cui al comma 1 adottano sistemi di sicurezza e protezione di *default*, adattati sulla base dell'età dell'utente, come definiti dal comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. 3. Nesci, Mantero, Loreface, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può attivare, per finalità riparative, l'istanza di cui al presente articolo. Il titolare del trattamento o il gestore di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette, senza indugio, al minore ultraquattordicenne nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, l'istanza effettuata dall'autore degli atti nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale che lo riguardi.

2. 4. Loreface, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una rappresentanza degli insegnanti e un'*équipe* di assistenti sociali e psicologi.

3. 1. Baroni, Loreface, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 7. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole: prevenzione del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 4, dopo le parole: di prevenzione del fenomeno del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 5, dopo le parole: sensibilizzazione sul fenomeno del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 5. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 6, dopo le parole: contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 2017-2019 *aggiungere le seguenti:* , anche integrando l'offerta formativa con l'etica digitale, la cultura dell'inclusione e il rispetto delle differenze.

4. 1. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni, Colonnese, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

Al comma 1, dopo le parole: e il contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

4. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, dopo le parole: e nel contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

4. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 3, dopo le parole: e di contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

4. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 4, dopo le parole: di contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

4. 5. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 6, dopo le parole: di atti di *aggiungere le seguenti:* bullismo e di.

4. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di atti di aggiungere le seguenti: bullismo e di.

- 5. 2.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, dopo le parole: a condotte di aggiungere le seguenti: bullismo e di.

- 5. 3.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'istituzione di centri di ascolto psicologico ovvero uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia e i loro coetanei.

- 5. 1.** Loreface, Mantero, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: 203.000 euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 203.000 euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

- 6. 1.** Baroni, Loreface, Mantero, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 8.

(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori).

1. All'articolo 612-bis del codice penale:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: « ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia ».

2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: « utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 612-bis, ».

- 7. 03.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo 49

RISOLUZIONI:

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.
7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 49

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2017.

Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 maggio 2017 — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 16.15.

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che le Commissioni avrebbero dovuto procedere nella seduta odierna alla deliberazione delle risoluzioni in discussione. Sottolinea, tuttavia, che il Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta in quanto tutti i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico sono impegnati in altre sedi istituzionali.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), sottolineato che la discussione delle risoluzioni si protrae da tempo e che sono stati presentati nelle precedenti sedute i testi riformulati di entrambe le risoluzioni, chiede di verificare se sia possibile rinviare a domani la seduta odierna in modo da concludere l'esame degli atti di indirizzo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che comunicherà al Governo la richiesta del collega Fragomeli. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Ispettorato generale della Sanità militare (IGESAN) presso lo Stato Maggiore della Difesa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli, recanti Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza 51

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2017.

Audizione di rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Ispettorato generale della Sanità militare (IGESAN) presso lo Stato Maggiore della

Difesa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli, recanti Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	53
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	53
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	68
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	53
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragonelli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4287 e delle petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252</i>)	53
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	57
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	79
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Emendamenti C. 3785 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	80

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	81

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 394.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la relatrice ha presentato una nuova proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Emanuele COZZOLINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo

sulla proposta di parere della relatrice, frutto della collaborazione dei gruppi e della comune volontà di porre le condizioni per dare attuazione agli impegni della risoluzione già approvata dalla Commissione in materia.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia la relatrice e i deputati che hanno collaborato attivamente alla stesura del parere, apprezzabile anche perché implementa la risoluzione approvata in Commissione sul tema dei vigili del fuoco discontinui.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscichio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128

Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Atorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4287 e delle petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 4287 Marco Meloni, recante « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'eliminazione della disciplina speciale per i capilista ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica inoltre che, come preannunciato in Ufficio di Presidenza, sono state assegnate alla I Commissione le seguenti petizioni: n. 508, in cui si richiede la riforma della legge elettorale con l'introduzione di un sistema uninominale maggioritario a doppio turno, la scelta dei candidati attraverso elezioni primarie e la decadenza dei parlamentari che aderiscono a un gruppo politico diverso da quello di elezione; n. 515, in cui si richiede la riforma della legge elettorale con

l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno analogo quello vigente in Australia; n. 892, in cui si richiedono nuove norme in materia di candidature alle elezioni e il divieto di sostenere spese di propaganda elettorale; n. 896, in cui si richiede l'introduzione del voto di preferenza nella legge elettorale; n. 919, in cui si richiede l'introduzione di un nuovo sistema elettorale, denominato « uniproporzionale »; n. 1182, in cui si richiede l'introduzione di un sistema elettorale proporzionale; n. 1251, in cui si richiede l'introduzione di un sistema elettorale proporzionale senza soglia di sbarramento; n. 1252, in cui si richiede l'introduzione di un sistema elettorale in cui non siano previsti premi di maggioranza, capilista bloccati, né candidature multiple.

Poiché tali petizioni vertono sulla stessa materia delle proposte di legge all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che una buona dose di realismo debba essere alla base del lavoro della Commissione su un tema così delicato. Si sta infatti verificando quanto da lui previsto, vale a dire la necessità di un approfondimento a causa di una situazione contingente, quali le elezioni primarie del Partito democratico. Approfondimento necessario per consentire alle forze politiche di esprimere le proprie posizioni nelle sedi consone, quali la Commissione e il Parlamento, e non nel corso di trasmissioni televisive. Ritiene, quindi, che in questo momento sia difficile principalmente per il relatore predisporre un testo che si baserebbe su dichiarazioni rese ai mezzi di comunicazioni di massa, ma non riportate nel dibattito in Commissione. A suo avviso è necessaria una settimana di tempo prima della presentazione del testo base per permettere al Partito democratico di esprimere compiutamente la propria posizione dopo le elezioni primarie, così come anche ad altri gruppi, che non si sono ancora espressi con chiarezza. Presentare adesso un testo che correrebbe il

serio rischio di essere smentito non sarebbe sicuramente costruttivo. Chiede in conclusione di rinviare di una settimana la presentazione della proposta di testo base da parte del relatore.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ritiene che spetti al Partito democratico e non ad altri soggetti politici assumersi la responsabilità di richiedere un ulteriore margine temporale in vista di approfondimenti da svolgere ai fini dell'elaborazione di un testo. Invita quindi il Partito democratico a definire la propria posizione su tale questione, chiarendo se è nelle condizioni o meno di rispettare la tempistica già definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) ritiene che non sia necessaria una dichiarazione del rappresentante del Partito democratico per capire che è necessario maggior tempo per costruire un testo il più condiviso possibile in una cornice politica il cui luogo fisico più consono è la Commissione. Una cornice politica che deve essere prima di tutto condivisa dalle forze che costituiscono la maggioranza. In quest'ottica reputa ragionevole il rinvio di una settimana per la presentazione della proposta di testo base. Ritiene che il provvedimento debba in ogni caso essere portato all'esame dell'Assemblea per il 29 maggio, ma con la garanzia di un confronto autentico e con tempi congrui per la discussione e l'esame degli emendamenti.

Andrea CECCONI (M5S) fa presente che la programmazione dei lavori della Commissione è già stata puntualmente definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proprio al fine di rispettare la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, rispetto alla quale, a suo avviso, anche a fronte delle ultime considerazioni svolte dal Presidente della Repubblica, non sarebbero ammissibili ulteriori rinvii. Fa presente che il suo gruppo potrebbe anche acconsentire ad un rinvio

di qualche giorno per la presentazione di un testo, purché tale richiesta venga formulata espressamente dal Partito democratico e non pregiudichi il rispetto dei tempi di programmazione dei lavori già concordati. Fa presente, in particolare, che, quanto al termine per la presentazione degli emendamenti, non sarebbe opportuno andare oltre la data del 15 maggio. Altrimenti, sarebbe necessario, a suo avviso, convocare quanto prima un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il compito di definire una nuova organizzazione dei tempi, alla luce delle sopravvenute esigenze di approfondimento.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva che sarebbe stato più serio se il Partito democratico avesse legittimamente chiesto un rinvio della discussione sulla legge elettorale a dopo lo svolgimento delle proprie elezioni primarie. Richiesta alla quale nessuno si sarebbe potuto obiettivamente opporre. Si è invece dato vita a una pantomima da lui ritenuta inaccettabile, dove il Partito democratico non si prende le proprie responsabilità e anzi scarica, per voce del suo segretario, sulle altre forze politiche le cause dei ritardi dei lavori della Commissione. È un atteggiamento poco trasparente e si associa, quindi, alla richiesta che sia il Partito democratico, assumendosi le proprie responsabilità, ad avanzare la richiesta di un rinvio di una settimana della presentazione del testo base e ad esprimere la propria posizione, che si augura coerente con quella espressa al di fuori delle aule parlamentari. Si pone il problema, poi, nel caso di rinvio, di come rispettare il termine del 29 maggio per l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, termine ineludibile, a suo avviso, dopo l'intervento del Presidente della Repubblica. Se, quindi, andrà mantenuta la scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, dovranno essere però garantiti tempi congrui per la discussione in Commissione. Si chiede quindi come possano essere conciliate le due cose e rispettato il calendario già stabilito. Rileva, quindi, che

il testo base debba essere adottato per la fine di questa settimana e nel contempo osserva che è inderogabile che il partito Democratico esprima la propria posizione.

Emanuele FIANO (PD), associandosi alla richiesta formulata dal deputato Sisto, giudica utile che la Commissione benefici di una ulteriore settimana per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, ai fini dell'elaborazione di un testo efficace. Appare opportuno, a suo avviso, mettere il Parlamento nelle condizioni di svolgere pienamente il proprio ruolo in tale delicata materia. In risposta a talune considerazioni svolte nel dibattito, fa notare che anche gli esponenti di altri gruppi politici hanno rilasciato in materia di legge elettorale dichiarazioni pubbliche al di fuori del Parlamento, come è normale che avvenga in una democrazia. Quanto ad ipotesi di cambiamenti in ordine alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, fa notare che spetta alla Conferenza dei presidenti dei gruppi eventualmente assumere determinazioni al riguardo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, evidenzia come sia stato ragionevole continuare la discussione in Commissione, al fine di permettere ai gruppi di precisare le proprie posizioni o di chiedere ulteriore tempo di riflessione. In questa chiave, rileva come la richiesta di rinvio, sostenuta da tre gruppi – Partito democratico, Forza Italia e Alleanza popolare – la cui consistenza numerica è complessivamente maggioritaria sia alla Camera che al Senato – renda irragionevole presentare un testo oggi o nella seduta di domani. Concorda con i deputati Cecconi e D'Attorre sulla necessità di stabilire tempi congrui per il prosieguo dell'esame, questione che sarà discussa nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per domani, giovedì 4 maggio. Crede infatti sia più costruttivo tenere la riunione dell'Ufficio di presidenza nei tempi previsti e non svolgerla subito, per poter elaborare una proposta compiuta in base alla programmazione dei lavori della Com-

missione e dell'Assemblea. In conclusione ribadisce come non sia possibile non accedere alla richiesta avanzata di rinvio di una settimana per la presentazione della proposta di testo base.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo per una precisazione, fa notare che un eventuale slittamento dei tempi di esame inizialmente previsti potrebbe mettere in discussione il rispetto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ipotesi rispetto alla quale coloro che chiedono tale rinvio dovrebbero assumersi in pieno la responsabilità.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, nel replicare al deputato D'Attorre, svolge due considerazioni. Prima di tutto condivide che debba esserci uno svolgimento dei lavori ordinato e ricorda di non aver apprezzato la procedura adottata per *l'Italicum*. Osserva poi che per garantire la parlamentarizzazione del dibattito occorre evitare che il testo sia elaborato al di fuori della Commissione. Ritiene invece necessario che le forze politiche esprimano le proprie posizioni e le proprie preferenze attraverso un confronto nella sede propria della Commissione, che possa consentire la predisposizione di un testo base utile al prosieguo dei lavori.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) intervenendo per una precisazione, evidenzia la necessità che siano rese esplicite le posizioni dei gruppi riguardo ad eventuali richieste di slittamento dei tempi di esame, affinché siano chiare le responsabilità di una eventuale mancata conclusione dell'*iter*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, comprende la posizione del deputato Gigli, ma la sua preoccupazione è legata in questo momento, più che ad attribuire responsabilità, alla necessità di assicurare che per il 23 maggio si giunga all'approvazione di un testo largamente condiviso da inviare alle Commissioni competenti in sede consultiva per

l'espressione dei loro pareri. I passaggi successivi non possono al momento essere previsti.

Cristian INVERNIZZI (LNA) auspica che il Partito democratico chiarisca i motivi per i quali chiede un allungamento dei tempi di esame, precisando i punti specifici sui quali richiede un supplemento di riflessione. Osserva che il suo gruppo è pronto a dare battaglia affinché si proceda speditamente lungo l'iter di esame.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) desidera intervenire per fornire una corretta interpretazione dei motivi per i quali ha avanzato la richiesta di rinvio di una settimana della presentazione della proposta di testo base da parte del relatore. Condivide le affermazioni del deputato Gigli, ma ritiene che allo stato attuale qualsiasi testo potrebbe essere bloccato dai paletti posti dal Partito democratico. Meglio, quindi, aspettare una settimana, permettere al Partito democratico di esprimere la propria posizione e giungere alla presentazione di una vera proposta. E, quindi, la sua un'utile proposta di rinvio nell'ottica della strada, più volte indicata, di elaborare un testo condiviso che abbia il consenso per essere approvato sia alla Camera che al Senato.

Matteo MAURI (PD) non ritiene opportuno nella seduta odierna soffermarsi nel dettaglio sulle questioni che richiedono ulteriori approfondimenti da parte del suo partito, attesa la complessità della materia, sulla quale occorre ragionare con una visione d'insieme. Giudica utile che il relatore benefici delle elaborazioni svolte in tale ulteriore lasso di tempo per poter elaborare, nel minor tempo possibile, un testo ampiamente condiviso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

C. 3891, approvata dal Senato e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame – approvato dal Senato l'8 giugno 2016 e non modificato dalla Commissione di merito – intende, in particolare, rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che negli ultimi anni hanno assunto dimensioni preoccupanti.

Ricorda che la proposta di legge, composta di sei articoli, ha origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali che, istituita al Senato il 3 ottobre 2013, ha terminato i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con l'approvazione all'unanimità di una relazione finale. Pur manifestandosi con diverse modalità (la citata relazione rife-

risce di aggressioni, minacce via email, via telefono o sui *social network*, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima nel suo ruolo di amministratore locale.

Osserva che sostanzialmente si tratta di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione. Nella prassi, dall'assenza di un reato *ad hoc* è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illecite poste a tutela di beni individuali, senza considerare adeguatamente la plurioffensività di tali condotte. La stessa contestazione delle intimidazioni *ex* articolo 336 del codice penale non consente comunque di distinguere tra amministratore locale e altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, apparendo inadeguata – all'esito delle audizioni della Commissione d'inchiesta parlamentare – a cogliere quel *quid pluris* delle funzioni svolte dall'amministratore locale come parte di un organo politico e legittimo rappresentante della comunità locale. Analoga considerazione può essere fatta per l'eventuale applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61, n. 10, del codice penale. La fattispecie più vicina a quella di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali risulta essere quella di cui all'articolo 338 del codice penale «Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario» che, attualmente, punisce con la reclusione da uno a sette anni: chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività (primo comma); chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'es-

cuzione dei servizi (secondo comma). Anche il ricorso all'articolo 338 per contestare le intimidazioni agli amministratori locali risulterebbe però inadeguato quando il soggetto leso non sia il corpo nella sua interezza o qualora il singolo destinatario non abbia poteri di rappresentanza (come invece il sindaco). Alle criticità indicate ha inteso rispondere il provvedimento in esame, che all'articolo 1 novella il citato articolo 338 del codice penale adattandone, anzitutto, il contenuto del primo comma alle esigenze di tutela degli amministratori locali mediante il riferimento anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario» (o di una «qualsiasi pubblica autorità» costituita in collegio). Non mutando la sanzione (reclusione da uno a sette anni), la nuova disposizione, alla cui nuova formulazione allargata è adeguata la rubrica, tutela quindi i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale. La fattispecie di cui all'articolo 338 del codice penale consente la procedibilità d'ufficio per gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, mentre i limiti edittali previsti (reclusione da uno a sette anni) permettono, per tali illeciti, sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende inoltre, applicabili agli illeciti di cui all'articolo 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale cioè un aumento di pena (fino a un terzo *ex* articolo 64 del codice penale) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. Un nuovo comma dell'articolo 339 del codice penale viene, poi, aggiunto dopo il primo per sanzionare con la stessa pena quella tipologia di atti intimidatori che hanno in comune l'obiettivo di piegare la volontà dell'amministratore. Si tratta di illeciti che la citata Commissione d'inchiesta ha certificato assumere grande rilevanza sul piano quantitativo. In base al nuovo

comma, soggiace alla stessa pena prevista dal primo comma chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Pertanto, la disposizione riguarda: le condotte poste in essere prima dell'adozione di un provvedimento, tanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ottenere un provvedimento, anche legislativo, favorevole, quanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ostacolare o impedire l'emissione di un provvedimento, anche legislativo, sfavorevole; le condotte poste in essere dopo l'adozione di un provvedimento ovvero sia i casi di violenza o minaccia – di natura ritorsiva – in danno dell'amministratore locale a causa dell'avvenuto rilascio o adozione di un provvedimento, anche legislativo. Il riferimento del nuovo comma anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori. Il nuovo comma dell'articolo 339 del codice penale risulta essere una specificazione della fattispecie già prevista dal primo comma: le varie condotte previste sembrano infatti riconducibili all'attuale fattispecie di violenza o minaccia con la finalità di impedirne o turbarne l'attività.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica l'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo nel medesimo il riferimento alla nuova versione dell'articolo 338 del codice penale tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (attualmente, l'arresto in flagranza è facoltativo).

L'articolo 3 aggiunge poi un articolo 339-*bis* al codice penale, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale di alcuni specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'ag-

gravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i seguenti reati: lesioni (articolo 582 del codice penale), violenza privata (articolo 610 del codice penale), minaccia (articolo 612 del codice penale) danneggiamento (articolo 635 del codice penale).

Tanto l'aggravante di cui all'articolo 339-*bis* del codice penale quanto la fattispecie prevista dal nuovo comma dell'articolo 338 del codice penale di cui all'articolo 1 della proposta sanzionano, ma con pene diverse, condotte identiche, cioè la violenza o la minaccia su un amministratore locale successive all'adozione di un provvedimento.

L'articolo 4, modificando l'articolo 393-*bis* del codice penale (Causa di non punibilità), prevede che l'aggravante per gli atti intimidatori ritorsivi di cui all'articolo 339-*bis* non trovi applicazione quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa all'intimidazione eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Attualmente, la causa di non punibilità riguarda la fattispecie base (articolo 338 del codice penale) e quella aggravata (articolo 339 del codice penale) di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

L'articolo 5 intende sanzionare anche gli atti intimidatori nei confronti di aspiranti consiglieri comunali; si tratta quindi di illeciti di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali. È, a tal fine, integrata la formulazione dell'articolo 90 del Testo Unico sulle elezioni amministrative comunali (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) per estendere le sanzioni ivi previste – reclusione da due a cinque anni e multa da 309 a 2.065 euro – anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali. In virtù della clausola di rinvio al testo unico contenuta nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 108 del 1968, le sanzioni per le elezioni comunali si applicano anche alle elezioni regionali. Per quanto riguarda le elezioni della Camera e del Senato, si ricorda il contenuto – non coincidente con quello

dell'articolo 90 del testo unico del 1960 – dell'articolo 100 del testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957), applicabile anche per il Senato.

L'articolo 6 affida a un decreto del Ministro dell'interno l'obiettivo di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto. Spetta a tale decreto definire la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015.

L'articolo 6 attribuisce all'Osservatorio alcuni compiti: il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali, anche mediante apposita banca dati; *b*) la promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte a supporto agli amministratori locali vittime di intimidazioni; la promozione di iniziative di formazione per gli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni. Sono pertanto disciplinate con legge composizione e modalità di funzionamento di un organismo non istituito con legge. Lo stesso articolo precisa, infine, la neutralità finanziaria derivante dalle attività dell'Osservatorio, come definite dal decreto di attuazione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che l'oggetto del provvedimento è riconducibile alle materie: sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione), ordinamento penale e norme processuali (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Teresa PICCIONE (PD) esprime apprezzamento per una norma a suo avviso utile specialmente nel Sud dell'Italia, da dove lei proviene, e dove si sta assistendo alla reiterazione di atti di intimidazione nei confronti di amministratori comunali. Ri-

corda come il suo partito, in base al proprio statuto e alla propria Carta dei valori, si sia costituito parte civile in un processo per atti di intimidazione nei confronti di un consigliere comunale appartenente al Partito democratico medesimo. Ritiene, infine, che tali atti costituiscano un'offesa collettiva contro le istituzioni.

Giuseppe LAURICELLA (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine agli effetti del provvedimento rispetto a fattispecie eventualmente verificatesi all'interno di un consiglio comunale, in relazione a condotte – tra cui richiama, ad esempio, le diffamazioni o le ingiurie – che coinvolgono suoi componenti.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, dopo aver ribadito che lo scopo del provvedimento è quello di tener conto del carattere plurioffensivo di talune condotte criminali, che, oltre a mettere a rischio l'integrità dell'individuo e dei suoi beni, minacciano il buon andamento della pubblica amministrazione, fa notare che l'ipotesi prospetta dal deputato Lauricella, inizialmente contemplata dal provvedimento sulla base di disposizioni tuttavia successivamente espunte nel corso dell'iter, ricadrebbe, allo stato, nel campo di applicazione di altre norme penali vigenti, che disciplinano, ad esempio, i casi di ingiuria.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.

Emendamenti C. 3785 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti 1.200 (*nuova formulazione*) e 1.201 della Commissione, e i subemendamenti 0.1.201.1 Molteni e 0.1.070.200 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

C. 2801 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge in esame – composto di 4 articoli – riguarda la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, fatti a Strasburgo, rispettivamente il 24 giugno e il 2 ottobre 2013, recanti entrambi emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Convenzione EDU), ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il contenuto del Protocollo n. 15 consta di un preambolo e 9 articoli. L'articolo aggiunge un nuovo «considerando» alla fine del preambolo della Convenzione europea sui diritti umani, nel quale si ribadisce la primaria responsabilità delle Parti contraenti, in conformità al principio di sussidiarietà, nel garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione medesima e nei suoi Protocolli. Si ribadisce altresì che le Parti contraenti godono di un margine di apprezzamento nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, sotto il controllo della Corte europea dei diritti umani. L'articolo 2 aggiunge un paragrafo dopo il paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione, dedicato alle condizioni per l'esercizio delle funzioni di giudice della Corte europea dei diritti umani: in base alla nuova formulazione, i candidati dovranno avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista dei tre candidati di ciascuna Parte contraente deve pervenire all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, come previsto dal successivo articolo 22 della Convenzione. L'articolo 3 prevede la soppressione della parte finale dell'articolo 30 della Convenzione, e segnatamente della possibilità che una delle Parti si opponga alla rimessione alla Grande Camera (*Grande Chambre*) di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Camera della Corte europea, la quale sollevi gravi problemi interpretativi, o la cui soluzione rischi di andare in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte. L'articolo 4 modifica l'articolo 35 della Convenzione, riducendo da sei mesi a quattro mesi dalla sentenza definitiva nazionale il termine di presentazione del ricorso alla CEDU. L'articolo 5 del Protocollo n. 15 in esame sopprime l'ultima parte della lettera b) del paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione, rimuovendo dal giudizio della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente la preoccupazione di non rigettare ricorsi non debitamente esaminati dai tribunali interni. Infine, gli articoli da 6 a 9 contengono disposizioni

finali e transitorie del Protocollo n. 15: depositario del Protocollo sarà il Segretario generale del Consiglio d'Europa, presso il quale verranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione delle Parti contraenti. L'entrata in vigore del Protocollo avverrà il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui tutte le Parti contraenti della Convenzione europea sui diritti umani avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo n. 15. Sono previste altresì disposizioni di carattere transitorio riguardanti i candidati alla carica di giudice, le cause già pendenti per le quali si sia proposta la rimessione alla Grande Camera, la finestra temporale entro la quale poter presentare ricorsi alla Corte europea.

Il Protocollo n. 16, agevolando l'interazione tra giudici nazionali e Corte europea dei diritti dell'uomo sulla base di un modello procedimentale in parte analogo al rinvio pregiudiziale (interpretativo) alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), prevede che le alte giurisdizioni nazionali possano chiedere, nell'ambito di una causa pendente davanti ad esse, pareri consultivi non vincolanti alla Corte europea su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Il Protocollo n. 16 si compone di un preambolo e di 11 articoli. L'articolo 1 prevede che le più alte giurisdizioni di ciascuna Parte contraente, designate come previsto nell'articolo 10 del Protocollo, possono presentare alla Corte europea richiesta di pareri consultivi — che l'articolo 5 precisa essere non vincolanti — su questioni di principio concernenti i diritti e le libertà definiti dal sistema della Convenzione europea e relativi protocolli. Viene altresì specificato che tali pareri consultivi possono essere richiesti solo nell'ambito di una causa pendente dinanzi alla giurisdizione che presenta la domanda, la quale deve altresì motivare la richiesta di parere e produrre elementi di fatto e di diritto emersi nella causa. L'articolo 2 prevede il ruolo centrale della Grande Camera: infatti un

collegio di cinque giudici ad essa appartenenti decide l'accoglimento della richiesta di parere consultivo, motivando l'eventuale rigetto di essa. Il parere consultivo, se la richiesta è accolta, viene poi emesso dalla Grande Camera. Sono previste garanzie per le quali nel collegio e nella Grande Camera siano rappresentate le istanze della Parte richiedente, con la presenza del giudice ad essa riferito o di persona comunque ad essa gradita. L'articolo 3 conferisce al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e alla Parte contraente da cui proviene la richiesta di parere il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze. Peraltro, il Presidente della Corte europea può invitare anche altre Parti contraenti o persone ad esercitare le medesime prerogative. In base agli articoli da 4 a 6 i pareri consultivi emessi dalla Grande Camera sono motivati e pubblicati ed è altresì prevista la *dissenting opinion*. I pareri consultivi, come detto, non sono vincolanti. Le Parti contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del Protocollo in esame come articoli aggiuntivi alla Convenzione europea dei diritti umani. I rimanenti articoli da 7 a 11 del Protocollo in esame contengono le consuete disposizioni finali: depositario del Protocollo sarà il Segretario generale del Consiglio d'Europa. L'entrata in vigore del Protocollo avverrà il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui almeno 10 Parti contraenti della Convenzione europea sui diritti umani avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo medesimo. Il Protocollo non ammette la formulazione di riserve alle sue disposizioni, in difformità a quanto previsto dall'articolo 57 della Convenzione europea dei diritti umani. Peraltro ciascuna delle Parti contraenti, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, con dichiarazione indirizzata al depositario, indica quali siano le autorità giudiziarie nazionali competenti per richiedere pareri consultivi della Corte europea. Come accennato, la procedura consultiva introdotta dal Protocollo ricalca

in parte quella del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale procedura consente – e, in alcuni casi, obbliga – una giurisdizione nazionale di ogni grado di interrogare la Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell'ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta. A differenza delle altre procedure giurisdizionali, il rinvio pregiudiziale non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull'applicazione del diritto europeo. In relazione alle principali differenze tra la procedura consultiva di cui al protocollo n. 16 e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea è soprattutto la non vincolatività delle pronunce a costituire il principale discrimine rispetto alle decisioni sulle questioni pregiudiziali; infatti, la decisione della Corte di giustizia è obbligatoria non solo per la giurisdizione nazionale che ha avviato il rinvio pregiudiziale ma anche per tutte le giurisdizioni nazionali degli Stati membri.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge C. 2801 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 e il relativo ordine di esecuzione. Il Protocollo 15 non è ancora in vigore a livello internazionale: è stato sinora firmato da 44 Stati membri del Consiglio d'Europa, 33 dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica. Neanche il Protocollo 16 è ancora in vigore a livello internazionale: è stato sinora firmato da 18 Stati membri del Consiglio, 7 dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica. L'articolo 2 precisa, in particolare, che piena esecuzione al Protocollo n. 15 è data il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui tutte le Alte parti contraenti la Convenzione dei diritti dell'uomo abbiano espresso il consenso ad essere vincolate dal Protocollo. La piena esecuzione al Protocollo n. 16 (che è, invece, un Protocollo opzionale) è data il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti la Convenzione abbiano

espresso analogo consenso. L'articolo 3 del disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 10 del protocollo n. 16 che prevede che ogni Parte contraente della Convenzione debba indicare al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica quali siano le alte giurisdizioni che possono fare richiesta dei pareri consultivi (non vincolanti) alla Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione EDU e dai suoi Protocolli. Le alte giurisdizioni nazionali che possono presentare alla Grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo le richieste di parere consultivo sono: la Corte di cassazione; il Consiglio di Stato; la Corte dei conti; il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Si tratta quindi di giudici di ultima istanza del processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e militare. L'articolo 3 prevede che il giudice che richiede il parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell'uomo può disporre la sospensione del processo fino alla ricezione del parere stesso. Si tratta dell'introduzione di una nuova ipotesi di sospensione facoltativa del processo, che si aggiunge a quelle già previste dall'ordinamento. L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del disegno di legge, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.**C. 4410, approvata, in un testo unificato, dal Senato.**
(Parere alla VI Commissione).*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che la VI Commissione Finanze ha deliberato di adottare quale testo base per il prosieguo dell'*iter* la proposta di legge C. 4410, approvata dal Senato. Nel corso dell'esame in sede referente il testo non è stato modificato dalla Commissione di merito.

La proposta di legge in esame (articolo 1, comma 1) intende istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, avendo particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. Essa conclude i propri lavori entro un anno (comma 2) dalla sua costituzione, e comunque entro la fine della XVII legislatura, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta (comma 3). La Commissione è istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, che consente a ciascuna Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tale scopo – fra i propri componenti – una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Sono ammesse relazioni di minoranza (articolo 1, comma 3); inoltre il Presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, che è costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Deve essere assicurata la

presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione devono dichiarare, alla presidenza della Camera di appartenenza, di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta (comma 1). Ai sensi del comma 2, i Presidenti delle due Camere, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Il comma 3 chiarisce la composizione dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari) e le modalità di elezione dello stesso (da parte dei commissari a scrutinio segreto). Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Inoltre (comma 4) la Commissione elegge al proprio interno due Vice Presidenti e due Segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

L'articolo 3 elenca le competenze della Commissione.

Essa verifica: gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano; la gestione degli Istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali Istituti la Commissione deve verificare: le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati; i criteri di remunerazione dei manager e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse; la correttezza del collocamento presso il pubblico – con riferimento ai piccoli risparmiatori e in-

vestitori non istituzionali – dei prodotti finanziari, soprattutto quelli ad alto rischio, e con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie; le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca; la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione; l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori; l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

L'articolo 4 disciplina l'attività di indagine della Commissione, che ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione – ferme restando le ordinarie competenze del giudice – si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372). L'articolo 366 del codice penale (Rifiuto di atti legalmente dovuti) punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 a 516 euro chiunque – nominato dall'autorità giudiziaria in qualità di perito, in-

terprete, ovvero custode di cose sequestrate – ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Le stesse pene si applicano a chiunque, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. La sopracitata disciplina si applica a chi è chiamato a testimoniare dinanzi all'autorità giudiziaria, ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o da un'arte (salvi i casi previsti dalla legge, la sua durata varia tra un mese e 5 anni). L'articolo 372 del codice penale (Falsa testimonianza) punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. Si chiarisce (comma 3) che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Ove (comma 4) gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione. La Commissione non può adottare (comma 5) provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode (di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale).

L'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. Essa (comma 1) può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. È la Commissione (comma 2) a stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Ove non costituisca più grave reato (comma 2), la violazione del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Si chiarisce (comma 3) che, salvo il compimento di più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7 dispone (comma 1) la pubblicità delle sedute della Commissione,

salvo diversa decisione della Commissione stessa; l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno (comma 2), approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (comma 3), nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il Presidente effettua le designazioni sentita la Commissione. Inoltre per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro (comma 4). Infine il comma 5 pone il limite alle spese per il funzionamento della Commissione, fissato in 150.000 euro, che sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di proce-

dere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento Camera e l'articolo 25, comma 3, regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri delle Commissioni d'inchiesta e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di

testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2007).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato in attuazione dell'articolo 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e del parere espresso in sede di Conferenza unificata;

osservato che nelle premesse, nella parte in cui si fa riferimento al decreto legislativo n. 177 del 2016, andrebbe valutata l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni di interesse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15 del suddetto decreto, come indicato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere;

considerato che la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e vo-

lontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 del 2015;

considerato che in questo ambito lo schema di decreto legislativo reca, per taluni aspetti, la disciplina dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui;

richiamati, a tal proposito, gli impegni contenuti nella risoluzione 8-00217 Fiano, Cozzolino, Rizzetto, Pili, Menorello, Piccione sullo *status* dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017;

sottolineata l'esigenza che il Governo, nell'esercizio dei poteri delegati, nei limiti posti dai principi e dai criteri direttivi, recepisca gli impegni contenuti nella richiamata risoluzione;

valutato, a tal proposito, con favore l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3), dello schema di decreto in esame che modifica l'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 139 del 2006, nel senso di disporre che gli appositi elenchi ivi previsti siano distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche, vale a dire i cosiddetti discontinui, in linea con uno degli impegni della citata risoluzione 8-00217;

evidenziato però che viene mantenuta la disposizione del medesimo articolo 6, per cui il personale volontario non è legato all'Amministrazione da un rapporto d'impiego;

ricordato che la citata risoluzione 8-00217 prevedeva un impegno per superare, con riferimento ai discontinui richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la suddetta previsione;

rilevato, quindi, che appare necessario inserire alla novella dell'articolo 6, comma 1, un periodo che specifichi che la disposizione in merito all'assenza di un rapporto d'impiego non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche;

osservato che l'articolo 14, comma 2, detta una norma transitoria per l'istituzione dei due elenchi, e che pare necessario coordinarlo con l'articolo 2;

sottolineato che il medesimo articolo 14 richiama come unico requisito per l'iscrizione a tali elenchi, l'iscrizione agli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali, mentre un impegno della citata risoluzione 8-00217 prevedeva come requisito per l'iscrizione all'albo del personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze di questi ultimi (i cosiddetti discontinui) l'iscrizione presso gli elenchi dei comandi provinciali da almeno tre anni e l'aver effettuato non meno di 120 giorni di servizio, prevedendo, nel contempo, che l'elenco fosse ad esaurimento;

evidenziato che appare necessario adeguare la norma transitoria del comma 2 dell'articolo 14 nel senso dell'impegno della risoluzione 8-00217;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 nel senso di includere le aree boscate tra gli oggetti dei compiti di prevenzione ed estinzione degli incendi affidati a Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recependo il trasferimento dal Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri, al medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con mezzi aerei, sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016;

evidenziato che pare opportuno un monitoraggio da parte del Governo del corretto esercizio e della funzionalità della nuova suddivisione di competenze, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;

rilevato, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che al medesimo articolo 1, lettera *a*), andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'inciso « comprese le aree boscate », volto ad integrare il riferimento al « territorio nazionale », con l'inciso « ivi compresi gli incendi boschivi » da inserire dopo la parola « incendi » contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, al fine di mantenere la identica dizione contenuta negli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016, a cui fa esplicito riferimento la relazione allo schema di decreto;

sottolineata la necessità di modificare, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, anche l'articolo 3 del decreto legislativo n. 139 del 2006 relativo al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso di attribuire al medesimo Capo la funzione di componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

valutata altresì l'opportunità, al medesimo articolo 1, di prevedere che, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, il Capo del Corpo nazionale assolva la funzione di coordinamento della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

osservato che l'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, lasciando però invariata la previsione dicotomica tra costituzione *ex novo* di distaccamenti volontari e potenziamento di quelli esistenti: in entrambi i casi si continua a prevedere la possibilità di un apporto delle regioni e degli enti locali ai medesimi;

evidenziato altresì, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che è stato soppresso al novellato comma 1 del citato articolo 4 il riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 concernente « richiami in servizio del personale volontario » e che la soppressione di tale riferimento, a detta del Consiglio di Stato medesimo, potrebbe ingenerare il dubbio che dei distaccamenti volontari possa fare parte anche personale di ruolo;

rilevato, quindi, che andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare al comma 1 del novellato testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, il riferimento al personale reclutato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, valutando altresì l'opportunità di far invece riferimento, come indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, all'articolo 8;

osservato che il comma 3, lettera a), dell'articolo 2 modifica il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevedendo che anche le sanzioni disciplinari applicabili al personale volontario dal Corpo nazionale trovino la

loro disciplina in un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

sottolineato altresì che il comma 6 del medesimo articolo 2 apporta modifiche ai commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ribadendo però al comma 1 la previsione secondo la quale il personale volontario del Corpo Nazionale è assoggettato alle sanzioni disciplinari della censura, della sospensione dai richiami da 1 a 5 anni e della radiazione, mentre invece al comma 2 si fa riferimento al citato regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, in ordine alla « individuazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale »;

preso atto che anche dalle deduzioni fatte dal Consiglio di Stato nel proprio parere, appare plausibile che al regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 si voglia demandare il compito di individuare le condotte illecite ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari irrogabili al personale volontario, e che quest'ultime sono unicamente quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 11;

rilevato che alla luce di quanto sopra esposto appare opportuno, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, valutare di integrare il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 139 del 2006, inserendo prima delle parole « sanzioni disciplinari » l'espressione « condotte che danno luogo all'applicazione delle » od altra equivalente;

evidenziato che l'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto sostituisce l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante « Procedure di prevenzione incendi » e che, in particolare, il comma 2 del suddetto articolo 16 dispone che si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988 n. 400 ad individuare le attività, i locali, i depositi soggetti alle procedure di prevenzione incendi;

osservato che la suddetta disposizione si lega strettamente con la prescrizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 2 dello schema di decreto, dedicato alle sanzioni penali ed alla sospensione dell'attività e che, in particolare, il comma 1 fa riferimento – in relazione all'individuazione dei soggetti titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi – proprio ai decreti del Presidente della Repubblica contemplati nel novellato comma 2 dell'articolo 16;

ricordato, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che in passato la giurisprudenza penale ha ritenuto che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 richiedesse, per l'esatta determinazione delle condotte penalmente rilevanti, la promulgazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo e che in carenza di norma integratrice a cagione della mancata adozione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, la condotta del titolare di un'attività che avesse omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi non potesse assumere i connotati del fatto penalmente rilevante;

sottolineato, quindi, che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, al fine di evitare che l'efficacia preventiva della sanzione penale posta a presidio di condotte omissive foriere di pericolo per la pubblica incolumità possa essere vanificata da eventuali ritardi nella emissione dei decreti di cui al comma 2 del novellato articolo 16, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre nell'articolo nell'ambito dell'articolo 16 una disposizione con cui si specifichi che, fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 medesimo, le attività soggette alle procedure di prevenzione in-

cendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati sulla scorta della versione originaria dell'articolo 16 medesimo;

rilevato che l'articolo 3, comma 9, lettera *b*), apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, rimettendo a un decreto del Ministro dell'interno, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica attualmente previsto, la disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

evidenziato che, alla luce della modifica apportata, appare necessario espungere dal testo vigente del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, le parole: «su proposta del Ministro dell'interno», come indicato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI e quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), con l'eventuale adeguamento della pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in economia e commercio, giurisprudenza e scienze delle comunicazioni, nonché la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato;

preso atto delle osservazioni espresse nel proprio parere dalla Conferenza unificata in merito all'articolo 24 come modificato dall'articolo 4 comma 1 dello schema di decreto;

evidenziato che il medesimo articolo 24, come novellato, al comma 10 salva-guarda comunque tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e altresì le competenze specifiche in materia di soccorso sanitario ed elisoccorso delle Regioni e delle Province autonome;

valutata inoltre l'opportunità di specificare al medesimo comma 10 dell'articolo 24 che sono fatte salve tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e che restano altresì ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario;

rilevata anche l'opportunità di promuovere apposite intese tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per garantire un migliore coordinamento e ripartizione dei rispettivi compiti di soccorso nelle zone montane, in ipogeo e nelle aree impervie;

sottolineato che in varie disposizioni dello schema in esame (ad esempio articolo 3, comma 6 e articolo 4, commi 1 e 3) vengono delineati compiti affidati al Corpo nazionale che richiedono particolari specificità tecniche;

osservato che al proposito rileva in modo particolare l'articolo 4, comma 1, che nel sostituire l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di soccorso pubblico al comma 1 affida al Corpo nazionale la « direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico » mentre al comma 2 specifica le diverse tipologie di interventi;

rilevata la necessità, in relazione ai suddetti interventi – anche alla luce delle disposizioni in materia di pericolo di incidenti rilevanti, connessi con la diffusione o il contatto con sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE recepita dal de-

creto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – e ai servizi di prevenzione degli incendi, di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale con l'inserimento di figure tecniche e specialistiche, quali ad esempio geologi, biologi, chimici, fisici;

osservato che al medesimo articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, andrebbe valutata l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccorritori e di valorizzare, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo;

rilevato che il comma 4 del novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ribadisce la prescrizione (già contenuta nel comma 3 del vigente testo) secondo cui « gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità »;

evidenziato che il comma 2 dell'articolo 24 ricomprende gli interventi ivi descritti nel novero degli interventi di soccorso pubblico più generalmente delineati nel comma 1 della predetta disposizione, appare necessario, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, di estendere il riferimento al comma 2, contenuto nel citato comma 4, anche al comma 1 dell'articolo 24 suddetto;

osservato che l'articolo 5, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 139 del 2006 il nuovo articolo 26-*bis*, rubricato « Formazione »;

rilevato che il comma 4 del nuovo articolo 26-*bis*, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma senza menzionare espressamente il datore di lavoro tra i soggetti destinatari dell'attività di formazione, mentre le disposizioni del suddetto decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, – come interpretate dalla giurispru-

denza – prevedono una responsabilità diretta del datore di lavoro, laddove non proceda a conferire le deleghe in materia di sicurezza, mentre la giurisprudenza penale ritiene non presidiata da sanzione penale la inosservanza all'obbligo di formazione;

sottolineato che appare pertanto necessario aggiungere alla fine del predetto comma 4 le parole: « ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi »;

preso atto che l'articolo 7, comma 2, novella l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006, affidando tra l'altro al Corpo nazionale il compito di provvedere agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento per i veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova;

ricordato con favore che l'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio per il 2017, ha disposto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;

osservato, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere che l'immatricolazione di nuovi veicoli debba essere preceduta da un'attività di programmazione, anche al fine di utilizzare al meglio le suddette risorse stanziare dall'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

evidenziato che al medesimo articolo 7, comma 2, nonché in altri parti del testo si usano i termini « caserma » e « casermaggio » con riferimento a una struttura civile quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevata la necessità di sostituire, all'articolo 7, comma 2, e ovunque ricorrano nel testo, le parole « caserma » e « caser-

maggio », rispettivamente con le locuzioni « sede di servizio » e « servizi di logistica »;

rilevato che l'articolo 7, comma 3, del provvedimento, novellando l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2006, interviene in materia di uniformi e equipaggiamento prevedendo, tra l'altro, la possibilità di fornire i necessari equipaggiamenti a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alla dotazione di dispositivi di protezione e indispensabili ad operare in contesti emergenziali;

rilevato, inoltre, che rimane invece riservata al solo personale che espleti attività operative l'applicazione della previsione che esso sia munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate da apporre sulle uniformi;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di tenere conto, nella definizione della materia delle uniformi, dell'equipaggiamento e dei distintivi – nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili – della necessità di rendere riconoscibile a terzi tutto il personale che opera, anche con funzioni di supporto, in contesti emergenziali;

valutato con favore che l'articolo 8, comma 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, eleva al 35 per cento la riserva di posti disponibili per le immissioni di personale in organico al personale volontario iscritto negli appositi elenchi;

osservato che il novellato comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come rilevato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, non contiene più la disposizione presente nella vigente versione del predetto comma secondo cui « i posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1 » e che appare opportuno valutare se reintrodurre tale previsione;

rilevato che i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sostituiscono rispettivamente l'articolo 12 e l'articolo 16 del decreto legisla-

tivo n. 217 del 2005 e che entrambi riportano al comma 3 tra i requisiti prevalenti a parità di punteggio l'anzianità anagrafica;

sottolineato che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, debba essere valutata l'opportunità di sostituire il termine «anzianità anagrafica» (in astratto suscettibile di una pluralità di interpretazioni) con quello di «maggiore età anagrafica» (ove si voglia dare continuità alla vigente previsione normativa) ovvero – laddove si voglia allineare la predetta disposizione alle prescrizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 – con quello di «minore età anagrafica»;

osservato che agli articoli 8, comma 4, e 10, commi 4 e 5, che modificano rispettivamente gli articoli 21, 119 e 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, appare opportuno valutare se, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, sostituire il riferimento al «10 per cento dei posti messi a concorso», ivi previsto con quello a «un decimo dei posti», al fine di rendere inequivoco che la nuova percentuale di riserva non va computata sul totale dei posti messi a concorso, ma soltanto sul 50 per cento dei medesimi destinati ai soggetti che superino il concorso pubblico per titoli ed esami;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nello schema in esame o in successivi interventi integrativi e correttivi, il requisito del titolo di studio pari almeno al diploma triennale per l'accesso ai concorsi ancora da bandire per il ruolo di vigile del fuoco, salvaguardando i diritti già acquisiti da parte degli idonei in graduatoria di concorso e da parte dei vigili del fuoco volontari presenti negli elenchi di cui all'articolo 14 del presente schema di decreto;

preso atto che alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, iscritto nell'apposito elenco, potrebbe essere anche utilmente impiegato nei ruoli

del personale amministrativo e tecnico (SATI) anche per espletare servizi ausiliari, di supporto, di controllo mezzi e manutentivi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per questi ruoli;

osservato che l'articolo 10, comma 1, ha inserito un comma 2-bis all'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, mediante il quale è stato disposto che per l'assunzione alla qualifica di operatore e di operatore tecnico la selezione avvenga con prelazione in favore del personale volontario del Corpo nazionale che alla data della selezione sia iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi e che abbia effettuato almeno centoventi giorni di servizio;

rilevato che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, andrebbe valutata l'opportunità di inserire dopo la parola «data» e prima della parola «della» l'espressione «di indizione», od altra equivalente, al fine di individuare con certezza il momento in cui devono essere posseduti i predetti requisiti;

valutato con favore l'articolo 11, comma 3, che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, stabilisce che il personale dichiarato totalmente inabile al servizio operativo transiti, a domanda, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, mantenendo lo stesso livello retributivo, e permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio;

osservato al proposito che andrebbe valutata l'opportunità, sotto il profilo dell'economicità e della funzionalità, di reinternalizzare i servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi esternalizzati;

sottolineato che nel medesimo comma 3 del novellato articolo 134 andrebbe valutata l'opportunità, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, di inserire l'indicazione che la norma riguarda esclusivamente il personale di ruolo;

rilevato al riguardo che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere al proposito un adeguato percorso formativo per un corretto reinserimento lavorativo;

osservato che in generale, nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, andrebbe valutata, nell'ottica della semplificazione che è alla base della legge di delegazione, l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: « 2-*bis*. All'articolo 3 del decreto, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *f*) è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3), siano aggiunte, in fine, le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 e »;

3) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sia aggiunto, in fine, il seguente numero: « 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La previsione di cui al precedente periodo, per cui il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione, non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche »;

4) all'articolo 14, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio. »;

5) all'articolo 3, comma 9, lettera *b*), siano aggiunte, in fine, le parole: « ; le parole: » su proposta del Ministro dell'interno » sono soppresse »;

6) all'articolo 4, comma 1, che sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, sia inserita una disposizione che preveda l'adeguamento, in relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico ivi previsti, e dei servizi di prevenzione degli incendi, della pianta organica del Corpo nazionale con l'inserimento di figure tecniche e specialistiche, quali, ad esempio, geologi, biologi, chimici, fisici;

7) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 24, comma 4, le parole: « al comma 2 » siano sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 2 »;

8) all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 26-*bis*, comma 4, siano aggiunte, in fine, le parole: « ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi »;

9) all'articolo 7, comma 2, e ovunque ricorrono nel testo, le parole « caserma » e « casermaggio » siano sostituite, rispettivamente dalle locuzioni « sede di servizio » e « servizi di logistica »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, nelle premesse, nella parte in cui si fa riferimento al decreto legislativo n. 177 del 2016, l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni di interesse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15 del suddetto decreto;

b) valuti il governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, nel senso di prevedere che, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, il Capo del Corpo nazionale assolva la funzione di coordina-

mento della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

c) valuti il Governo l'opportunità di un monitoraggio sul corretto e funzionale esercizio della nuova divisione di competenze e delle forme di coordinamento, anche con riferimento all'uso degli strumenti logistici, tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi, sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e recepito all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame;

d) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, di sostituire l'inciso «comprese le aree boscate», volto ad integrare il riferimento al «territorio nazionale», con l'inciso «ivi compresi gli incendi boschivi» da inserire dopo la parola «incendi» contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 1 del decreto;

e) valuti il Governo all'articolo 1, comma 3, che apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di ripristinare al comma 1 del novellato testo del citato articolo 4, il riferimento al personale reclutato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, valutando altresì l'opportunità di far riferimento più correttamente, come indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, all'articolo 8;

f) valuti il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di integrare il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 139 del 2006, inserendo prima delle parole «sanzioni disciplinari» l'espressione «condotte che danno luogo all'applicazione delle» od altra equivalente;

g) valuti il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di introdurre nell'articolato nell'ambito dell'articolo 16, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, una disposizione con cui si specifichi che, fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 medesimo, le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati sulla scorta della versione originaria dell'articolo 16 medesimo;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere nello schema in esame o in successivi interventi integrativi e correttivi, il requisito del titolo di studio pari almeno al diploma triennale per l'accesso ai concorsi ancora da bandire per il ruolo di vigile del fuoco, salvaguardando i diritti già acquisiti da parte degli idonei in graduatoria di concorso e da parte dei vigili del fuoco volontari presenti negli elenchi di cui all'articolo 14 dello schema di decreto;

i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI, quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa,

j) valuti il Governo, l'opportunità di prevedere possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in giurisprudenza visti i compiti di polizia giudiziaria, nonché a laureati in economia e commercio, e scienze delle comunicazioni, e la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato;

k) valuti il Governo, all'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccorritori, e di rivedere in un'ottica di valorizzazione, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo;

l) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 2, che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di prevedere che l'immatricolazione di nuovi veicoli ivi prevista debba essere preceduta da un'attività di programmazione, anche al fine di utilizzare al meglio le risorse stanziati dall'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disposto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;

m) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 3, che novella l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di tenere conto, nella definizione della materia delle uniformi, dell'equipaggiamento e dei distintivi ivi prevista e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, della necessità di rendere riconoscibile a terzi tutto il personale che opera, anche con funzioni di supporto, in contesti emergenziali;

n) valuti il Governo l'opportunità al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, di ripristinare la disposizione secondo cui « i posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1 »;

o) valuti il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, che sostituiscono rispettivamente l'articolo 12 e l'articolo 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005, di sostituire il termine « anzianità anagrafica » con quello di « maggiore età anagrafica » ovvero con quello di « minore età anagrafica »;

p) valuti il Governo l'opportunità, agli articoli 8, comma 4, e 10, commi 4 e 5, che

modificano rispettivamente gli articoli 21, 119 e 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, di sostituire il riferimento al « 10 per cento dei posti messi a concorso », ivi previsto con quello a « un decimo dei posti », al fine di rendere inequivoco che la nuova percentuale di riserva non va computata sul totale dei posti messi a concorso, ma soltanto sul 50 per cento dei medesimi destinati ai soggetti che superino il concorso pubblico per titoli ed esami;

q) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi;

r) valuti il Governo la possibilità che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, iscritto nell'apposito elenco, possa godere, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, di una specifica preliezione per l'accesso nei ruoli del personale amministrativo e tecnico (SATI) anche per espletare servizi ausiliari, di supporto, di controllo mezzi e manutentivi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per questi ruoli;

s) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 10, comma 1, che ha inserito un comma 2-*bis* all'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, di inserire dopo la parola « data » e prima della parola « della » l'espressione « di indizione », od altra equivalente, al fine di individuare con certezza il momento in cui devono essere posseduti i predetti requisiti;

t) valuti il Governo all'articolo 11, comma 3, che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, interviene con disposizioni di garanzia per il transito, a domanda, di personale dichiarato totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, l'opportunità di prevedere un adeguato percorso formativo;

u) valuti il Governo, al proposito, l'opportunità, sotto il profilo dell'economi-

cità e della funzionalità, di reinternalizzare i servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi esternalizzati;

v) valuti il Governo l'opportunità, nel medesimo comma 3 del novellato articolo 134, di inserire l'indicazione che la norma riguarda esclusivamente il personale di ruolo;

w) valuti il Governo, nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, nell'ottica di semplificazione che è alla base della legge di delegazione,

l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale;

x) valuti il Governo l'opportunità di tenere conto degli ulteriori impegni della risoluzione 8-00217 approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017, se e in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. (C. 3891, approvata dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3891, approvata dal Senato, e abb., recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti »;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente

definite, l'oggetto del provvedimento è riconducibile alle materie « sicurezza », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, e « ordinamento penale e norme processuali », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (C. 2801 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2801 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (C. 4410).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4410, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario »;

osservato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Esame emendamenti
C. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777 A/R

82

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 maggio 2017.

**Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia
di legittima difesa.**

**Esame emendamenti C. 3785-2892-3380-3384-3419-
3424-3427-3434-3774-3777 A/R.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
9.20 alle 9.35 e dalle 13.05 alle 13.35.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di rappresentanti di <i>EuromedRights</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e abb, C. 4325 Caruso ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	85
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	85
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	86
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia. JOIN(2017) 12 final, Annex 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	88

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti di *EuromedRights*.
(*Svolgimento e conclusione*).

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della

Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Ramy SALHI, *direttore dell'Ufficio regionale Maghreb della Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, Naïma HAMMAMI, *Segretaria Generale aggiunta della Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)*, Jamel M'SALLEM, *Presidente della Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH)*, Malek KFIF, *componente del Bureau National du Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES)* e Lilia REBAÏ *Coordinatrice dei programmi Tunisia per la Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene Pia Elda LOCATELLI, *presidente*.

Malek KFIF, *componente del Bureau National du Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES)*, Lilia REBAÏ, *Coordinatrice dei programmi Tunisia per la Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, Ramy SALHI, *direttore dell'Ufficio regionale Maghreb della Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il Viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

C. 3831 La Marca ed altri e abb. C. 4325 Caruso ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, alla luce delle richieste emerse nel corso dell'iter di esame del provvedimento ai fini di un trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, invita i rappresentanti dei gruppi presenti, nonché il rappresentante del Governo, ad esprimersi fin da ora in proposito.

Fabio PORTA (PD), ringraziando i proponenti e il relatore della proposta di legge, a nome del suo gruppo e in quanto presidente del Comitato permanente italiani nel mondo e promozione del sistema Paese, condivide la proposta di trasferimento in sede legislativa, sottolineando che l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo non deve essere una semplice commemorazione ma un momento di valorizzazione dei nostri connazionali all'estero che rappresentano una preziosa risorsa per il nostro Paese.

Maria Edera SPADONI (M5S), Giuseppe Stefano QUINTARELLI (CI), Eleonora CIMBRO (MDP) e Bruno ARCHI (FI-PdL), a nome dei rispettivi gruppi, si dichiarano favorevoli al trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Il Viceministro Mario GIRO preannuncia l'orientamento favorevole del Governo al trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di verificare la sussistenza degli

ulteriori presupposti ai fini del trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede legislativa e di trasmettere, quindi, alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 3916 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Ambiente, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con due condizioni volti a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente il relatore ha predisposto gli emendamenti di recepimento 3.1 e 3.2 (*vedi allegato*).

Bruno CENSORE, *relatore*, illustra gli emendamenti presentati.

Il Viceministro Mario GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore e delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Censore, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3083 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Chiara CARROZZA, *relatrice*, ricordando che l'Accordo dell'Aja, relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione – nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero –, segnala che tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno o del modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i Paesi da lui scelti, purché abbiano sottoscritto l'Accordo dell'Aja.

Nel segnalare che l'Accordo dell'Aja è stato più volte rivisto – a Londra nel 1934 e di nuovo all'Aja nel 1960 – e che la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 744 del 1980, sottolinea che il provvedimento all'esame della Commissione deriva dai lavori per una completa revisione dell'Accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960.

Ricorda che gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nell'estensione

del sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, sì da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali.

D'altro canto, segnala come si è voluto snellire il sistema rendendolo in tal modo maggiormente attrattivo. Ricorda che, inoltre, è stato consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.

Evidenzia che l'Atto di Ginevra del 1999 si compone di 34 articoli, organizzati in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (capitolo I), alle disposizioni amministrative (capitolo II), alle revisioni e modifiche all'Atto di Ginevra (capitolo III) ed alle disposizioni finali (capitolo IV).

Segnala che il disegno di legge all'esame della Commissione si compone di sei articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999. L'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del codice della proprietà industriale, che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali.

Ricorda che in Italia la normativa relativa alla protezione dei disegni e modelli industriali è contenuta nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005) e che la disciplina nazionale è stata armonizzata alla direttiva europea 71/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, che ha introdotto il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore.

Inoltre, segnala che i disegni e modelli possono ricevere protezione a livello europeo, in virtù del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001,

e che il disegno o modello europeo conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione.

Evidenzia che l'articolo 4 del disegno di legge dispone – richiamando l'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b*), dell'Accordo del 1999 – che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale.

Proseguendo nell'illustrazione degli articoli del disegno di legge, ricorda che l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce di quanto esposto, auspica un celere *iter* di esame del provvedimento.

Il Viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI, *relatore*, nel ricordare che il protocollo all'esame della Commissione, firmato a Manila il 9 dicembre 2013, modifica, per adeguarla al modello di convenzione concordato in sede OCSE, la vigente Convenzione fiscale tra Italia e Filippine del 5 dicembre 1980, ratificata dall'Italia con la legge n. 312 del 1989, segnala che esso si compone di cinque articoli.

Sottolinea che l'articolo 1, modificando l'articolo 2, paragrafo 3, lettera *b*), della Convenzione del 1980, ne aggiorna il campo di applicazione oggettivo ed inserisce nell'elenco delle imposte considerate per l'Italia l'imposta regionale sulle attività produttive (istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e che con l'articolo II viene modificato l'articolo 3, lettera *i*), della vigente Convenzione nel senso di aggiornare la denominazione relativa all'Autorità italiana competente per l'applicazione dell'accordo, ossia il Ministero dell'economia e delle finanze.

Segnala che l'articolo III modifica la disposizione dell'articolo 22, paragrafo 2, della vigente Convenzione conformandola alla più recente formulazione utilizzata nelle convenzioni fiscali. Ricorda che, inoltre, la norma sopprime il paragrafo 4 del medesimo articolo 22, il quale contemplava il cosiddetto « *matching credit* » che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non effettivamente pagate su dividendi, interessi e canoni.

Evidenzia che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (AS 2207, approvato dall'Assemblea 12 gennaio 2017) chiarisce che la disposizione soppressa prevedeva la concessione di un credito d'imposta (ad esempio, in Italia) anche qualora nel Paese di produzione del reddito (ad esempio, nelle Filippine) non fosse stata effettivamente scontata alcuna imposizione. Ricorda che, quanto agli effetti finanziari della soppressione del *matching credit*, la relazione tecnica precisa che, sebbene a tale soppressione sarebbero ascrivibili, in linea teorica, effetti positivi per l'erario, derivanti dal venire meno della possibilità di attribuirsi crediti di imposta per imposte figurative assolte nel territorio delle

Filippine, l'analisi dei dati disponibili ha evidenziato importi esigui e di origine non puntualmente accertabile, che prudenzialmente si è ritenuto di non computare.

Proseguendo nell'illustrazione del contenuto del Protocollo, ricorda che l'articolo IV modifica l'articolo 25 in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, tra altro, il superamento del « *domestic tax interest* », ossia la possibilità che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni solo perché non ne ha interesse ai propri fini fiscali (paragrafo 4). Sottolinea che, con le disposizioni del paragrafo 5, si ha il superamento del segreto bancario, sulla base del più recente standard in materia (articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE). Ritiene che l'articolo IV rappresenti il fulcro del nuovo accordo bilaterale italo-filippino, in quanto costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione transnazionale, riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE).

Evidenzia, infine, che l'articolo V prevede l'entrata in vigore del Protocollo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali Italia e Filippine si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ricorda che il Protocollo resterà in vigore fino a quando lo sarà la Convenzione del 1980, la quale ha durata indeterminata, salvo denuncia entro il 30 giugno di ciascun anno. Per le ragioni illustrate, auspica un celere *iter* di esame del provvedimento.

Il Viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il Viceministro per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia.

JOIN(2017) 12 final, Annex 1.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eleonora CIMBRO, *relatrice*, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia, segnala che la Georgia, con una popolazione di circa 3,7 milioni di abitanti, secondo i dati forniti dal Fondo monetario internazionale, nel 2016 ha registrato un PIL pari a circa 14 miliardi di dollari (3.800 dollari di reddito *pro capite*; la media dell'UE-28 è di circa 25.000 dollari) e che gli ultimi dati disponibili sulla disoccupazione risalgono al 2015 (11,9 per cento).

Ricorda che la proposta di decisione è volta ad aggiornare l'agenda di associazione 2014-2016 tra UE e Georgia, che era stata concordata dalle Parti durante la riunione del Consiglio di cooperazione del 26 giugno 2014, fissando nuove priorità per il periodo 2017-2020 e che le relazioni tra l'UE e la Georgia si basano sull'accordo di associazione firmato il 27 giugno 2014, che comprende una zona di libero scambio tra l'UE e la Georgia.

Segnala che l'accordo, applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014, è entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2016 a seguito del completamento del processo di ratifica da parte degli Stati membri dell'UE (l'Italia lo ha ratificato con la legge n. 218, del 7 dicembre 2015).

Ricorda che la Georgia è uno dei Paesi interessati dal partenariato orientale, con il quale l'Unione europea si prefigge di rafforzare la dimensione orientale della politica europea di vicinato (PEV), in modo complementare rispetto all'iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo, che coinvolge i partner del vicinato meridionale.

Sottolinea che l'agenda di associazione tra l'UE e la Georgia individua per il periodo 2017-2020 le seguenti priorità di azione: indipendenza della magistratura e dei servizi di contrasto; riforma della pubblica amministrazione e miglioramento dei servizi pubblici; diritti umani e libertà fondamentali; risoluzione pacifica dei conflitti; miglioramento del contesto imprenditoriale e della gestione degli investimenti; agricoltura e sviluppo rurale; riforme relative al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie; sicurezza e efficienza energetica; trasporti; ambiente e azione per il clima; migrazione, asilo e gestione delle frontiere (a tale proposito ricorda che, a partire dal 28 marzo 2017, è entrato in vigore il regolamento UE che prevede la liberalizzazione dei visti UE per i cittadini della Georgia che si recano nell'Unione per un soggiorno di novanta giorni su un periodo di centottanta giorni); istruzione, occupazione, innovazione e giovani.

Ricorda che il 2 dicembre 2016 si è svolta la terza sessione del Consiglio di

associazione UE-Georgia, presieduto dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. Segnala che il Consiglio di associazione è il più alto organo ufficiale istituito ai sensi dell'Accordo di associazione UE-Georgia per vigilare sull'attuazione dell'Accordo e discutere questioni di reciproco interesse.

A tale proposito segnala che il Consiglio di associazione, in particolare: si è rallegrato del fatto che le elezioni parlamentari di ottobre siano state competitive e ben gestite e che le libertà fondamentali siano state generalmente rispettate; ha valutato positivamente i progressi significativi compiuti nelle relazioni UE-Georgia dall'ultimo Consiglio di associazione tenutosi nel novembre 2015, avendo entrambe le parti riconosciuto le aspirazioni europee della Georgia e l'obiettivo comune di continuare a costruire un Paese democratico, stabile e prospero; ha accolto con favore i progressi compiuti dalla Georgia nell'attuazione di riforme nel settore della giustizia; ha espresso soddisfazione per i benefici iniziali dell'integrazione economica attraverso l'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito; ha posto in risalto il ruolo strategico della Georgia nel settore dell'energia e della connettività dei trasporti e ha accolto con favore la sua adesione alla Comunità dell'energia; ha sottolineato l'importanza della promozione degli investimenti dell'UE nell'economia georgiana; ha evidenziato l'importanza cruciale delle discussioni internazionali di Ginevra per affrontare e risolvere le sfide derivanti dal conflitto in Georgia; ha espresso profonda preoccupazione per la recente ratifica del cosiddetto accordo tra la Federazione russa e la regione georgiana dell'Abkhazia sulla creazione di un «gruppo misto di forze militari» e ritiene che tale iniziativa rechi pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità nella regione (a tale proposito ricorda che l'UE ha sottolineato che tale accordo non ha valore giuridico per l'Unione); ha esortato la Federazione russa ad adempiere ai suoi obblighi in base all'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 (in proposito

ricorda che entrambe le parti hanno espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani in queste regioni, anche per quanto concerne la libertà di circolazione e l'accesso all'istruzione nella propria lingua madre nella regione georgiana dell'Abkhazia).

Segnala che, a seguito della seconda guerra in Ossezia del Sud dell'agosto 2008, l'UE ha deciso, il 15 settembre 2008, di dispiegare una missione di monitoraggio in Georgia (EUMM). Sottolinea che la missione conduce ispezioni di *routine* all'interno della zona di missione (Georgia, Ossezia del Sud e Abkhazia), per contribuire al ristabilimento e alla normalizzazione dell'area e che i suoi compiti includono l'osservazione del rispetto dei diritti umani e dell'accordo in sei punti stabilito dall'accordo Russia-Georgia del 12 agosto 2008.

Ricorda, inoltre, che l'Unione europea ha nominato fin dal 2003 un rappresentante speciale per il Caucaso del Sud e la crisi in Georgia, con le funzioni di: contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti; incoraggiare la cooperazione fra gli Stati della regione, in particolare per quanto riguarda le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata; migliorare l'efficacia e la visibilità dell'azione dell'Unione nella regione. Segnala che attualmente l'incarico è ricoperto dal diplomatico tedesco Herbert Salber (nominato nel giugno 2014).

Nel segnalare che la Georgia è interessata a diversi progetti infrastrutturali rientranti nel cosiddetto Corridoio Meridionale del Gas (SGC), destinati a incrementare la diversificazione delle fonti e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici grazie al trasporto del gas proveniente dall'Azerbaijan, sottolinea che il Corridoio Meridionale del Gas prevede un percorso di quasi 4.000 chilometri, l'attraversamento di sette Stati e progetti energetici per un investimento complessivo di circa 45 miliardi di dollari. Ricorda che tra i progetti previsti vi è l'espansione del gasdotto Sud Caucasicco (SCPX) – Azerbaijan-Georgia.

Segnala che l'espansione comporta la costruzione di due nuovi gasdotti attraverso l'Azerbaijan e di due nuove stazioni di compressione in Georgia e che il progetto triplicherà i volumi di gas esportati attraverso il gasdotto portandoli a oltre 20 miliardi di metri cubi all'anno. Evidenzia, inoltre, che il gasdotto si collegherà poi ad ulteriori nuovi gasdotti al confine tra la Georgia e la Turchia per fornire gas alla Turchia e all'Unione europea.

In riferimento all'assistenza finanziaria alla Georgia per il periodo di programmazione finanziaria dell'Unione europea 2014-2020, ricorda che essa viene erogata nell'ambito dei finanziamenti previsti dal nuovo strumento europeo di vicinato (ENI). Segnala che l'allocazione finanziaria orientativa per la Georgia per il periodo 2014-2017 oscilla tra i 335 e i 410 milioni di euro, destinati in particolare a tre

settori: riforma del sistema giudiziario; agricoltura e sviluppo rurale; riforma del settore pubblico.

Evidenzia, infine, che la proposta di decisione è all'esame del Consiglio dell'Unione e che il Parlamento europeo non ha ancora avviato l'esame della proposta. Per quanto illustrato, auspica un esame approfondito del provvedimento, che si inserisce nelle importanti relazioni tra l'Unione europea e la Georgia.

Il Viceministro Mario GIRO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'*iter* di esame.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (C. 3916 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in euro 30.520 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

All'articolo 3, sopprimere i commi 2 e 3.

3. 2. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Sulla proposta di legge C. 3187	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	93
5-11251 Artini: Sugli immobili della Difesa esclusi dall'incentivo per la riqualificazione energetica	93
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-11252 Frusone: Sull'utilizzo del litorale giuglianese come poligono di tiro per esercitazioni militari	94
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-11253 Secco: Sulle informazioni raccolte dalla Marina militare riguardo all'attività delle ONG nel Mediterraneo centrale	94
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	97

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 396.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 27 aprile 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che il termine di legge per l'espressione del parere parlamentare è scaduto il 2 maggio, ma il Governo, nella seduta del 27 aprile scorso, ha manifestato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere della Commissione fino al 4 maggio, ossia fino a domani, per consen-

tire che i percorsi di esame degli schemi di decreto legislativo di riordino dei ruoli e delle carriere rispettivamente delle Forze di polizia (atto n. 395) e delle Forze armate (atto n. 396) procedano il più possibile in parallelo, onde garantire il rispetto del principio di equiordinazione. Ricorda quindi che nella seduta testé svolta sull'atto n. 395 il Governo, su richiesta dei relatori, si è reso disponibile ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni fino al 10 maggio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, considerata l'esigenza ricordata dal presidente di far procedere in parallelo i percorsi di esame dei due schemi di decreto legislativo, ritiene opportuno che la Commissione non si pronunci sull'atto in titolo prima del 10 maggio. Chiede pertanto al Governo la disponibilità ad attendere l'espressione del parere fino a quella data.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione fino al 10 maggio, condividendo l'esigenza richiamata dal presidente e dalla relatrice.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla proposta di legge C. 3187.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, informa la Commissione che il Governo ha comunicato il proprio assenso all'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge C. 3187, già esaminata dalla Commissione in sede referente, che prevede il conferimento alla Brigata ebraica della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza. Dopo aver ricordato che i rappresentanti dei gruppi in Commissione sono unanimi nel chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa, avverte di aver inoltrato la richiesta alla Presidente della Camera affinché valuti se proporre al-

l'Assemblea la riassegnazione della proposta di legge alla Commissione in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11251 Artini: Sugli immobili della Difesa esclusi dall'incentivo per la riqualificazione energetica.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-11252 Frusone: Sull'utilizzo del litorale giugliese come poligono di tiro per esercitazioni militari.

Salvatore MICILLO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore MICILLO (M5S), replicando, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ma sottolinea che la presenza di militari sul litorale giugliese danneggia l'immagine della località, e quindi il turismo, e rappresenta un pericolo per l'ambiente e forse anche per le persone dal momento che l'uso di munizioni immette in circolo sostanze potenzialmente nocive.

5-11253 Secco: Sulle informazioni raccolte dalla Marina militare riguardo all'attività delle ONG nel Mediterraneo centrale.

Elio VITO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione ricordando che l'argomento è di grande attualità e che il Parlamento se ne sta occupando in vari modi. Dopo aver rimarcato

che le navi della Marina militare italiana sono attive nel Mediterraneo da molti anni, chiede di sapere quali informazioni esse abbiano acquisito in merito all'attività delle organizzazioni non governative rispetto ai flussi migratori.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Dino SECCO (FI-PdL), replicando, si dichiara non soddisfatto. Ricorda che l'operazione Mare sicuro si avvale di un imponente dispositivo aeronavale e ha il compito di vigilare un'area relativamente ristretta. In tale area accade però di tutto: non solo il transito di migranti è incontrollato, ma circolano unità di *intelligence* che raccolgono informazioni per Paesi terzi. Le conclusioni possibili sono tre: o il dispositivo aeronavale non è all'altezza; o la Marina militare non informa il Governo di ciò di cui viene a conoscenza; oppure infine che il Governo ignora la situazione e deliberatamente omette di provvedere. Quale che sia la conclusione giusta, bisogna che il Governo si attivi e prenda le iniziative necessarie per affrontare il problema.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-11251 Artini: Sugli immobili della Difesa esclusi dall'incentivo per la riqualificazione energetica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel patrimonio immobiliare della Difesa nella stessa struttura coesistono spesso funzioni sia strettamente dedicate agli scopi di difesa nazionale (definibili « operative »), sia alloggiative e di ufficio.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, non è possibile dettagliare l'elenco degli immobili esclusi a priori dal Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC).

La Difesa, tuttavia, ha definito specifici requisiti per individuare le categorie di manufatti squisitamente operativi che sono, nel dettaglio:

piste aeroportuali, torri di controllo e sistemi di radioassistenza al volo;

strutture portuali di attracco e segnalamento marittimo;

centri di comando e controllo terrestri, navali e aerei e relative centrali;

stabilimenti e arsenali per i mezzi terrestri, navali e aerei;

poligoni di tiro;

reti e depositi carburanti, ricambi e munizioni.

Circa il merito del quesito posto e per dare attuazione al programma di riquali-

ficazione energetica della Pubblica Amministrazione, il Ministro della difesa ha creato una Struttura di Progetto Energia per coordinare a livello centrale gli interventi.

Le prime proposte di interventi di miglioramento delle *performance* energetiche delle infrastrutture della Difesa si sono concentrate sull'edilizia scolastico-formativa, quasi esclusivamente costituita da immobili ad uso alloggiativo e ufficio; su tali presupposti, gli interventi prospettati per il PREPAC per l'anno 2015 hanno interessato l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e la Scuola Militare « Nunziatella » di Napoli, ricevendo l'approvazione con il citato decreto del 5 dicembre 2016, rispettivamente per circa 11,10 e 2,5 milioni di euro, oltre alla Caserma Mercanti dei Carabinieri di Bolzano, per la parte relativa alla Stazione di Appiano, per circa 130.000 euro.

Per l'anno 2016, i progetti, attualmente in corso di valutazione, prevedono l'efficientamento energetico di ulteriori 24 siti per un impegno finanziario complessivo richiesto di 51 milioni di euro circa.

Per l'anno 2017, in ultimo, si stanno elaborando i progetti di efficientamento, la cui scadenza di presentazione è fissata per il 15 luglio p.v.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-11252 Frusone: Sull'utilizzo del litorale giugliese come poligono di tiro per esercitazioni militari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le esercitazioni «sulla costa giugliese», citate dall'interrogante, interessano il poligono di Foce Patria, sito nel Comune di Giuliano, che è un poligono «occasionale», dove si svolgono attività addestrative a basso impatto ambientale (con armi portatili), durante le quali vengono adottate tutte le misure di sicurezza a tutela dell'incolumità della popolazione locale che viene sempre informata prima sui giorni d'uso del poligono.

Negli ultimi anni è stato utilizzato in media 40 giornate per anno.

Le attività vengono sospese nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, in modo da consentire l'utilizzo dell'arenile per la balneazione.

Inoltre, l'area addestrativa viene impiegata secondo calendari preventivamente discussi e approvati nell'ambito del Comitato Misto Paritetico della Campania, affinché le esigenze militari possano essere messe, per quanto possibile, a sistema con le esigenze delle comunità locali; le relative Ordinanze di sgombero vengono rese note ai Comuni interessati con congruo anticipo.

Proprio a tal fine, l'Esercito Italiano ha ulteriormente previsto di utilizzare il poligono prioritariamente per le sole attività

di addestramento non effettuabili in altre strutture. Peraltro, le attività non sono programmate il mercoledì per favorire le esigenze della cooperativa dei mitilicoltori locali.

Si fa presente che il Disciplinare prevede anche una pulizia ordinaria, a cura degli Enti utilizzatori, al termine di ogni esercitazione e una pulizia straordinaria, a cura dell'Ente gestore, per eliminare eventuali residui.

Tra l'altro, per poter assolvere al meglio tali compiti, la Forza armata ha avviato le procedure per l'approvvigionamento di mezzi e attrezzature in grado di poter setacciare il terreno in profondità, oltre a raccomandare l'uso di teli più ampi da posizionare sotto le piazzole di tiro per evitare eventuale dispersione di bossoli e facilitarne la raccolta.

Relativamente, infine, all'opportunità di sospendere le esercitazioni sulla costa campana, fermo restando che non se ne ravvisano i presupposti, si osserva che il poligono di Foce Patria costituisce una risorsa imprescindibile per le attività di addestramento e di approntamento dei reparti che insistono in Campania, a premessa degli impegni operativi sia sul territorio nazionale che all'estero.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-11253 Secco: Sulle informazioni raccolte dalla Marina militare riguardo all'attività delle ONG nel Mediterraneo centrale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al ruolo delle imbarcazioni delle Organizzazioni Non Governative (ONG) nell'ambito delle attività di ricerca, soccorso e trasporto dei migranti, non vi sono ad oggi riscontri da parte delle Unità della Marina Militare impegnate nell'operazione Mare Sicuro rispetto a quanto menzionato dagli onorevoli interroganti.

In particolare, i contatti tra unità della Marina Militare e navi appartenenti a Organizzazioni Non Governative sono circoscritti a specifiche attività di protezione o supporto per le operazioni di salvataggio delle vite umane in mare, soltanto nel caso in cui tali operazioni avvengano in prossimità delle unità della Marina Militare o

qualora le stesse unità vengano inviate sul posto dall'Autorità che in quel momento coordina i soccorsi.

Ad ogni buon fine, le attività di contrasto all'immigrazione clandestina, in virtù delle implicazioni operative e di sicurezza ad esse correlate, rimangono oggetto di attenzione da parte dei competenti Dicasteri.

In tale quadro vanno evidenziate le attività investigative che gli organi di Polizia hanno avviato a seguito di un recente rapporto Frontex al fine di verificare la regolarità delle procedure di soccorso adottate dalle citate ONG e, nella medesima ottica, va menzionato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva deliberato dalla Commissione difesa del Senato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	98
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. C. 3785 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	99

INTERROGAZIONI:

5-11050 Galgano e altri: Sull'eventuale annullamento di una gara CONSIP	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	108

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	101
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	104

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. C. 3785 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

7-01212 Alberto Giorgetti: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

C. 4314-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti contenente, rispetto al fascicolo n. 1, gli ulteriori emendamenti Vezzali 3.2 e 3.3.

Segnala in particolare che l'emendamento Vezzali 3.2 è volto a prevedere che il Presidente del Consiglio, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori sei membri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla neutralità finanziaria della proposta emendativa, giacché, da un lato, i membri di ciascun Comitato nazionale, come previsto dall'articolo 3, comma 5, del provvedimento, hanno diritto solamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza e, dall'altro, il provvedimento stesso prevede un limite di spesa per ciascun Comitato nazionale nell'ambito del quale devono intendersi ricompresi anche gli oneri concernenti i predetti rimborsi spese.

Osserva infine che l'emendamento Vezzali 3.3, volto a prevedere che i periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto che i Comitati nazionali sono tenuti ad inviare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo abbiano una periodicità semestrale, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le proposte emendative richiamate dal relatore non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario e pertanto esprime sulle medesime nulla osta.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 4314 Governo e abb.-A, recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 1;

esprime

NULLA OSTA ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.

C. 3785 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso, in data 2 maggio 2017, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Molteni 1.75, la quale prevede che, nei casi di indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute, prov-

vedendo ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante non meglio individuati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Molteni 1.06, che prevede che l'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente, provvedendo ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante non meglio individuati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Verini 1.070, che stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità siano posti a carico dello Stato, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la previsione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

Ferraresi 1.09, volta ad istituire il Fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, ed alimentato, tra l'altro, da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre, per la parte eventualmente eccedente, si provvede con una copertura inidonea, ossia con successivo provvedimento (la legge di bilancio).

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano pre-

sentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, concordando con quanto evidenziato dal relatore, esprime parere contrario sulle proposte emendative da questi puntualmente richiamate. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge 3785 e abb.-A/R, recante Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa, contenuti nel fascicolo 2 trasmesso dall'Assemblea;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.75 e sugli articoli aggiuntivi 1.06, 1.09 e 1.070, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.25.

5-11050 Galgano e altri: Sull'eventuale annullamento di una gara CONSIP.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Domenico MENORELLO (CI), replicando, nel riservarsi di leggere più approfonditamente il testo della risposta fornita dal Governo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, dalla quale pare desumersi che non si intende procedere all'integrale annullamento della procedura FM4, poiché in tal caso i rapporti contrattuali derivanti dalla precedente gara FM3 continuerebbero attraverso una ulteriore proroga, con effetti evidentemente paradossali considerato che i contratti FM3 sono allo stato eseguiti da aziende risultate escluse dalla gara FM4 o direttamente coinvolte nelle indagini penali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.

Atto n. 392.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (atto n. 392),

premesso che l'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge n. 124 del 2015, che conferisce al Governo una delega per la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevede la realizzazione di un documento unico del veicolo contenente sia i dati tecnici sia quelli della proprietà, stabilendo un'unica modalità di archiviazione dei dati;

ritenuto che:

per garantire la piena interoperabilità dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con quelli del Pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI, senza aggravio di oneri, sia necessario prevedere il riutilizzo delle funzionalità applicative già realizzate dall'ACI nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle formalità del pubblico registro automobilistico (PRA);

al fine di assicurare il mantenimento dell'autonomia finanziaria dell'ACI, consentendo allo stesso di far fronte tempestivamente a tutti i suoi oneri correnti, quali quelli concernenti la gestione del PRA e gli stipendi del personale, appare necessario precisare che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, disciplini le modalità di attribuzione delle tariffe all'ACI e alla motorizzazione civile, assicurando l'assegnazione diretta delle relative risorse;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di specificare che dall'attuazione del provvedimento in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) Ai fini della razionalizzazione della spesa, sia assicurata la piena interoperabilità dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con quelli del Pubblico registro automobilistico attraverso il riuso delle funzionalità applicative già realizzate dall'ACI nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle formalità del medesimo Pubblico registro automobilistico;

2) All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: modalità di versamento aggiungere la seguente: diretto;

3) All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pub-

bliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 maggio 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che l'articolo 1, recante disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria, poiché stabilisce regole e requisiti per l'accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle imprese editrici più stringenti rispetto alla normativa vigente, nell'ambito del processo di armonizzazione alla disciplina generale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. In particolare che il comma 8 del predetto articolo 1, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa autorizzare il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione straordinaria da parte degli enti previdenziali, non comporta nuovi o maggiori oneri per i medesimi enti, giacché esso disciplina un aspetto meramente procedurale di possibile erogazione, in luogo dell'anticipo da parte del datore di lavoro con conguaglio nei confronti del medesimo da parte dell'ente previdenziale.

Inoltre, il successivo comma 10, che, ai fini della definizione delle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà limitarsi a specificare aspetti di carattere procedurale e requisiti aggiuntivi nell'ambito della disciplina introdotta dal presente provvedimento e non potrà quindi comportare un ampliamento dei beneficiari rispetto alla normativa vigente, fermi restando i requisiti più stringenti nell'utilizzo dell'ammortizzatore in esame e una maggiore contribuzione prevista nel rinvio alle disposizioni generali in materia di contribuzione per la fattispecie in oggetto.

Osserva inoltre che l'articolo 2, recante disposizioni in materia di esodo e prepensionamento, poiché modifica in senso restrittivo i criteri di accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata in caso di crisi aziendali rispetto a quanto attualmente previsto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (atto n. 406),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, recante disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria, poiché stabilisce regole e requisiti per l'accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle imprese editrici più stringenti rispetto alla

normativa vigente, nell'ambito del processo di armonizzazione alla disciplina generale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;

in particolare il comma 8 del predetto articolo 1, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa autorizzare il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione straordinaria da parte degli enti previdenziali, non comporta nuovi o maggiori oneri per i medesimi enti, giacché esso disciplina un aspetto meramente procedurale di possibile erogazione, in luogo dell'anticipo da parte del datore di lavoro con conguaglio nei confronti del medesimo da parte dell'ente previdenziale;

inoltre, il successivo comma 10, che, ai fini della definizione delle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà limitarsi a specificare aspetti di carattere procedurale e requisiti aggiuntivi nell'ambito della disciplina introdotta dal presente provvedimento e non potrà quindi comportare un ampliamento dei beneficiari rispetto alla normativa vigente, fermi restando i requisiti più stringenti nell'utilizzo dell'ammortizzatore in esame e una maggiore contribuzione prevista nel rinvio alle disposizioni generali in materia di contribuzione per la fattispecie in oggetto;

l'articolo 2, recante disposizioni in materia di esodo e prepensionamento, poiché modifica in senso restrittivo i criteri di accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata in caso di crisi aziendali rispetto a quanto attualmente previsto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Atto n. 407.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la regola del tetto di spesa per i contributi diretti – ed il conseguente riparto proporzionale tra le imprese in caso di insufficienza delle risorse – è ampiamente sperimentata poiché è vigente già da alcuni anni, essendo stata introdotta dall'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed essendo divenuta operativa a partire dai contributi relativi all'annualità 2010. Evidenzia che si tratta di un meccanismo che ha consentito negli ultimi anni la sostenibilità finanziaria delle misure di sostegno pubblico all'editoria, ed insieme un adeguato aiuto alle piccole imprese editoriali, pur in una fase di recessione del mercato editoriale e di indispensabile contenimento della spesa pubblica. In particolare, osserva che la nuova disciplina è stata elaborata – in coerenza con i principi e criteri della delega – nell'intento di razionalizzare le regole di funzionamento dei contributi e di rendere più efficace ed efficiente l'impiego delle risorse assegnate, anche sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della precedente normativa, e che, anche se taluna delle nuove disposizioni (come l'articolo 14 sulle minoranze linguistiche), ridefinendo l'area dei possibili destinatari, potrebbero far ipotizzare un effetto di

allargamento della platea dei potenziali beneficiari del contributo, in realtà questi aspetti sono controbilanciati da interventi che, per la generalità delle imprese, rendono invece più stringenti i requisiti di accesso rispetto alla disciplina attuale, particolarmente in termini di personale impiegato, di rispetto degli obblighi contrattuali, di soglie minime di sbarramento sul venduto, e così via.

Nel rilevare che talune delle nuove regole – introdotte nella disciplina dei contributi in esecuzione di puntuali criteri di delega – sono suscettibili di rendere potenzialmente meno rilevante lo stesso meccanismo di ripartizione percentuale delle risorse tra gli aventi diritto, fa presente che si può ragionevolmente affermare che con la nuova disciplina sarà assicurato un livello di contributo alle imprese non dissimile da quello attuale e che pertanto la nuova normativa introdotta dal provvedimento in oggetto, anche laddove estensiva dell'ambito di applicazione del beneficio, non è di per sé suscettibile di determinare un incremento degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, in quanto la previsione di un limite di spesa e del connesso meccanismo del riparto proporzionale, contenuta in linea generale nell'articolo 1 e ribadita per ciascun tipo di contributo, esclude l'insorgere di diritti soggettivi e conseguentemente di qualsivoglia pretesa derogatoria da parte dei soggetti beneficiari.

Sottolinea che le attività demandate alle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento in esame possono essere espletate sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente; peraltro, l'operatività delle nuove regole è fissata all'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto legislativo (quindi al 1° gennaio 2018), il che significa che le attività demandate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria saranno focalizzate e rimodulate sulle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2019.

Fa presente che le disposizioni secondo le quali, in caso di mancata adozione dei provvedimenti nei termini stabiliti per la conclusione del procedimento, il provve-

dimento è comunque adottato fermo restando il potere dell'amministrazione, all'esito dei controlli successivi, di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite, ricalcano quelle già vigenti ed introdotte dal decreto-legge n. 63 del 2012, e che con tali disposizioni si fa riferimento sia alla necessità di concludere i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi «allo stato degli atti» e nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti stessi, e ciò a garanzia degli interessati, in coerenza con i più generali principi vigenti, nel nostro ordinamento, sul procedimento amministrativo, sia alla necessità di effettuare i controlli a campione volti a verificare la veridicità delle attestazioni e della documentazione prodotte dalle imprese.

Chiarisce che tutta la disciplina dei controlli a campione, cui si fa richiamo nel testo del provvedimento, prevede già una serie di conseguenze, non soltanto sul piano amministrativo (con la revoca automatica delle provvidenze erogate in virtù della documentazione non veritiera) ma anche sul piano penale, posto che gli articoli 75 e 76 del testo unico sulla documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) prevedono sia la decadenza dai benefici ottenuti, sia la responsabilità penale in conseguenza delle false dichiarazioni ovvero falsità nei documenti prodotti all'Amministrazione. Evidenzia infine che tale sistema di controlli rientra già nella prassi dell'Amministrazione, ma proprio per rafforzare l'aspetto delle garanzie per l'erario è stata anche inserita la disposizione (non presente nel decreto-legge n. 63 del 2012) che prevede esplicitamente il potere dell'Amministrazione, nel caso debba recuperare un contributo precedente non dovuto, di rivalersi attuando una compensazione diretta sull'eventuale contributo che spetti alla stessa impresa per un anno successivo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, si riserva di formulare una pro-

posta di parere e, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.

C. 3785 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del subemendamento 0.1.070.200 della Commissione, trasmesso dall'Assemblea in data odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.1.070.200 della Commissione riferito all'articolo aggiuntivo Verini 1.070. Si ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul citato articolo aggiuntivo, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In particolare, il predetto subemendamento dispone, in primo luogo, che per la liquidazione dell'onorario e delle spese – poste a carico dello Stato – al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità, si osservano le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al DRP n. 115 del 2002.

Inoltre, si dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in oggetto, valutati in 295.200 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, premesso che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla congruità della quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione in oggetto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che la quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione in oggetto risulta congrua.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il subemendamento 0.1.070.200 della Commissione e, conseguentemente, riesaminato l'articolo aggiuntivo 1.070 al progetto di legge 3785 e abb.-A/R, recante Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.070 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione: sia approvato il subemendamento 0.1.070.200 della Commissione;

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso sull'articolo

aggiuntivo 1.070 nell'odierna seduta anti-meridiana ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.40.

7-01212 Alberto Giorgetti: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento al primo impegno risultante dall'atto di indirizzo in oggetto, che prevede un'ulteriore proroga per l'elaborazione dei bilanci di previsione nei comuni colpiti dai recenti eccezionali eventi sismici e meteorologici, pur non essendo pervenuta la risposta da parte del Ministero dell'interno, fa presente che, ad avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, in via interpretativa, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disposta dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, comporta anche un'ulteriore proroga per l'elaborazione dei bilanci di previsione

nei comuni colpiti dai recenti eccezionali eventi sismici e meteorologici. Al riguardo ritiene comunque che, al fine di superare ogni eventuale ulteriore dubbio, potrebbe valutarsi l'opportunità di inserire un'apposita disposizione interpretativa nel corso dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2017, in corso di conversione.

In merito invece alla necessità di prevedere per i medesimi comuni spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche, fa presente che il Governo intende risolvere la problematica presentando una proposta emendativa al citato decreto-legge n. 50 del 2017, e che quindi sarebbe disposto ad accettare un impegno in tal senso contenuto nella risoluzione in esame.

Da ultimo, in riferimento alla richiesta di convocare un tavolo urgente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di definire le necessarie iniziative di compensazione finanziaria per i possibili effetti che abbiano coinvolto anche i bilanci delle regioni e delle province inte-

ressate dai predetti eventi, fa presente che i tavoli istituzionali sono già previsti a livello locale, evidenziando tuttavia l'opportunità che si riuniscano con maggiore frequenza e rilevando la necessità di convocare dei tavoli interistituzionali a livello nazionale prevedendo la partecipazione delle associazioni rappresentative degli enti territoriali.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) auspica che si possa procedere quanto prima all'approvazione della risoluzione in oggetto attraverso le opportune riformulazioni prospettate dalla rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO

5-11050 Galgano e altri: Sull'eventuale annullamento di una gara CONSIP.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie in ordine alla gara *Facility Management 4*, bandita dalla Consip S.p.A. in data 19 marzo 2014.

Occorre, pertanto, evidenziare preliminarmente che la gara è stata bandita in vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006 e da quest'ultimo, pertanto, disciplinata. Conseguentemente non può trovare applicazione il nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In relazione a tale gara è notorio che sia stata emessa un'ordinanza di misure cautelari dalla Procura di Roma nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di Alfredo Romeo, azionista di maggioranza della società Romeo Gestioni S.p.a., per fatti corruttivi relativi alla procedura di Gara *Facility Management 4*.

È altresì noto, da fonti giornalistiche, che la Procura abbia richiesto di effettuare un incidente probatorio, ai sensi degli articoli 392 e seguenti del codice di procedura penale, finalizzato all'esame di Marco Gasparri, quale indagato che ha reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri (in particolare, di Alfredo Romeo).

Al riguardo occorre precisare che Consip S.p.A. ha provveduto a costituirsi parte offesa nel giudizio penale pendente presso la Procura della Repubblica di Roma.

Sono state inoltre avviate, da parte del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di controllo interno (Organismo di vigilanza e Responsabile della prevenzione della corruzione) di Consip, tutte le dovute iniziative ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti disciplinari nei con-

fronti del dipendente coinvolto nel suddetto procedimento penale, conseguenti alla violazione del Codice Etico della Società.

Per quanto attiene agli effetti delle suddette vicende in merito agli atti della procedura di gara ed in particolare alla definizione della stessa, si rappresenta quanto segue.

Consip S.p.A. sta effettuando ogni più opportuno approfondimento per valutare le azioni da intraprendere, allo stato dei fatti sin qui accertati, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delle interpretazioni giurisprudenziali e regolatorie applicabili al caso di specie, nella doverosa considerazione degli impatti delle determinazioni da assumere anche in termine di esposizione della società a possibili contenziosi e a rischi di risarcimenti.

Con riferimento alle precisazioni fornite dall'ANAC in data 30 marzo 2017, si evidenzia che ad una attenta lettura, si possono ricavare le seguenti indicazioni:

i) in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante, è demandato alla stessa un margine importante di discrezionalità, con riferimento alla verifica del requisito di cui alla lettera *f)* dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevede come causa ostativa alla partecipazione a gare d'appalto, previa motivata valutazione della stazione appaltante, la circostanza che il concorrente abbia commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con ogni mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

ii) il giudizio di esclusione trova il suo presupposto nella violazione dei doveri professionali nell'eseguire obbligazioni nascenti da precedenti rapporti contrattuali; in questi si devono rinvenire elementi di gravità tali da ritenere l'impresa non affidabile dal punto di vista tecnico-professionale, mentre le violazioni che devono essere presenti in tale comportamento, sono quelle inerenti alla correttezza ed alla buona fede; nel concetto di violazione dei doveri professionali deve essere ricompresa la negligenza, l'errore e la malafede connotate dalla gravità;

iii) alla luce di costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011 n. 6951; sez. IV, 22 maggio 2015 n. 2589) la fattispecie di cui all'articolo 38 lettera f) del Codice si articola in due ipotesi, una relativa ai pregressi rapporti tra stazione appaltante e specifico operatore economico, nel caso di « grave negligenza o malafede », mentre l'altra relativa anche a rapporti tra l'operatore economico ed altri soggetti, rilevando in tal caso « un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale »; secondo la citata sentenza dalla stessa ANAC (CDS n. 6951 del 28 dicembre 2011): « L'esclusione dalle gare pubbliche, per inaffidabilità delle imprese concorrenti per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici, può essere pronunciata in termini di automaticità soltanto quando il comportamento di deplorable trascuratezza e slealtà sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara. In caso contrario, invece, il giudizio di inaffidabilità professionale su un'impresa partecipante ad una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata va-

lutazione della stazione appaltante o della commissione giudicatrice, che è tenuta a valorizzare i precedenti professionali delle imprese concorrenti nel loro complesso, nonché a valutare gravità e rilevanza sul piano professionale di precedenti risoluzioni contrattuali comminate da altre Amministrazioni » e « La violazione dei doveri professionali deve essere tanto grave da escludere l'affidabilità tecnico professionale del potenziale aggiudicatario, tale da costituire violazione dei principi di correttezza e buona fede, determinando il venir meno della fiducia dell'amministrazione nella propria fornitrice e della possibilità futura del corretto svolgimento del rapporto contrattuale ».

Per completezza d'informazione si evidenzia che, qualora fossero adottate da parte della magistratura misure interdittive ex decreto legislativo n. 231 del 2001 nei confronti della Romeo Gestioni, la Consip procederà tempestivamente a dare seguito alle stesse secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento. Ciò posto, alla data non risulta ancora adottato alcun provvedimento da parte del GIP.

Infine, si evidenzia che eventuali provvedimenti in autotutela riguardanti l'iniziativa FM4, potranno essere adottati da Consip solo qualora gli atti amministrativi posti in essere nell'ambito della suddetta gara risultino essere affetti da vizi di legittimità o di merito e sempre che ricorrano i presupposti in relazione ai quali la normativa consente di esperire tali rimedi. Si rappresenta inoltre che, in caso di revoca, andranno valutati gli eventuali pregiudizi arrecati ai soggetti interessati ai provvedimenti oggetto della revoca, anche ai fini della possibile indennizzabilità degli stessi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4217*) 110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 111

ALLEGATO (*Proposta di parere della relatrice*) 115

RISOLUZIONI:

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

7-01230 Ribaudò: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 112

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di *stress test* (*Seguito della discussione e rinvio*) 113

7-01247 Paglia: Iniziative a tutela dei risparmiatori che effettuano prestiti in favore di cooperative di cui sono soci (*Seguito della discussione e rinvio*) 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

AVVERTENZA 114

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4217*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4217 Civati, la quale, vertendo su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge già in esame, è stata abbinata a queste ultime.

Informa quindi che nella giornata di ieri hanno espresso parere favorevole sul testo base adottato dalla Commissione le Commissioni Giustizia e Bilancio, mentre le Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea dovrebbero esprimere il loro parere nella giornata odierna. In tale ipotesi l'esame in sede referente sul provvedimento potrebbe concludersi nella giornata di domani.

In tale contesto, ribadisce la propria disponibilità, una volta concluso l'esame in sede referente, a sottoporre alla Presidenza della Camera l'opportunità di anticipare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, attualmente prevista per il 22 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Atto n. 390.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile scorso.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, informa di aver formulato una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato*), che illustra.

In particolare evidenzia come la lettera a) delle osservazioni sottoponga al Governo l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Atto n. 389), al fine di assicurare la massima organicità e la migliore intelligibilità alla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio.

Inoltre la lettera b) delle osservazioni sottolinea l'esigenza di definire, nel quadro dell'intervento legislativo in esame, meccanismi atti a distinguere efficacemente i soggetti che svolgono prevalentemente attività di compro oro, per i quali sussistono più rilevanti profili di delicatezza ai fini del rischio di riciclaggio, provvedendo a tal fine a sostituire la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), dello schema di decreto, recante la definizione di operatore compro oro. A tale ultimo proposito dichiara la propria disponibilità a trasformare in condizione la predetta osservazione di cui alla lettera b).

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera d), la quale chiede di far confluire nel registro degli operatori di compro oro che sarà istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) anche il registro degli operatori professionali in oro esistente presso la Banca d'Italia, ritiene invece preferibile stabilire che il registro degli operatori di compro oro sia trasferito presso il predetto registro degli operatori professionali, rite-

nendo che la Banca d'Italia disponga di maggiori risorse per svolgere tale ruolo: chiede pertanto alla relattrice di riformulare in tal senso la richiamata osservazione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con la proposta avanzata dal deputato Pesco, sottolineando come l'OAM abbia espresso perplessità rispetto alla scelta di dover gestire il registro degli operatori di compro oro e rilevando come tale funzione debba essere più opportunamente assegnata alla Banca d'Italia. In alternativa chiede comunque alla relattrice di integrare l'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere nel senso di consentire all'OAM l'accesso alle banche dati necessarie per svolgere adeguatamente le verifiche necessarie per la gestione del predetto registro degli operatori di compro oro, venendo in tal modo incontro a un'esigenza richiamata dallo stesso OAM.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, suggerisce ai deputati intervenuti di formulare in forma scritta le loro proposte di modifica alla proposta di parere della relattrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

7-01230 Ribaudò: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 20 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come il Governo non sia in grado di esprimere una compiuta valutazione sulle risoluzioni in discussione.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come il principale elemento problematico sotteso alle risoluzioni in discussione risieda nel fatto che appare particolarmente difficile quantificare l'onere che deriverebbe dal rimborso, in favore dei contribuenti, richiesto dalle predette risoluzioni, della quota di IVA da loro pagata in ragione dell'applicazione della stessa IVA alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come la problematica segnalata dal Viceministro avrebbe potuto essere più facilmente risolta qualora fosse già stata stipulata la convenzione tra la Camera dei deputati e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso ai dati di natura fiscale della SOGEI.

Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Villarosa, condivide l'opportunità di giungere alla conclusione della predetta convenzione, ma rileva come essa non avrebbe comunque consentito di quantificare l'onere relativo al rimborso, il quale deve essere calcolato a partire dai dati circa l'IVA versata dai singoli soggetti che svolgono a livello locale l'attività di gestione dei rifiuti, evidenziando come tali dati non potrebbero essere forniti alla Camera, avendo natura individuale e non aggregata.

Francesco RIBAUDO (PD) comprende la complessità della questione sollevata dal Viceministro, rilevando come la quantificazione dei rimborsi in favore dei contribuenti interessati potrà essere effettuata solo interloquendo con le singole amministrazioni che, a livello locale, si occupano della gestione dei rifiuti.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce come, al fine di esprimere una valutazione complessiva sulle risoluzioni in discussione, occorra definire l'ammontare dei rimborsi, individuando l'ammontare dell'IVA versata sulla tariffa di gestione dei rifiuti dai singoli soggetti operanti in tale ambito a livello locale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 aprile scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di avanzare una proposta di riformulazione della risoluzione.

Sebastiano BARBANTI (PD) si dichiara disponibile a riformulare la propria risoluzione nel senso che sarà indicato dal Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare la prossima settimana.

7-01247 Paglia: Iniziative a tutela dei risparmiatori che effettuano prestiti in favore di cooperative di cui sono soci.

(Seguito della discussione e rinvio)

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 26 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il presentatore della risoluzione, Paglia, ne ha illustrato il contenuto.

Il Viceministro Luigi CASERO osserva come con l'atto di indirizzo in discussione si impegni il Governo a « Istituire, a tutela dei sottoscrittori del prestito sociale, un'apposita Autorità indipendente con funzioni di vigilanza sulle cooperative e un fondo di garanzia nazionale, sul modello di quello previsto per i depositi bancari ».

Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha comunicato di aver emanato nuove disposizioni in materia di « prestito sociale » delle cooperative, nell'ambito di una più ampia revisione della disciplina in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche. Il provvedimento, che sostituisce integralmente le previgenti disposizioni della Banca d'Italia, è entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

Le nuove norme mirano a rafforzare i presidi patrimoniali, contrattuali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche. Con specifico riferimento al prestito sociale, sono disciplinati, fra l'altro, le condizioni e i limiti della raccolta effettuata da società cooperative con basi sociali ampie (più di 50 soci). In particolare, con la revisione normativa si è inteso:

ribadire e rendere più chiaro il divieto per le società cooperative di effettuare raccolta a vista e di pubblicizzare come tale il prestito sociale;

ridefinire l'aggregato patrimoniale di riferimento per il calcolo dei limiti di

raccolta dei soci, adottando un approccio consolidato per evitare aggiramenti attraverso operazioni intra gruppo;

rafforzare le caratteristiche contrattuali e finanziarie delle garanzie esterne, prestate da intermediari vigilati o da appositi schemi di garanzia, richieste dalla normativa affinché la raccolta della società cooperativa possa superare il limite di tre volte il patrimonio (fino a un massimo di cinque volte);

introdurre obblighi di informativa al pubblico sulle caratteristiche e sulla rischiosità della raccolta effettuata sotto forma di prestito sociale.

La revisione normativa è stata realizzata facendo uso delle circoscritte potestà normative di attuazione rimesse alla Banca d'Italia dalle vigenti deliberazioni del CICR, nel rispetto delle norme e dei principi ivi stabiliti. L'orientamento, infatti, non attribuisce alla Banca d'Italia né autonoma potestà regolamentare in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche né poteri di verifica e controllo del rispetto delle norme da parte di soggetti non direttamente sottoposti a vigilanza (ossia soggetti diversi da banche e altri intermediari finanziari), quali sono le cooperative.

In tale contesto rileva l'opportunità di rivedere la formulazione degli impegni contenuti nella risoluzione, suggerendo a tal fine alla Commissione di svolgere un approfondito dibattito sul tema, anche attraverso alcune audizioni dei soggetti interessati.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) ringrazia il Viceministro per gli spunti forniti, concordando con l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, ascoltando in particolare i rappresentanti dei consumatori, le rappresentanze del mondo cooperativo,

nonché le Autorità di vigilanza. Ritiene infatti fondamentale che la Commissione affronti in modo approfondito tale tematica, rilevando come le vicende di crisi che hanno interessato alcune importanti cooperative, le quali non sono state in grado di restituire integralmente i prestiti effettuati in loro favore dai soci, ponga ormai i decisori politici di fronte all'alternativa tra procedere ad una radicale riforma della normativa in materia ovvero eliminare del tutto la possibilità di ricorrere allo strumento del prestito sociale come canale di finanziamento del sistema cooperativo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390);

rilevato come lo schema di decreto legislativo si inserisca nel quadro dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (oggetto dell'Atto del Governo n. 389), definendo una disciplina specifica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000;

evidenziata l'importanza del provvedimento, il quale risponde alla considerazione, contenuta nella relazione illustrativa dello schema di decreto, secondo cui il settore dei « compro oro », che ha conosciuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa, appare significativamente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita;

sottolineato come, anche in tale settore, il fenomeno del riciclaggio di denaro derivante da attività illecite risulti strettamente connesso all'evasione fiscale e all'azione della criminalità organizzata, che spesso utilizza le attività di « compro oro »

come copertura per riciclare proventi illeciti, associandosi inoltre a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza;

segnalato a tale proposito come lo schema di decreto legislativo si connetta in particolare alla previsione dell'articolo 2, paragrafo 7, della già richiamata direttiva (UE) 2015/849, che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

evidenziato positivamente come lo schema di decreto legislativo persegua gli obiettivi, pienamente condivisibili, di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei relativi dati da parte delle forze di polizia, prevedendo a tal fine l'obbligo di procedere alle segnalazioni di operazioni sospette, adempimenti in materia di identificazione della clientela e di conservazione di dati, nonché l'integrità e la non alterabilità dei dati medesimi, stabilendo altresì uno specifico apparato sanzionatorio in merito;

segnalata l'esigenza di tutelare il settore interessato dall'intervento legislativo e gli operatori economici che operano legalmente dai tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata, attraverso una maggiore tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte nello specifico settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389), al fine di assicurare la massima organicità e la migliore intelligibilità alla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio;

b) valuti il Governo l'opportunità di definire, nel quadro dell'intervento legislativo in esame, meccanismi atti a distinguere efficacemente i soggetti che svolgono prevalentemente attività di compro oro, per i quali sussistono più rilevanti profili di delicatezza ai fini del rischio di riciclaggio, provvedendo a tal fine a sostituire la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), recante la definizione di operatore compro oro, nei seguenti termini: «n) operatore compro oro: il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro, esercita l'attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati;»;

c) valuti il Governo l'opportunità di omogeneizzare il regime degli obblighi e

dei controlli applicabile agli operatori professionali in oro e ai compro oro, cogliendo l'opportunità fornita dallo schema di decreto legislativo per definire una normativa organica per il settore oro, in particolare rendendo applicabile agli obblighi di dichiarazione delle operazioni in oro la disciplina dettata per le comunicazioni oggettive previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal citato schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 389);

d) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione, presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), del registro degli operatori di compro oro (che non è assistito da alcuna previsione in materia di controlli o sanzioni), valuti il Governo l'opportunità di far confluire in tale ambito il registro degli operatori professionali in oro istituito presso la Banca d'Italia, al fine di assoggettare entrambe tali figure professionali a un regime omogeneo, razionalizzando e rendendo più efficace l'assetto dei controlli e semplificando le procedure a carico degli operatori interessati;

e) ancora con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di conservazione dei dati acquisiti a fini antiriciclaggio dagli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le informazioni conservate sono utilizzabili ai fini fiscali in base alle disposizioni vigenti, in modo da rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nel settore;

f) con riferimento all'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto, relativo ai compiti di vigilanza della Guardia di finanza sull'osservanza delle disposizioni del decreto da parte degli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il primo periodo, i seguenti: «A tal fine, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal

decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di Finanza ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto.», al fine di consentire alla stessa Guardia di finanza di continuare a utiliz-

zare, nell'ambito di tale attività di controllo, anche i poteri di polizia valutaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, recante il Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, in linea con quanto previsto a legislazione vigente ed evitando complicazioni operative ed aggravii procedurali.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314-4252-A 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 118

ALLEGATO (*Parere approvato*) 122

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche. C. 2202 Attaguile e C. 2707 Coccia (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 119

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (*Seguito dell'esame e rinvio*) 120

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 maggio 2017.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314-4252-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9 alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito de Filippo.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017.

Atto n. 408.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Francesco D'UVA (M5S) si rammarica ancora una volta che la Commissione si trovi nella circostanza di dover esprimere ogni anno un parere di identico tenore e che lo sforzo profuso dalle istituzioni

parlamentari – a volte anche attraverso la stretta collaborazione tra esponenti della maggioranza e delle opposizioni – venga mortificato da un provvedimento che non tiene in alcun conto il contenuto dei pareri espressi. Sottolinea che la critica testé manifestata non è rivolta tanto al MIUR, quanto al MEF, responsabile della riduzione delle risorse del FOE. Per le suddette ragioni il suo gruppo si asterrà dal voto.

Bruno MOLEA (CI) preannuncia il suo voto favorevole.

Il Sottosegretario Vito DE FILIPPO condivide il contenuto del parere e assicura che il Ministero si farà carico di ogni azione utile a garantire il rispetto della volontà manifestata dalla Commissione.

Maria MARZANA (M5S) chiede chiarimenti in merito alla procedura di finanziamento degli enti di ricerca, riferendosi, in particolare, all'assegnazione di specifiche risorse alla Società Elettra – Sincrotrone di Trieste, al pari di quanto previsto per il funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI.

Il Sottosegretario Vito DE FILIPPO si riserva di fornire i ragguagli richiesti in una futura sede.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, conferma il parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche.

C. 2202 Attaguile e C. 2707 Coccia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Bruno MOLEA (CI) pur condividendo lo spirito del provvedimento, che intende mettere ordine al sistema-sport, sottolinea che un cambiamento repentino in materia di assetto societario potrebbe avere ripercussioni importanti in un ambito caratterizzato da un ampio indotto economico. Sottolinea a tale proposito che i presidenti delle società calcistiche sono imprenditori che hanno investito notevoli risorse e messo in campo considerevoli capacità gestionali. Una forte limitazione delle loro quote azionarie, a vantaggio dell'azionariato popolare, potrebbe avere su tutto il sistema un impatto tale da minarne le fondamenta. Ritiene che l'intervento debba essere ponderato con attenzione e commisurato alle specifiche realtà. È convinto che una riforma del mondo del calcio sia ormai necessaria, ma non in termini troppo radicali e soprattutto individuando soluzioni che facilitino l'assorbimento delle modifiche senza traumi. Il rischio sarebbe quello di provocare effetti opposti alle finalità sottostanti la riforma, ma il « circo » della serie A non si può chiudere.

Stefano BORGHESI (LNA) afferma che il sistema-calcio deve cambiare in profondità e la discussione su questa proposta di legge costituisce una proficua occasione per esaminare i differenti profili critici, i quali vanno dalla persistente necessità di reperire sempre maggiori capitali al pericolo di infiltrazioni malavitose nella tifoseria organizzata. Il modello padronale predominante nel calcio italiano forse non

è la causa prima di questi problemi ma, certo indebolisce la gestione e accresce i rischi. Conclude auspicando il superamento del sistema ormai obsoleto che caratterizza il settore, il quale viceversa deve trovare modelli più competitivi.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, evidenzia l'opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti, stante la complessità del tema emersa anche nel corso delle audizioni svolte. Sottolinea che la discussione si è concentrata in modo particolare sulla proposta di legge Attaguile e sui temi più strettamente inerenti al mondo del calcio da essa disciplinati, mentre la proposta della deputata Coccia, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico, non ha avuto spazio. Ritiene, peraltro, che i ragionamenti sul mondo del calcio che hanno trovato approfondimento nel corso della discussione potrebbero trovare analogia applicazione anche ad altre discipline quali, ad esempio, la pallacanestro. Ricorda che non risultano ancora pervenute le memorie della FIGC e, in merito alla proposta della deputata Coccia, rileva che si potrebbe chiedere una memoria al CONI. Conclude proponendo di formalizzare la costituzione di un Comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, condivide la proposta di istituire un Comitato ristretto e, se non vi sono obiezioni, chiederà ai gruppi di indicarne i membri affinché esso possa celermente iniziare il lavoro.

(Così rimane stabilito).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che in data 8 marzo era stato inviato, per l'espressione del parere alle Commissioni consultive, il nuovo testo della proposta di legge, risultante dagli emendamenti approvati. Comunica il contenuto dei pareri e avverte che il Presidente della V Commissione Bilancio ha inviato una cosiddetta « lettera interlocutoria » con cui si comunica che, nella seduta del 4 aprile, nel corso dell'esame del nuovo testo, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato alcuni profili problematici. Sia i pareri sia la lettera sono in distribuzione.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, non è convinta del contenuto della lettera interlocutoria. Quanto al riferimento alla natura pubblica o privata dell'impresa, vale pur sempre l'articolo 41 della Costituzione, che contempla le imprese pubbliche e quelle private. Da questo punto di vista, la proposta di legge, come risultante dall'esame fin qui svolto, può essere emendata. Quanto alla ricognizione dei benefici che il progetto di legge prevede per le imprese culturali e creative, crede necessario precisare che l'articolo 2 del provvedimento richiama – sì – l'articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012, ma non il comma 4, che prevede l'esclusione del regime delle società di comodo, le quali, dunque, non rientrano in alcun modo nelle previsioni della proposta di legge 2950. Quanto poi al preteso onere aggiuntivo e non coperto di « 153 milioni » di euro, pensa davvero difficile fare una stima così precisa dei costi derivanti dalla applicazione dei benefici alla categoria di imprese previste nella proposta di legge. Si sta discorrendo, infatti, di una categoria di imprese che deve ancora essere costituita e che al momento non esiste. Molti dei soggetti che vi confluirebbero attualmente sono sconosciuti al fisco od operano con regimi di tassazione del tutto differenziati o con forme associative senza fini di lucro. Per tale motivo, ribadisce quanto sia difficile prevedere a priori numero e base im-

nibile dei redditi di tali soggetti da cui calcolare con precisione un potenziale onere. Tanto più che all'atto dell'emanazione del decreto-legge n. 179 del 2012, nel quale sono previsti incentivi analoghi, tali problemi non furono sollevati (in particolare, gli articoli 27 e 29 non sembrano recare una disposizione di copertura).

Circa la questione degli aiuti di Stato, ricorda che il *de minimis* comunitario è fissato in 200 mila euro per soggetto nell'arco di tre anni (ai sensi del regolamento della Commissione europea 1407/2013), sicché appare arduo immaginare che a ciascun soggetto possano risultare, per le misure previste nel provvedimento proposto, benefici superiori a quella somma. Ciò non toglie che, all'atto applicativo, i Ministeri competenti possano fare i dovuti interPELLI con le autorità dell'Unione europea. Circa l'insufficienza del FISPE a coprire l'onere dei buoni, si tratta di questione eminentemente politica e di constatazione degli impieghi gravanti sul Fondo per effetto delle leggi che via via vengono approvate, tema da risolvere con un confronto puntuale tra Ministero dell'economia e Ministero dei Beni culturali. Venendo, infine, alle critiche rivolte all'articolo 5, deve sottolineare che, per quel che concerne i beni del demanio militare, si tratta di immobili attualmente del tutto inutilizzati e spesso in stato di abbandono. Sono di proprietà pubblica, sicché la manutenzione straordinaria grava già oggi potenzialmente sull'erario, con la considerazione aggiuntiva dell'attuale costo degli oneri di custodia e degli eventuali danni che i beni cagionassero a terzi. La previsione legislativa proposta rimette i costi della manutenzione ordinaria e la custodia all'impresa culturale e creativa assegnataria e quindi comporta un risparmio e non un costo. E rientra nella più generale azione di valorizzazione del patrimonio

pubblico con finalità culturali perseguita, in più provvedimenti di legge, dai governi Letta, Renzi e Gentiloni.

In ordine ai beni confiscati alla criminalità organizzata, la previsione legislativa proposta non fa che rimettersi al programma annuale dell'Agenzia nazionale. Per completezza, ricorda che un bene confiscato passa dal patrimonio privato a quello pubblico a titolo originario (a mente dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 159 del 2011) e si traduce, dunque, in un accrescimento del patrimonio pubblico e non in una sua diminuzione. Poiché spesso i beni restano inutilizzati per cause varie, legate anche al persistente dominio delle organizzazioni criminali sul territorio di ubicazione del bene, la concessione alle imprese culturali e creative costituirebbe un vantaggio anche per le casse pubbliche.

Quanto alla durata almeno decennale della concessione – che non costituirebbe, secondo il Governo, un ottimale utilizzo del patrimonio pubblico – non si può esimere dall'osservazione che sussistono a legislazione vigente beni demaniali la cui concessione è di 99 anni, persino in deroga ai divieti del diritto dell'UE. Quanto, da ultimo, al rilievo che la possibilità di *sub*-concessione sarebbe in contrasto con una fonte secondaria, vale l'osservazione che la legge prevale. A ogni modo, anche su questo punto, la proposta di legge può essere cambiata per venire incontro ai rilievi e alle indicazioni espresse dal Ministero dell'economia; si dichiara inoltre disponibile a proporre emendamenti che prevedano l'emanazione dei necessari decreti ministeriali e le clausole di invarianza finanziaria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017 (Atto n. 408).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute dell'11, 12, 19 e 26 aprile e 2 maggio 2017, lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2017 (atto del Governo n. 408);

uditi in particolare in data 19 aprile 2017 il presidente del CNR, prof. Massimo Inguscio, e il direttore generale di INDIRE, Flaminio Galli;

esaminate le memorie pervenute (Cnr, Indire, Elettra-Sincrotrone area della Ricerca di Trieste, Anpri);

considerata favorevolmente la tempistica seguita dal Ministero che ha recepito la raccomandazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione relativo al Foe 2016;

preso atto però con rammarico che l'importo totale, pari a 1 miliardo, 609 milioni, 510 mila e 970 euro, in cui è suddiviso denota un'ulteriore riduzione rispetto al Foe 2016 e una tendenziale riduzione a partire dall'anno 2011;

osservato che, come avvenuto per il Foe 2016, fra assegnazioni ordinarie e straordinarie ai dodici enti vigilati dal Miur al netto delle somme destinate alla Società Sincrotrone di Trieste, Indire, Invalsi, Anvur, della quota premiale e della cifra destinata alle assunzioni per meriti eccezionali riferite al 2015: le prime ammontano a euro 1,002,751,000 euro, mentre le seconde ammontano a 577,629,200,

di cui 514,704,200 euro sono costituite dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale; 24,000 per progetti bandiera; 32,925,000 dalle somme per il finanziamento di particolari progettualità di carattere straordinario; 6000 dalle somme autorizzate dal decreto-legge n. 104 del 2013 per l'assunzione di personale da parte dell'INGV;

considerato inoltre che la residua somma è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge;

osservato che la quota definita come Premiale ammonta a 68 ml, e per l'anno 2017 è sperimentalmente accantonata su un capitolo autonomo;

rilevato – ancora una volta – come l'ammontare del finanziamento Premiale risulta parte sottratta alla quota complessiva del finanziamento ordinario e non è dunque aggiuntiva come raccomandato nei pareri della commissione espressi per gli anni 2014, 2015, 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia inserita nel FOE 2018 un'apposita tabella relativa ai finanziamenti di natura straordinaria destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge;

2. il FOE ordinario 2018 sia auspicabilmente integrato dei 68 milioni attribuiti sperimentalmente alla quota premiale 2017 in ottemperanza alla nuova

valutazione relativa ai progetti contenuti nei programmi triennali degli Enti pubblici di ricerca secondo quanto stabilito nel decreto legislativo n. 218 del 2016;

3. si provveda alla soluzione dei problemi di bilancio derivanti dalle gestioni precedenti al 2016, al fine di consentire una piena attuazione del decreto

legislativo n. 218 del 2016 e la realizzazione dei principi di autonoma e responsabile gestione dei singoli EPR sulla base dei propri statuti e dei programmi triennali elaborati;

4. sia mantenuto lo stanziamento per le chiamate di ricercatori di chiara fama, inserendolo in un apposita voce del FOE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 2 maggio scorso.

Miriam COMINELLI (PD), nel ricordare che l'applicazione della procedura di VIA agli impianti per il trattamento dei rifiuti rientra attualmente fra le competenze regionali, segnala che alcune regioni, tra le quali Lombardia e Marche, hanno introdotto il fattore di pressione ambientale tra i criteri di valutazione per la localizzazione delle discariche. Invita pertanto la relatrice a tenere in considerazione tale argomento, chiedendo al Governo di valutare l'opportunità di inserire la previsione obbligatoria, tra i criteri per l'indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, della determinazione del fattore di pressione per le discariche. Ritiene che in tal modo si possa garantire una situazione uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto delle competenze statali previste dall'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ricorda infine che sulla materia ha presentato, insieme ad altri colleghi, una proposta di legge il cui esame non è stato ancora avviato.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime la convinzione che, nell'ambito delle osservazioni evidenziate dai colleghi nonché dai diversi soggetti interessati, due siano

gli argomenti più delicati, meritevoli di maggior attenzione. In primo luogo, segnala la questione del dibattito pubblico, decisamente sottovalutata nel testo attuale dello schema di decreto, e in particolare della sua collocazione nell'ambito del procedimento di VIA. A tale proposito ribadisce l'opinione che la consultazione dei cittadini e delle comunità locali debba avvenire in una fase iniziale, consentendo ampi margini di intervento, e che si possa prevedere eventualmente un'ulteriore consultazione sul progetto esecutivo, nei casi in cui siano intervenute modifiche sostanziali rispetto al progetto di fattibilità. Quanto al secondo argomento, sollevato in più occasioni dal collega Bratti, ritiene che sia opportuna una valutazione sulle migliori modalità per utilizzare a pieno, nell'ambito del procedimento di VIA, le competenze tecniche degli enti pubblici competenti in materia ambientale, a partire dall'ISPRA.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, nel ricordare che le è pervenuto anche il contributo del gruppo MDP, anticipa che la proposta di parere sul provvedimento in esame porrà diverse condizioni al Governo, volte a recepire molti dei suggerimenti provenienti dai colleghi e dai diversi soggetti interessati nonché a valorizzare il

ruolo svolto dalle agenzie ambientali sul territorio. Esprime la convinzione che un altro aspetto importante sia il riconoscimento del lavoro svolto dal Parlamento in questi quattro anni di legislatura, con particolare riguardo alla riforma del sistema delle agenzie ambientali, alla modifica del codice degli appalti e al provvedimento sugli ecoreati. Da ultimo, preannuncia che oltre ad osservazioni e condizioni di carattere generale, la proposta di parere che si accinge a formulare, e che condividerà con i colleghi entro la fine della settimana, conterrà anche interventi puntuali, di modifica del testo dello schema di decreto.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, come concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'espressione del parere da parte della Commissione è prevista per la giornata di mercoledì 10 maggio, a condizione che entro tale termine venga trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	126
5-09807 Agostinelli: Barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Jesi	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	131
5-10583 Crivellari: Inefficienza del servizio ferroviario sulla tratta Verona-Rovigo	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	132
5-10633 Simonetti: Chiusura di numerose linee ferroviarie nel territorio astigiano	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	133

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	127
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	127
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	134
<i>ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)</i>	138

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META indi del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-09807 Agostinelli: Barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Jesi.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo con riferimento al progetto di riqualificazione della stazione di Jesi che serve un numero di passeggeri abbastanza sostenuto. Si dichiara tuttavia insoddisfatta per quanto concerne il transito nella stazione dei soggetti con difficoltà motorie

dal momento che l'unico passaggio possibile è quello da effettuarsi sui binari che potrebbe rivelarsi non agevole. Auspica pertanto che il Governo dimostri una maggiore sensibilità verso le persone svantaggiate dal punto di vista motorio, prevedendo ove possibile l'abbattimento delle barriere architettoniche che ne impediscono la circolazione.

5-10583 Crivellari: Inefficienza del servizio ferroviario sulla tratta Verona-Rovigo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, prende atto degli impegni contenuti nella risposta del rappresentante del Governo e apprezza le iniziative che hanno seguito l'incontro svolto con i sindaci dei comuni interessati e con l'assessore regionale ai trasporti. Tuttavia, ritiene che tutto ciò non sia sufficiente mentre reputa necessario che siano promossi incontri tra tutti i soggetti istituzionali e territoriali competenti.

Ricorda che la tratta in oggetto riveste una certa importanza di traffico, soprattutto in termini di pendolarismo per motivi di lavoro e studio, mentre risulta essere tra le meno servite. Segnala inoltre che, sempre più frequentemente, ha ricevuto – così come anche i colleghi che hanno sottoscritto l'interrogazione – segnalazioni di disservizi e difficoltà per i viaggiatori, e ciò anche per responsabilità della Regione.

In ultimo ritiene opportuno segnalare che le gravi problematiche richiamate sono acuite da quanto sta avvenendo presso la società che svolge il servizio, la Sistemi territoriali S.p.A., ove si sta assistendo ad un esodo del personale verso altre realtà di lavoro che finisce per incidere negativamente sulla mobilità ferroviaria. Ritiene quindi che sia necessario porre la massima attenzione su un tema su cui bisognerà, comunque, tornare ad occuparsi.

5-10633 Simonetti: Chiusura di numerose linee ferroviarie nel territorio astigiano.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.

Atto n. 392.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2017.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, ricorda che è stato concordato con il rappresentante del Governo presente nella scorsa seduta la possibilità per la Commissione di disporre di tempi aggiuntivi per l'espressione del parere, anche in ragione dell'attesa del parere della Conferenza unificata, trasmesso soltanto il 27 aprile.

Comunica che è pervenuta ulteriore documentazione trasmessa unitariamente da UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e CONFARCA (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici), che è a disposizione dei colleghi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*), che è stata comunque anticipata ai commissari già nelle prime ore della giornata odierna.

Comunica altresì che è pervenuta una proposta alternativa di parere da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle (*vedi allegato 5*), che è in distribuzione.

Il vice ministro Riccardo NENCINI, nel condividere sostanzialmente i contenuti della proposta di parere del relatore, ritiene auspicabile che possano essere apportate alcune limitate modifiche. In particolare, riguardo ai contenuti della prima condizione osserva che non è facile quantificare a priori l'entità dei risparmi che si genereranno a seguito della riforma. In ossequio allo spirito del rilievo, invita il relatore a riformularlo nel senso che ogni risparmio futuro debba andare ad esclusivo vantaggio dei cittadini.

Relativamente all'osservazione di cui alla lettera *i*), chiede che il testo espliciti l'ambito dell'attività di vigilanza che si richiede sia svolta dal suo dicastero con riguardo alle attività e alle strutture cui è demandata la tenuta del PRA.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) invita il relatore a valutare alcune specifiche modifiche alla sua proposta.

Ciò in ragione della esigenza di carattere generale di valorizzare l'interoperabilità tra le due banche dati oggi presenti, di

salvaguardare un sistema efficace di conservazione dei dati contenuti nel PRA e di non penalizzare la professionalità di chi attualmente gestisce il PRA e fa funzionare i servizi ad esso connessi in modo soddisfacente per l'utenza. In tal senso reputa utile che nel parere si evidenzii la necessità di assicurare una effettiva interoperabilità delle due banche dati come unico strumento possibile per giungere all'obiettivo indicato nella norma di delega della « introduzione di un'unica modalità di archiviazione ».

In conseguenza logica con la valorizzazione della suddetta interoperabilità, suggerisce, in primo luogo, l'espunzione della osservazione di cui alla lettera *h*) e del corrispondente inciso della premessa. Inoltre, sempre ove si condivida tale impostazione dovrebbe consentirsi che l'interoperabilità si espliciti non solo nella possibilità per la Motorizzazione civile di accedere ai dati del PRA – come effettivamente il testo già prevede –, ma anche in senso inverso. Occorre cioè consentire che l'accesso ai dati avvenga in via telematica e sia gratuito e reciproco, e in tal senso propone di integrare sia le premesse sia il dispositivo della proposta di parere.

Ritiene altresì opportuna una riformulazione dell'osservazione contenuta nella lettera *j*) della proposta di parere del relatore, nel senso di mantenere – proprio al fine di eliminare le attuali triangolazioni – la competenza in materia di cancellazione dei veicoli per mancato pagamento delle tasse automobilistiche, demolizione o definitiva esportazione all'estero in capo al PRA, che deve provvedere direttamente, per conto della motorizzazione civile, agli adempimenti collegati.

Infine si chiede se il mutamento della titolarità delle funzioni di vigilanza di cui all'osservazione contenuta nella lettera *i*) sia effettivamente aderente ai contenuti della delega.

Michele MOGNATO (MDP) nel condividere lo spirito della proposta di parere del relatore, concorda con la collega Bruno Bossio sull'esigenza di valorizzare il criterio dell'interoperabilità dei sistemi at-

tualmente presenti, e auspica una integrazione della proposta in tal senso.

Sottolinea inoltre l'opportunità di richiamare anche nella parte dispositiva della proposta di parere le valutazioni contenute nella premessa riguardo alla tematica della salvaguardia dei livelli occupazionali del personale che gestisce il PRA.

Ivan CATALANO (CI) non concorda con quanto proposto dalla collega Bruno Bossio riguardo alla conservazione dell'interoperabilità tra le due banche dati, dal momento che ritiene auspicabile che si pervenga ad un unico archivio. Osserva che rendere interoperabili gli attuali sistemi potrebbe costituire, di fatto, un freno al processo di unificazione degli archivi, ritardandone l'attuazione. Al contrario sarebbe opportuno che si indicassero le modalità con le quali far progressivamente confluire nell'archivio nazionale dei veicoli le informazioni ad oggi contenute nel PRA e tutte le informazioni necessarie a generare una vera e propria carta di identità per ciascun veicolo.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) condivide la proposta del presidente che ritiene equilibrata.

Osserva che quanto proposto dal collega Catalano, per quanto apprezzabile sul piano dei principi, finisce purtroppo per scontrarsi con la concreta possibilità di realizzare modelli di riforma che raggiungano gli obiettivi di efficacia ed efficienza che devono essere garantiti alla cittadinanza e che rispondano anche all'esigenza, specialmente sentita dal mondo delle assicurazioni, di disporre di dati aggiornati e chiari anche al fine di mitigare il fenomeno delle truffe assicurative.

Ritiene che quanto fatto in questi anni, a partire dalla creazione degli sportelli telematici dell'automobilista costituisca un passo in avanti e comunque un risultato positivo. Concorda con i colleghi Bruno Bossio e Mognato e sottolinea a sua volta la necessità di preservare il patrimonio professionale e informativo delle risorse attualmente impegnate nella tenuta del

PRA. Rimarca infine la necessità di fornire una concreta risposta all'esigenza di pervenire a concreti risparmi per l'utenza, accelerando il percorso individuato dal Governo.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede di poter disporre di tempi sufficienti per esaminare l'articolata proposta di parere del relatore, nella quale si riserva di verificare se vi sia un'adeguata trattazione della questione concernente le modifiche all'articolo 103 del codice della strada.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, precisa che il passaggio ricordato dalla collega Spessotto è contenuto nella premessa della proposta di parere, ove sono richiamati i chiarimenti al riguardo forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 12 aprile scorso.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ribadisce che l'interoperabilità è a suo giudizio una logica conseguenza, coerente con il percorso individuato dal Governo verso il documento unico. Ritiene che un percorso di tale portata necessiti di tempi adeguati e che il primo passo debba in ogni caso essere quello della comunicazione virtuale tra i due sistemi, mantenendosi così accanto alle articolazioni territoriali dei luoghi virtuali resi possibili dall'interoperabilità. Osserva inoltre che una maggiore efficacia dovrebbe essere un obiettivo prioritario per il Governo giacché non sembra possibile che la riforma prospettata realizzi risparmi effettivi per il cittadino. Evidenzia inoltre, sempre in termini di efficacia, l'opportunità che venga valorizzato il *know how* dei professionisti che lavorano in ACI Informatica.

Ivan CATALANO (CI) fa presente che i due sistemi attualmente operativi già dialogano tra di loro e pertanto ritiene inefficace che si investano ulteriori risorse sull'interoperabilità, ribadendo la volontà del Parlamento – espressa sia in occasione della legge di stabilità 2014 sia attraverso la cosiddetta « legge Madia » – di pervenire ad un sistema unico. Ricorda peraltro che

i due sistemi si aggiornano reciprocamente con una certa frequenza, specificando che l'archivio nazionale dei veicoli, che in ogni caso contiene una quantità di dati superiore, viene aggiornato con frequenza quotidiana.

Preannunciando comunque il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspica che il processo di integrazione dell'archivio nazionale dei veicoli possa essere compiutamente effettuato facendo confluire in esso non solo i dati attualmente gestiti dal PRA ma anche ulteriori dati, come ad esempio quelli contenuti nella scatola nera dei veicoli o quelli relativi alle manutenzioni da questi effettuate, anche al fine di garantire che i veicoli circolanti rispettino gli obblighi normativi per essi prescritti.

Alberto PAGANI (PD) nel condividere le integrazioni alla proposta di parere del relatore avanzate dal vice ministro, concorda con le valutazioni del collega Catalano riguardo alla preoccupazione che i rilievi proposti dai colleghi Bruno Bossio e Mognato possano rappresentare un impedimento al raggiungimento dello scopo principale, che resta quello di riorganizzare gli enti e conseguire risparmi, unificando le due banche dati oggi operanti e superando quella che può definirsi un'anomalia italiana nel contesto europeo.

Emiliano MINNUCCI (PD) ritiene che l'integrazione richiesta dalla collega Bruno Bossio non sia da interpretare come una mera difesa della attuale situazione, bensì debba essere intesa come un contributo di definizione di un percorso equilibrato che richiede soluzioni concrete per le problematiche di un sistema complesso.

Manifesta piena fiducia nelle capacità del relatore di perseguire soluzioni praticabili in una prospettiva di innovazione che non trascuri la necessità di garantire i livelli occupazionali e la professionalità delle risorse umane ad essi dedicate.

Il viceministro Riccardo NENCINI, riguardo a quanto sottolineato dal deputato

Garofalo circa i risparmi conseguenti alla riforma da destinare all'utenza, ricorda che se è vero che nella riforma è prevista l'invarianza finanziaria degli introiti, tale invarianza riguarda solo una parte del costo sostenuto dall'utente, ovvero quello relativo alle imposte di bollo, e non anche il costo del servizio fornito dagli uffici. Sottolinea che è proprio su quest'ultimo segmento che il Ministero intende lavorare, specificando, come già anticipato, che gli eventuali risparmi siano interamente destinati agli utenti. Infine ritiene opportuno ricordare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso l'archivio nazionale dei veicoli detiene una quantità di dati decisamente superiore a quella detenuta dal PRA, anche perché censisce tipologie di veicoli che il PRA non gestisce, come ad esempio, i veicoli agricoli.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, ringraziando il vice ministro e i colleghi intervenuti per i contributi forniti alla discussione, osserva che sarà sua cura riformulare la proposta di parere tenendone conto.

Evidenzia al riguardo che il provvedimento involge delicate questioni problematiche, per le quali occorre promuovere equilibrate soluzioni, ispirate da saggezza e volontà di innovazione senza colpi di mano per l'intero percorso di semplificazione attuato dal Governo. Tale delicato tema è all'attenzione del Parlamento da molto tempo: ricorda peraltro che già nel 2007 si valutò, anche a seguito di una sua personale iniziativa, di non inserirlo nell'ambito delle semplificazioni allora attuate a causa della sua complessità.

In questa fase ha ritenuto di introdurre nella proposta di parere uno specifico passaggio relativo al trasferimento della vigilanza sull'ACI ai soggetti istituzionali competenti per materia, e specificamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

**5-09807 Agostinelli: Barriere architettoniche
nella stazione ferroviaria di Jesi.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La stazione di Jesi è servita da 5 binari di circolazione: i binari dal I al IV sono idonei per svolgere servizio viaggiatori, di cui due con marciapiedi di tipo alto, e sono serviti da sottopassaggio.

In media, nella stazione fermano per servizio viaggiatori 50 treni al giorno, che scendono a 20 nei giorni di sabato e festivi; su tratta in gran parte di treni regionali, fatta eccezione per 4 treni IC e due treni Frecciabianca.

Per quanto riferisce Ferrovie dello Stato, dal 2015 ad oggi solamente 3 reclami hanno interessato la stazione di Jesi, tutti per questioni inerenti criticità di viaggio e nessuno per questioni legate al comfort, al decoro o all'accessibilità della stazione.

La competente Direzione Territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, in linea con le politiche aziendali espresse nella Carta dei Servizi, presta particolare attenzione nell'assicurare la vivibilità, la fruibilità e

l'accoglienza delle stazioni, anche attraverso l'attuazione al Regolamento europeo n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, con particolare riguardo ai viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità.

Sull'accessibilità degli spazi di stazione, RFI evidenzia che numerose stazioni sono dotate di marciapiedi alti e gli ascensori sono presenti nelle stazioni di Ancona, Pescara, Pesaro, Macerata, Terni e Foligno, e che gli interventi che riguardano il miglioramento dell'accessibilità al servizio ferroviario si sviluppano secondo priorità legate al numero dei treni e al numero dei viaggiatori.

Tali interventi di miglioramento sono stati appena avviati nella stazione di Jesi: i lavori di riqualificazione dell'intero fabbricato e dei bagni si concluderanno già entro il prossimo mese di luglio, mentre per la realizzazione degli ascensori sono previsti tempi maggiori.

ALLEGATO 2

5-10583 Crivellari: Inefficienza del servizio ferroviario sulla tratta Verona-Rovigo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari regionali sono stati attribuiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 422/97 e del Titolo V della Costituzione.

Tuttavia, ai fini di incentivare l'efficienza del settore e la riprogrammazione dei servizi medesimi, l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95/12 ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per l'esercizio del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per le regioni a statuto ordinario; in tale Fondo sono confluite risorse pari a circa 5 milioni di euro anno, corrispondenti a circa il 75 per cento del fabbisogno annuale di settore.

La stessa norma ha previsto una ripartizione del Fondo condizionata a una riprogrammazione dei servizi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità verificati annualmente con appositi indicatori.

Quanto a specifici interventi sulla relazione ferroviaria Verona-Rovigo, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) riferisce che ad oggi viene regolarmente svolta attività di

manutenzione ordinaria effettuata nel rispetto degli *standard* approvati dall'Agenzia Nazionale di Sicurezza Ferroviaria (ANSF) oltre a interventi straordinari sulla linea. In particolare, per il prossimo dicembre è prevista l'attivazione del nuovo ACC (Apparato Centrale Computerizzato) di Legnago e il rinnovo dei binari tra Isola della Scala-Cerea.

Circa, poi, l'attività di manutenzione fabbricati e decoro, nel 2016 sono stati effettuati lavori di imbiancamento esterni/tinteggiatura interni/rifacimento copertura e in generale di cura del decoro negli impianti di Villa Bartolomea, Castagnaro, Badia Polesine, Fratta, Costa, Lendinara; in corso d'anno sono previsti interventi nei rimanenti impianti della linea.

Infine, sempre RFI riporta che a seguito dell'incontro svolto il 10 febbraio 2017 con i Sindaci dei comuni interessati dalla linea e con l'Assessore Regionale ai Trasporti sono state concordate azioni congiunte per la valutazione di fattibilità per la realizzazione di opere sostitutive o di viabilità alternativa sui passaggi a livello e la cessione in comodato delle aree delle stazioni.

ALLEGATO 3

5-10633 Simonetti: Chiusura di numerose linee ferroviarie nel territorio astigiano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la linea Asti-Alba è stata chiusa in conseguenza del crollo della galleria Gheresi interessata da un grave dissesto strutturale determinato anche dall'attività erosiva del fiume Tanaro.

Infatti, la galleria si sviluppa all'interno di un rilievo collinare caratterizzato da uno spiccato processo di erosione regressiva indotta dal fiume stesso e questa erosione comporta la necessità di realizzare, oltre al consolidamento della struttura della galleria, importanti opere di difesa spondale, consolidamento della parete e regimazione delle acque.

Stante la gravità del dissesto, il piano di riattivazione all'esercizio a suo tempo predisposto è stato articolato in tre fasi distinte per un investimento complessivo di circa 11 milioni di euro.

Il dissesto riscontrato aveva determinato l'interruzione della circolazione nel solo tratto Castagnole-Alba, mentre la circolazione non ha subito limitazioni nelle tratte afferenti. Solo successivamente, per decisione assunta dalla Regione Piemonte con delibera 11 giugno 2012, anche sulle tratte Cantalupo-Nizza-Canelli-Castagnole e Asti-Castagnole il servizio è stato totalmente sospeso.

Ovviamente, tale decisione ha influito sul piano di investimenti per il ripristino strutturale della galleria Gheresi e di con-

seguenza si è provveduto alla realizzazione delle opere provvisorie necessarie ad una prima stabilizzazione dei gravi fenomeni di dissesto in atto, all'installazione di un sistema di monitoraggio e controllo degli stessi, nonché all'esecuzione delle indagini geotecniche propedeutiche alla progettazione esecutiva degli eventuali interventi di ripristino strutturale definitivi.

Le osservazioni e le indagini tecniche effettuate sulla velocità di evoluzione del fenomeno erosivo del versante che contiene la galleria e prospiciente il fiume Tanaro consigliano di valutare una variante del tracciato che prevede interventi qualificati sulla parete spondale del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso, è evidente che occorre un piano complessivo di tutti gli interventi idonei alla rimessa in servizio della linea e per questo sarà necessaria una azione concertata tra Regione Piemonte, enti locali, Autorità di bacino fiume Po, RFI e MIT, per individuare le soluzioni più appropriate.

Ovviamente il Ministero ed RFI – qualora vi fosse la richiesta degli enti preposti di riprogrammare i servizi su tale linea ferroviaria – è pronto a predisporre un piano aggiornato degli interventi necessari alla rimessa in servizio della linea.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

ricordato che esso è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 (cosiddetta « legge Madia »), all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), che indica l'obiettivo di pervenire al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, mediante la razionalizzazione delle modalità di archiviazione dei relativi dati, cui si connette la finalità di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati e la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza;

rilevato che la legge di delegazione finalizza quindi l'intervento di riorganizzazione delle strutture amministrative alla unificazione degli archivi e alla diminuzione degli oneri per il soggetto pubblico e per gli utenti, nonché alla semplificazione insita nel rilascio di un documento unico;

valutato positivamente il superamento dell'attuale situazione, che vede l'emissione di due distinti documenti – che appare un *unicum* in Europa – nel senso di prevedere un unico documento di circolazione costituito dall'incorporazione nella carta di circolazione delle informa-

zioni contenute nel certificato di proprietà, rilasciato da un unico soggetto che firma la certificazione, dietro presentazione da parte dell'utenza, di un'unica domanda;

rilevato che a tale scelta non si connette alcun intervento sulle strutture amministrative esistenti in quanto, come esplicitato nelle relazioni che corredano il provvedimento in esame, si è preso atto dei potenziali effetti pregiudizievoli conseguenti ad una soppressione del PRA e delle difficoltà organizzative di costituire una nuova agenzia, come pure la legge di delega consentirebbe;

preso atto della volontà di non procedere pertanto alla soppressione del PRA e al trasferimento delle funzioni dello stesso al Ministero, anche al fine di non intaccare la sostenibilità economica della missione svolta dall'ACI, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali nel PRA e in ACI Informatica che, secondo quanto dichiarato nelle relazioni di accompagnamento, non sarebbero interamente riasorbibili nell'organico della Motorizzazione Civile;

segnalato che lo schema di decreto demanda ad un decreto interministeriale l'introduzione di una tariffa unica da fissare sulla base dei costi dei servizi ma che comunque non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe – nonché dell'imposta di bollo unificato, anche in questo caso da fissare in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vi-

gente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e che, pertanto, non sembra possibile riconoscere a tale atto la funzione di attuare le citate finalità di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati e la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza;

considerato che l'emanazione del citato decreto condiziona inoltre l'operatività della disciplina modificativa di numerose novelle al codice della strada (articoli 93, 94, 94-bis, 95, 96, 101, 103, 201, 2013, 214-bis, 214-ter, 226), nonché dell'articolo 231 del cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), senza che per esso sia previsto un preventivo esame da parte delle Commissioni parlamentari;

rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, che l'istanza di rilascio del documento unico sia ammessa presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (STA) ovvero presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile ma anche presso gli sportelli telematici dell'automobilista eventualmente presenti presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica;

evidenziato inoltre che dal combinato disposto dell'articolo 1 – che fissa la data iniziale del 1° luglio 2018 per il rilascio del documento unico – e dell'articolo 4 – secondo cui le carte di circolazione e i certificati di proprietà, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, mantengono la loro validità – non risulta chiaro se abbiano ancora valore anche i documenti rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo ma anteriormente al 1° luglio 2018;

segnalata l'opportunità di realizzare una effettiva semplificazione immediatamente operativa stabilendo che il Certificato di proprietà non sia più necessario per la redazione delle dichiarazioni unilaterali di vendita;

considerato che le funzioni oggi effettivamente svolte dall'Automobile Club

d'Italia suggeriscono, nel dare attuazione alla delega in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche competenti in materia di autoveicoli, di non mantenere l'attribuzione delle attività di vigilanza sull'ACI al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma di trasferirle ai dicasteri più specificamente competenti con riguardo a problemi automobilistici, mobilità di persone e merci, gestione della rete stradale, sicurezza della circolazione e sport;

segnalata l'opportunità di intervenire sulle norme recate dall'articolo 5 che novellano la disciplina dei veicoli fuori uso al fine di semplificare l'attuale procedura che determina una sorta di triangolazione delle pratiche odierne ove gli STA trasmettono la carta di circolazione e le targhe al PRA che a sua volta le gira all'ANV;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 12 aprile 2017, secondo cui la modifica dell'articolo 103, comma 1 del Codice della Strada – recata dall'articolo 5, comma 1, lettera g) – ha sia funzioni di coordinamento normativo, sia di indispensabile correttivo ad una prassi amministrativa che ostacola la libera circolazione delle merci in ambito comunitario, grava di oneri impropri le imprese e i cittadini nel procedimento di radiazione per esportazione e priva di ogni tutela coloro che cedono i propri veicoli a terzi ai fini dell'esportazione e, peraltro, modifica una disciplina che comunque non appare efficace per contrastare il fenomeno del «traffico transfrontaliere di rifiuti»;

acquisito il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 aprile 2017, nel quale si specifica che il Governo ha dato conferma dell'intendimento di accogliere le richieste modificative riferite all'articolo 1, comma 3, nonché all'articolo 2, commi 6 e 7, avanzate da quel consesso;

tenuto conto dei rilievi formulati nel parere reso dalla Commissione speciale

istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, segnatamente nella parte in cui segnala che « *non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega* »;

condivisi altresì i suggerimenti forniti dalla predetta Commissione del Consiglio di Stato ove raccomanda di inserire nell'ambito del decreto, disposizioni che assicurino la tempestività ed effettività della riforma per raggiungere gli obiettivi della riduzione dei costi e dei significativi risparmi per l'utenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al fine di assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e corrispondenti risparmi per gli utenti, all'articolo 2, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: « *Nel decreto di cui al presente comma sono indicati i progressivi risparmi per l'utenza che troveranno applicazione in conseguenza della corrispondente riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati derivanti dall'attuazione della presente disciplina* »;

b) all'articolo 4, comma 1, al fine di chiarire che manterranno la loro validità (alle condizioni previste dal primo comma) non solo le carte di circolazione rilasciate *anteriormente* all'entrata in vigore del decreto legislativo ma anche quelle rilasciate *successivamente*, fino al 1° luglio 2018, data dalla quale la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, si sostituiscano le parole « *all'entrata in vigore del presente decreto* », con le seguenti « *al termine di cui all'articolo 1, comma 1* »;

con le seguenti osservazioni:

c) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 1, lettera a), nel seguente modo « a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, operativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, negli Uffici provinciali della motorizzazione civile, in quelli dell'A.C.I che gestiscono il PRA, nelle delegazioni dell'A.C.I e nelle imprese di consulenza automobilistica; »

d) attesa la rilevanza del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, la cui emanazione condiziona l'operatività della disciplina modificativa degli articoli 93, 94, 94-bis, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214-bis, 214-ter, 226 del Codice della strada, nonché dell'articolo 231 del cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), sia integrata la disposizione in esame prevedendo che sullo schema di decreto sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

e) per le medesime ragioni, valuti infine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'opportunità di sentire, nella fase di predisposizione del decreto interministeriale attuativo di cui all'articolo 2, comma 2, l'ACI e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese operanti negli STA;

f) si valuti altresì l'opportunità di introdurre nell'articolo 2, comma 2, la previsione secondo cui agli utenti sarà consentito di effettuare i pagamenti della tariffa e del bollo secondo i più diffusi strumenti di pagamento elettronico;

g) all'articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, si valuti l'opportunità di predeterminare i criteri in base ai quali definire le quote percentuali da versare direttamente all'ente previa

valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto;

h) all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che – dall'entrata in vigore del decreto – il Certificato di proprietà non sia necessario per la redazione della dichiarazione unilaterale di vendita;

i) dovrebbe valutarsi l'opportunità di aggiungere all'articolo 4, dopo il comma 2, il seguente: « 2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'Automobile Club d'Italia è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alla attività di

tenuta del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

j) dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, con la seguente lettera: « all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al comma 2 le parole "dal Pubblico registro automobilistico di seguito denominato 'PRA'" sono sostituite dalle seguenti "dall'Archivio nazionale dei veicoli (ANV)" e di integrare il comma 2 del medesimo articolo 5 dello schema di decreto prevedendo che « all'articolo 231, al comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole « dal Pubblico registro automobilistico (PRA) » sono sostituite dalle seguenti « dall'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di veicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *d*) e comma 5 della legge n. 124 del 2015;

la lettera *d*) del comma 1 di cui sopra prevedeva la riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o di altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica...;

lo schema di decreto in esame non rispetta tre dei principi delega disposti dalla lettera *d*), comma 1 di cui sopra perché non garantisce una riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli, non garantisce un significativo risparmio per l'utenza ed infine non provvede ad una riorganizzazione delle strutture amministrative che, seppur paventata come ipotesi non risulta essere stata neanche presa in considerazione;

relativamente ai costi a carico dell'utenza la non attinenza del decreto ai principi della delega risulta confermata poiché viene lasciata la facoltà al Ministro di fissare una tariffa unica dall'importo eguale a quello già previsto a normativa vigente, anziché imporre un limite inferiore;

anche l'importo dell'imposta di bollo, al fine di garantire medesimi effetti finanziari, senza impatti negativi sui saldi di bilancio, non subisce alcuna riduzione;

per quanto attiene al trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico il decreto in oggetto conferma la responsabilità dell'Automobile club d'Italia relativamente ai dati relativi alla proprietà non prevedendo dunque suddetto spostamento di competenze;

sarebbe stato auspicabile provvedere alla riorganizzazione delle strutture amministrative attraverso un trasferimento delle funzioni al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti tutelando, comunque, il personale attualmente dipendente dell'ACI addetto alle mansioni;

sarebbe stato inoltre auspicabile superare l'attuale esistenza di due database e provvedere dunque alla creazione di un unico archivio telematico nazionale a consultazione gratuita dove far confluire tutti i dati sulla proprietà e sulle caratteristiche tecniche dei veicoli, nonché sullo stato tecnico, giuridico e patrimoniale dei veicoli immatricolati e sulla loro regolarità fiscale e assicurativa;

suddetta unificazione era stata auspicata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel bollettino pubblicato il 6 febbraio 2017, aveva evidenziato l'inadeguatezza di un contesto caratterizzato dalla presenza di due registri, sottolineando che questi ultimi sarebbero potenzialmente idonei a essere integrati in modo tale da consentire l'offerta, in via unitaria, dell'intera gamma delle formalità e dei servizi afferenti alla gestione del PRA e dell'ANV. L'AGCM ha inoltre affermato che la presenza di due registri è una peculiarità italiana che, per quanto è dato sapere, non trova riscontro in nessun altro Paese, rimarcando il fatto che ACI si trova di fatto, nella posizione di regolare le modalità di accesso ai dati archiviati nel sistema informativo del PRA, ossia la fruizione all'ingrosso dei dati contenuti nel PRA anche da parte di propri concorrenti;

rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto in oggetto risulta essere stato trasmesso senza aver previamente sentito la Conferenza unificata né il Consiglio di Stato e giunge dunque non corredato dai rispettivi pareri. Il parere del Consiglio di Stato è arrivato dopo la trasmissione del decreto e dopo l'inizio dell'esame dello stesso da parte della IX commissione e contiene le stesse osservazioni mosse in questo parere, ovvero l'incapacità con questo schema di

decreto di rispettare un principio delega ovvero il perseguimento di significativi risparmi »;

in merito alla procedura di rilascio del documento unico non risulta chiaro se l'istanza possa essere avanzata anche presso gli sportelli telematici dell'automobilista eventualmente presenti presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica visto che la lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 fa riferimento solo allo Sportello telematico dell'automobilista, ovvero solo agli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;

nello schema di decreto legislativo sono contenute delle modifiche puntuali al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sebbene alcune di queste siano delle mere correzioni formali volte ad adattare il codice della strada alle nuove norme previste dallo schema di decreto in oggetto, altre risultano del tutto fuori luogo e ultronee all'ambito di applicazione di quest'ultimo. Suddetta anomalia riguarda in particolare la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 103 del codice della strada apportata dal comma 1, lettera g) dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo che non affievolisce quanto attualmente previsto in materia di esportazione all'estero dei veicoli;

recentemente sono state approvate numerose modifiche all'articolo 103 del codice della strada al fine di contrastare il fenomeno della c.d. radiazione per esportazione ovvero quelle pratiche messe in atto per eludere il pagamento del bollo auto e le multe, oltre che per rottamare a basso costo le automobili che vengono trattate, all'estero, come dei semplici rifiuti. Lo schema di decreto legislativo in esame rischia dunque di vanificare quanto introdotto nel 2016 e facilitare dunque il fenomeno della cosiddetta estero vestizione dei veicoli, aumentando i casi di elusione dal pagamento del bollo e dalle multe stradali,

esprime

PARERE CONTRARIO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864) . 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 140

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2017.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia del-

l'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Tripiedi e Cominardi</i>)	157
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere delle deputate Polverini, Prestigiacomo e Centemero</i>)	166
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto</i>)	171
ALLEGATO 5 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione</i>)	173

RISOLUZIONI:

7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00236 e n. 8-00237</i>)	145
ALLEGATO 6 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	182
ALLEGATO 7 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	183

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Maria.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, sulla base di quanto convenuto con il rappresentante del Governo nella seduta del 27 aprile scorso, l'espressione del parere avrà luogo nella seduta odierna.

Fa presente che la relatrice ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*), che contiene alcune integrazioni rispetto a quella anticipata informalmente ai componenti della Commissione nella giornata di ieri.

Segnala, inoltre, che i deputati Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Tripiedi e Cominardi, le deputate Polverini, Presti-

giacomo e Centemero e il deputato Rizzetto hanno presentato proprie proposte di parere, alternative a quella formulata dalla relatrice (*vedi allegati 2, 3 e 4*).

Chiede, quindi, alla relatrice se voglia illustrare la propria proposta di parere.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, nel richiamare il testo della proposta di parere presentato, si sofferma, in particolare, sulle ultime modifiche introdotte in tale proposta, in modo da permettere ai colleghi di verificare il grado di accoglimento delle loro istanze e decidere conseguentemente il proprio orientamento in sede di votazione.

Cominciando dalle premesse, rileva, in primo luogo, di avere fatto propria la necessità di segnalare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle politiche attive, uno specifico percorso di stabilizzazione per i dipendenti precari dei centri per l'impiego e della società ANPAL servizi. In secondo luogo, con riferimento alla problematica segnalata dei dipendenti precari del Genio campale, sottolinea di avere segnalato l'opportunità di verificare le possibilità di assorbimento nella pubblica amministrazione del personale assunto con rapporti di lavoro di tipo privatistico, ricordando che analoghi provvedimenti sono stati adottati a più riprese fino alla fine degli anni '90. Passando, quindi, alle osservazioni, sottolinea di non avere potuto accogliere i rilievi sollevati dai colleghi riguardanti la necessità di prevedere specifiche procedure di stabilizzazione per il personale dirigenziale al quale non sembra applicabile la disciplina prevista dall'articolo 20 dello schema di decreto in esame.

Tiene, inoltre, a rilevare che molte delle osservazioni contenute nelle proposte di parere alternative sono state, di fatto da lei recepite. Con riferimento, infatti, alla proposta presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle, osserva che, pur non avendo accolto, per le ragioni da lei esposte nella seduta di ieri, le osservazioni riguardanti la necessità di modificare l'assetto delle fonti, troppo sbilanciato, a parere di tale gruppo, a favore della con-

trattazione, ha tuttavia formulato precise osservazioni riferite alle categorie di lavoratori precari da coinvolgere nel processo di stabilizzazione, in modo tale da venire incontro all'esigenza, segnalata dal gruppo Movimento 5 Stelle, di prevedere una disciplina meno restrittiva.

Per quanto riguarda la proposta di parere del gruppo Fratelli d'Italia, imperniata sulle problematiche riguardanti gli ex segretari comunali e i funzionari delle Agenzie fiscali che hanno esercitato o esercitano funzioni dirigenziali, osserva di avere affrontato la questione nelle premesse del parere, ritenendo di non poter formulare un'osservazione in merito, in primo luogo, perché la delega ha posto un perimetro molto preciso e, in secondo luogo, per le riserve di natura tecnica che sono state avanzate dal Governo. Tuttavia, dal momento che, a suo parere, la Commissione lavoro non può tralasciare di occuparsi di tali problematiche, propone la presentazione di specifiche proposte emendative in occasione dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2017, avviato in questi giorni presso la Commissione bilancio. Quanto alla proposta alternativa di parere presentata dalla collega Polverini, riagganciandosi a quanto appena detto sul personale che esercita funzioni dirigenziali, osserva che il lavoro condotto dalla Commissione sullo schema di decreto è il punto di partenza di un percorso di stabilizzazione che dovrà tenere conto di tutte le aspettative in essere, con riferimento alle diverse specificità del panorama dei rapporti di lavoro precario all'interno della pubblica amministrazione. Ricorda, a tale proposito, che è stata rilevata l'opportunità di prevedere la stabilizzazione del personale precario nel settore della ricerca ma osserva che, a prescindere dalla legittima aspettativa dei lavoratori, la continuità del rapporto lavorativo, in questo caso, appare confliggere con la natura stessa della loro attività, legata, anche sotto il profilo finanziario, alla durata del progetto. Infine, con riferimento alle istanze sollevate dai colleghi nel corso del lungo dibattito sullo schema di decreto, sottolinea di avere recepito le

indicazioni relative alla necessità di prevedere specifiche tutele con riferimento all'assegnazione di dipendenti pubblici genitori di disabili gravi, al fine di non pregiudicare la continuità dell'assistenza familiare. Da ultimo, segnala di avere inserito tra le osservazioni anche un invito al Governo ad intervenire sulle modalità di stabilizzazione delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori al livello di quelle erogate nel 2016, con riferimento alle somme destinate alla retribuzione individuale di anzianità per i dirigenti medici. Si tratta, infatti, di un argomento di grande peso su cui è necessario riflettere.

La ministra Maria Anna MADIA ringrazia la relatrice e tutta la Commissione per l'importante lavoro svolto, in cui un peso rilevante ha avuto anche la necessità di tenere conto dei tempi di espressione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come prescritto dalla Corte costituzionale. Rileva che l'approvazione dello schema di decreto in esame e di quello recante modifiche al sistema di valutazione delle *performance* (Atto n. 391), recentemente esaminato dalle Commissioni riunite I e XI, è fondamentale perché possa riprendere la contrattazione. Infatti, a tale fine, non basta prevedere le risorse finanziarie necessarie, come fatto dal recente Documento di economia e finanza, che ha assunto un preciso impegno in ordine allo stanziamento delle somme richieste nell'ambito della prossima legge di bilancio, ma è necessario anche introdurre modifiche al quadro normativo per rimuovere gli ostacoli che hanno impedito, fino ad oggi, di riavviare la contrattazione. Fa riferimento, ad esempio, al vigente sistema di valutazione che, di fatto, avrebbe comportato la riduzione delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa soprattutto delle professionalità più basse, oppure al rapporto tra fonti legislative e contratti, troppo sbilanciato in favore delle prime.

Pertanto, grazie all'approvazione del parere da parte della Commissione, con-

fida nella possibilità per il Consiglio dei ministri di approvare definitivamente, entro le prossime due settimane, il decreto legislativo.

Walter RIZZETTO (Fdi-AN), ringraziando la Ministra per la sua presenza e la relatrice per l'importante lavoro svolto, ritiene soddisfacente l'equilibrio raggiunto nella proposta di parere della collega Paris, anche se avrebbe preferito che fossero accolti tutti i temi segnalati nella sua proposta alternativa di parere. Pertanto, auspicando che tale atteggiamento di apertura alle istanze delle opposizioni trovi un seguito anche in futuro, preannuncia la sua astensione sulla proposta della relatrice.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP) esprime il suo apprezzamento sul lavoro condotto dalla relatrice, che ha accolto gran parte delle istanze da lui sollevate nel corso del dibattito. Auspicando che il Governo si impegni nella risoluzione di tutti i nodi che restano da sciogliere, osserva che il tenore del suo giudizio definitivo dipenderà strettamente da quanto l'Esecutivo recepirà del parere che la Commissione si appresta a votare.

Davide BARUFFI (PD) ringrazia la relatrice, soprattutto per la sensibilità dimostrata in relazione alla necessità di prevedere specifici percorsi di stabilizzazione del personale precario dei centri per l'impiego. Ricorda che, in una precedente seduta, il sottosegretario Rughetti aveva fatto riferimento ai lavori del tavolo di confronto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e l'ANPAL per la ristrutturazione dei servizi offerti da tali enti. A tale proposito, fa presente la preoccupazione delle Regioni sulla necessità che tale confronto si concluda al più presto, sia per permettere la continuità lavorativa del personale precario sia per garantire servizi di qualità.

Tino IANNUZZI (PD) dà atto alla relatrice della sensibilità dimostrata sul problema dei segretari comunali ai quali sono

state attribuite funzioni dirigenziali e, ripercorrendo la storia che ha portato al verificarsi di tale situazione, auspica l'intervento del Governo per permettere la stabilizzazione di tale personale. In tale ottica, chiede di considerare l'opportunità di trasfondere le considerazioni contenute al riguardo nella premessa del parere in una specifica osservazione.

Renata POLVERINI (FI-PdL) ringraziando la Ministra per la sua presenza in Commissione e la relatrice per il lavoro svolto, preannuncia la sua astensione in sede di votazione della sua proposta di parere.

Luisella ALBANELLA (PD), ringraziando la relatrice per avere fatto proprie alcune delle istanze da lei avanzate, auspica che il Governo si impegni nella ricerca della soluzione più appropriata per permettere la stabilizzazione dei lavoratori precari in Sicilia.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, alla luce dell'intervento del collega Tino Iannuzzi, chiede alla Ministra Madia se ritiene possibile considerare nell'ambito del parere un'eventuale osservazione relativa alla stabilizzazione dei segretari comunali che esercitano funzioni dirigenziali, tema attualmente trattato tra le premesse della sua proposta di parere.

La ministra Maria Anna MADIA, ribadendo la volontà del Governo di trovare una soluzione al problema, ritiene possibile recepire un'osservazione in tal senso, nell'ambito dello schema di decreto in esame o di un prossimo provvedimento legislativo, nel caso non si possa ricondurre il tema dei segretari comunali entro il perimetro tracciato dalla delega.

Davide TRIPIEDI (M5S), apprezzando l'accoglimento di molti punti toccati dalla proposta di parere presentata dai deputati del suo gruppo, preannuncia, a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, il voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice.

Anna GIACOBBE (PD) chiede alla relatrice e alla Ministra se sia possibile inserire tra le osservazioni anche il riferimento alla necessità di stabilizzare il conferimento delle funzioni dirigenziali ai dipendenti delle Agenzie fiscali, tema inserito tra le premesse della proposta di parere della relatrice.

La ministra Maria Anna MADIA osserva che le riserve da lei espresse dipendono esclusivamente dalla necessità di rispettare la sentenza della Corte costituzionale che ha posto fine alla prassi di cui si chiede la stabilizzazione.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, propone di prevedere anche nell'eventuale osservazione riguardante tale personale il riferimento a un successivo provvedimento legislativo che disponga la stabilizzazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per permettere alla relatrice di riformulare la sua proposta di parere alla luce di quanto emerso dal dibattito.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.40.

Cesare DAMIANO, *presidente*, invita la relatrice a illustrare le modifiche alla sua proposta di parere.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, illustra la nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 5*), nella quale sono state inserite due ulteriori osservazioni che rinviano anche a successivi provvedimenti legislativi l'individuazione per affrontare le problematiche segnalate con riferimento agli ex segretari comunali e provinciali e ai dipendenti delle Agenzie fiscali ai quali sono state attribuite funzioni dirigenziali.

La ministra Maria Anna MADIA concorda sulle integrazioni contenute nella nuova formulazione della proposta di parere della relatrice.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), alla luce delle modifiche introdotte, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere della relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*), risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere dei deputati Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Tripiedi e Cominardi, delle deputate Polverini, Prestigiaco e Centemero e del deputato Rizzetto.

La seduta termina alle 15.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.50.

7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00236 e n. 8-00237).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Cominardi n. 7-00449 e Tinagli n. 7-00808, rinviata nella seduta del 21 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni la Commissione ha

svolto un ampio ciclo di audizioni informali, che ha permesso di raccogliere importanti spunti per la discussione sulle tematiche relative agli effetti occupazionali dell'evoluzione delle tecnologie e della automazione.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del suo parere sugli atti di indirizzo.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, con riferimento alla risoluzione Cominardi n. 7-00449, esprime parere contrario sulle premesse, mentre esprime parere favorevole sul primo impegno, a condizione che sia riformulato con la previsione dello sviluppo del progetto avviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e che coinvolge, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico – denominato « Il lavoro che cambia » al fine di approfondire il tema del lavoro nel futuro in relazione alle grandi trasformazioni indotte dall'innovazione tecnologica e alla sua incidenza sull'occupazione, nel settore pubblico e privato.

Tale modifica, a suo giudizio, è necessaria per tenere conto degli sviluppi della politica in materia, facendo riferimento, in particolare, a un'iniziativa, presentata lo scorso 20 aprile, che coinvolge, oltre al Governo italiano in veste di organizzatore del prossimo G7, anche l'Organizzazione internazionale del lavoro che ha l'obiettivo di contribuire a tracciare le linee programmatiche del Governo, al fine di cogliere le opportunità offerte da Industria 4.0 e garantirne la sostenibilità sociale nel lungo periodo. Tra i soggetti chiamati a dare il loro contributo, nell'ambito di una Commissione presieduta dal Ministro Poletti, vi sono il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le regioni, l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT, l'ANPAL, l'INAPP, l'OCSE, Unioncamere, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e operatori di spicco del settore.

Propone inoltre la riformulazione dei successivi impegni previsti nella risoluzione, condizionando all'accoglimento di

tale riformulazione l'espressione del parere favorevole del Governo. In particolare, propone di riformulare il secondo impegno, prevedendo il riferimento alla necessità di adottare, all'esito degli approfondimenti condotti, idonee iniziative, anche normative, al fine di adeguare gli strumenti contrattuali esistenti alle nuove tecnologie nel mondo del lavoro, quindi, propone di riformulare il terzo impegno, prevedendo l'adozione di idonee iniziative al fine di migliorare il rapporto tra istruzione e lavoro, incrementando l'offerta formativa soprattutto nei settori ad alta specializzazione tecnologica. Infine, propone la riformulazione del quarto impegno, con la previsione della promozione promuovere, anche in sede europea, di iniziative per incentivare impieghi tecnologicamente innovativi, con particolare attenzione all'utilità sociale degli stessi, al fine di tutelare i lavoratori dall'incremento della disoccupazione di carattere tecnologico, nel settore pubblico e privato.

Con riferimento, quindi, alla risoluzione Tinagli n. 7-00808, esprime parere favorevole sulle premesse, nonché sul primo impegno, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a sviluppare il progetto avviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che coinvolge, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, denominato « Il lavoro che cambia », attivando in tale ambito una raccolta dei dati sui trend occupazionali e tecnologici, al fine di fornire accurata analisi sulle dinamiche occupazionali, sull'evoluzione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e sull'impatto delle nuove tecnologie, garantendo, inoltre, un'adeguata informazione del Parlamento ». Esprime, infine, parere favorevole sui restanti impegni della risoluzione.

Claudio COMINARDI (M5S) esprime la sua soddisfazione per essere riuscito, nonostante il lungo tempo intercorso tra la presentazione della sua risoluzione e la sua approvazione, a porre all'attenzione della Commissione un tema così impor-

tante. Rileva che anche l'opinione pubblica e gli economisti hanno cominciato a interessarsi del problema, spesso mutando atteggiamento rispetto al passato. Ad esempio, sono sempre più numerosi gli studiosi che, partendo da una convinzione opposta, sono giunti alla conclusione, da lui condivisa, che l'innovazione tecnologica comporterà la riduzione dei posti di lavoro.

Venendo, quindi, al merito della sua risoluzione, accetta le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo, anche se avrebbe preferito un impegno del Governo più stringente dell'Esecutivo in relazione alla necessità di rivedere le forme contrattuali e di ridurre l'orario di lavoro, e chiede la votazione per parti separate delle due risoluzioni, nel senso di votare distintamente le premesse e gli impegni degli atti di indirizzo.

Irene TINAGLI (PD) accetta la riformulazione del primo impegno della sua risoluzione, proposta dal rappresentante del Governo, che ringrazia per avere espresso parere favorevole sulle premesse e sugli altri impegni da lei richiesti all'Esecutivo.

Giudica in modo favorevole l'iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro e si augura che in quella sede sia possibile porre l'attenzione sulla necessità di svolgere una sistematica attività di raccolta e di elaborazione di dati, unico modo per leggere e interpretare correttamente la realtà e elaborare le politiche più adeguate, come, del resto, già fanno le economie più avanzate e le organizzazioni internazionali più importanti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che è stata richiesta la votazione per parti separate della risoluzione Cominardi n. 7-00449 e della risoluzione Tinagli n. 7-00808, nel senso di votare gli impegni, come da ultimo riformulati, distintamente dalle premesse. Rilevando che la premessa costituisce un elemento complementare ed accessorio rispetto al dispositivo, avverte che la Commissione procederà dapprima

alla votazione del dispositivo e successivamente – solo nel caso in cui il dispositivo risulti in tutto o in parte approvato – alla votazione delle premesse.

Pone, quindi, in votazione gli impegni della risoluzione Cominardi n. 7-00449, come da ultimo riformulati, sui quali il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva gli impegni della risoluzione Cominardi n. 7-00449, come da ultimo riformulati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone quindi in votazione le premesse della risoluzione Cominardi n. 7-00449, sulle quali il Governo ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge le premesse della risoluzione Cominardi 7-00449.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito delle votazioni effettuate, la risoluzione Cominardi 7-00449 risulta approvata in un nuovo testo, che assume il numero 8-00236 (*vedi allegato 6*).

Fa presente, quindi, che si passerà alla votazione per parti separate della risoluzione Tinagli 7-00808, come da ultimo riformulata.

Pone, quindi, in votazione gli impegni della risoluzione Tinagli 7-00808, come da ultimo riformulati, sui quali il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva gli impegni della risoluzione Tinagli 7-00808, come da ultimo riformulati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone quindi in votazione le premesse della risoluzione Tinagli 7-00808, sulle quali il Governo ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva le premesse della risoluzione Tinagli 7-00808, come da ultimo riformulata.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito delle votazioni effettuate, la risoluzione Tinagli 7-00808 risulta approvata in un nuovo testo, che assume il numero 8-00237 (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

rilevato che, l'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 124 del 2015 identifica l'oggetto della delega nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e i connessi profili di organizzazione amministrativa e che, tra i principi e criteri direttivi di carattere generale della medesima delega, contenuti nel comma 2 del richiamato articolo 16, alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), si prevedono il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, la risoluzione delle antinomie, l'indicazione esplicita delle norme abrogate e l'aggiornamento delle procedure, mediante il sistematico ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

preso atto che, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici, individuati dall'articolo 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *s*) e *z*), della legge n.124 del 2015, lo schema di decreto, incidendo sulla normativa di carattere generale recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce modifiche alla disci-

plina delle fonti della disciplina dei rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, alla regolamentazione della definizione dei fabbisogni, del reclutamento e delle incompatibilità del personale, del lavoro flessibile, delle misure volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, della contrattazione e della rappresentatività sindacale, della responsabilità disciplinare, delle visite fiscali, nonché reca norme di carattere transitorio e finale volte a promuovere il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, a precisare le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici e a rivedere la disciplina dei trattamenti accessori riconosciuti al personale;

preso atto che il provvedimento reca una attuazione parziale dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, in attuazione del quale, peraltro, è già stato adottato il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare;

valutato il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento agli emendamenti proposti dall'Unione delle province d'Italia;

preso atto dei contenuti dell'intesa sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

considerato il parere n. 916 del 2017, espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo e dell'espressione del relativo parere;

richiamati i contenuti dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla Ministra e dal sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un lato, e dai segretari generali di CGIL, CISL e UIL, dall'altro;

esaminati gli elementi di valutazione acquisiti nell'ambito delle audizioni informali delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego, svolte il 4 aprile 2017;

osservato che gli articoli 1, 2, 3 e 11 del provvedimento intendono realizzare un riequilibrio tra le fonti che disciplinano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, al fine di affidare un ruolo più incisivo alla contrattazione collettiva, limitando gli effetti del processo di rilegificazione di tale disciplina realizzato, in particolare, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

rilevato che le novelle introdotte nel decreto legislativo n. 165 del 2001 si muovono nella direzione indicata dal richiamato accordo tra Governo e organizzazioni sindacali del 30 novembre 2016, con il quale l'Esecutivo si è impegnato a realizzare una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto collettivo;

richiamata l'opportunità, in linea con i contenuti del citato accordo, di rafforzare le forme di partecipazione sindacale, con particolare riferimento alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro che determinino ricadute sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, fermo restando che le determinazioni di carattere organizzativo rientrano nella titolarità degli organi preposti alla gestione;

osservato, a tale riguardo, che nel parere del Consiglio di Stato si raccomanda al Governo «di porre in essere tutte le opportune iniziative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del necessario rapporto di leale collaborazione con le stesse al fine di evitare in qualsiasi modo che le finalità di semplificazione, razionalizzazione e di riorganizzazione della disciplina del rapporto privato alle dipendenze pubbliche e la tutela degli interessi pubblici in essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli spazi e la funzione dell'autonomia collettiva; svuotare e/o marginalizzare la consultazione sindacale; incrementare l'introduzione di meccanismi di regolamentazione autoritativa del rapporto di lavoro pubblico, per quanto provvisori, in sede di contrattazione decentrata; irrigidire, più in generale, il rapporto tra fonte autoritativa e fonte negoziale »;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 3, che conferiscono ai contratti collettivi nazionali la facoltà di integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione della disciplina relativa al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

considerato che l'articolo 4 dello schema modifica l'attuale disciplina della determinazione dei fabbisogni di personale, prevedendo il progressivo superamento della considerazione della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, privilegiando, invece, la valutazione degli effettivi fabbisogni di personale;

rilevato che, al fine di realizzare tale mutamento di prospettiva, assume un ruolo centrale il piano triennale dei fabbisogni di personale, che costituisce lo strumento adottato dalle amministrazioni pubbliche per assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale e per preordinare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione;

osservato che tale evoluzione, prevista dal criterio direttivo di cui all'articolo

17, comma 1, lettera *m*), della legge n. 124 del 2015, è funzionale al superamento di una visione statica delle esigenze di personale, in favore di una valutazione di carattere dinamico, che possa tenere conto delle esigenze di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche e dei mutamenti dei profili professionali richiesti, nell'ambito delle risorse disponibili per le assunzioni;

ritenuto che, in tale nuovo contesto, assumano un rilievo strategico le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, che dovranno essere adottate, ai sensi del nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

apprezzato che l'articolo 5 introduce, dal 1° gennaio 2018, un divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, in linea con la disciplina prevista nel settore privato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermo restando che non trova applicazione nel settore pubblico la norma che prevede l'applicazione in tali fattispecie della disciplina del rapporto di lavoro subordinato;

osservato che l'articolo 9 interviene sulla disciplina le forme di lavoro flessibile nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, individuando limitate e tassative fattispecie per il ricorso a tali prestazioni lavorative, anche al fine di prevenire il perpetuarsi del fenomeno del precariato;

considerato, in particolare, che la nuova formulazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da un lato, conferma la vigente disciplina che limita ai casi di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale la possibilità per le pubbliche

amministrazioni di ricorrere a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e ad altre forme contrattuali flessibili e, dall'altro, rinvia al decreto legislativo n. 81 del 2015 per la disciplina applicabile ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

ritenuto auspicabile che, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato e al fine di superare incertezze in sede interpretativa, si proceda in un prossimo futuro alla redazione di un testo unico che contenga una disciplina unitaria e organica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla esaustiva regolamentazione delle forme contrattuali flessibili;

apprezzato che, all'articolo 10, si prevedono l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, nonché l'introduzione, nelle amministrazioni pubbliche con più di duecento dipendenti, della figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, anche al fine di promuovere gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

considerate le modifiche introdotte dall'articolo 11 alla vigente disciplina relativa alla contrattazione collettiva ed integrativa, volte a meglio definire le competenze della contrattazione collettiva, attribuendole, tra l'altro, la competenza a provvedere al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

rilevato che gli articoli da 12 a 17 introducono significative modifiche alla normativa relativa alla responsabilità disciplinare dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, intervenendo sulle forme

e sui termini del procedimento disciplinare, previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in modo da distinguere le competenze a seconda della gravità delle infrazioni contestate e da garantire l'effettività del procedimento medesimo, nonché sulla disciplina delle fattispecie che determinano il licenziamento disciplinare;

evidenziato che, in tale contesto, l'articolo 12, novellando l'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce una norma di chiusura del sistema, prevedendo una figura generale di illecito disciplinare per la violazione delle disposizioni in materia di procedimento disciplinare da parte dei dipendenti preposti alla loro applicazione, e che il successivo articolo 17 prevede che, nei casi più gravi di mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare, ai responsabili si applichi la sanzione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salvi i casi in cui si applichi loro il licenziamento disciplinare;

ritenuto che, nel loro complesso, le modifiche introdotte alla disciplina dei procedimenti disciplinari rispondano all'obiettivo, indicato nella legge n. 124 del 2015, di accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

apprezzate le disposizioni dell'articolo 18, che prevede la costituzione di un polo unico per le visite fiscali, facente capo all'INPS, che provvede, in base alla nuova disciplina, alla effettuazione e alla gestione degli accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia sia nel settore pubblico sia nel settore privato, eliminando l'attuale dualismo, che attribuisce alle Aziende sanitarie locali il compito di effettuare le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

preso atto del rinvio ad un successivo decreto interministeriale per l'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, mediante la

definizione delle fasce entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché per la definizione delle modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia;

espresso apprezzamento per le finalità perseguite dall'articolo 20, che reca specifiche disposizioni per la stabilizzazione, entro il triennio 2018-2020, del personale precario non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo una specifica procedura di stabilizzazione per il personale assunto con contratti a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali, nonché l'attivazione di procedure concorsuali riservate per i lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile;

condivisa l'esigenza, segnalata anche dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di adottare interventi di armonizzazione tra la disciplina in materia di stabilizzazioni di cui all'articolo 20 e la legislazione vigente relativa ai lavoratori socialmente utili;

rilevata la necessità di sostenere, anche nell'ambito delle sedi istituzionali di confronto costituite al fine di delineare i futuri assetti in materia di servizi e misure di politica attiva del lavoro, la definizione di un percorso di progressiva stabilizzazione del personale che presta la propria attività con forme di lavoro precario, anche presso la società ANPAL Servizi Spa, verificando in questo ambito la possibilità di prevedere un loro assorbimento da parte dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

segnalata l'opportunità di attivare percorsi di stabilizzazione per gli operai giornalieri del Genio campale, anche in linea con le disposizioni adottate in passato al riguardo, tenendo conto anche del fatto che l'assunzione di tali maestranze con contratti di lavoro a tempo indeterminato determinerebbe una minore spesa per i lavori realizzati;

osservato che, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, non è possibile in questa sede estendere anche alla dirigenza le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale previste dall'articolo 20 del provvedimento in esame;

segnalata, tuttavia, l'esigenza di individuare tempestivamente, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, interventi volti ad assicurare percorsi per la stabilizzazione nell'esercizio delle funzioni dirigenziali del personale già regolarmente assunto ed appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione il quale abbia svolto funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a quello delle Agenzie fiscali;

evidenziata, altresì, la necessità di perseguire analoghi percorsi di stabilizzazione per i dirigenti sanitari assunti con contratti a tempo determinato alle dipendenze dal Servizio sanitario nazionale;

richiamata, in questo contesto, l'esigenza di prevedere che i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che siano stati trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005, ai quali siano stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico;

rilevato che l'articolo 21, disciplinando le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, prevede la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, cristallizzando un principio di tutela reale elaborato dalla giurisprudenza in un quadro creato dal sovrapporsi di diverse previsioni normative succedutesi nel tempo;

condivise le valutazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, che ricon-

duce le disposizioni dell'articolo 21 all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge n. 124 del 2015, relativo alla risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

considerato che l'articolo 23 prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva per ogni comparto o area di contrattazione, da realizzare attraverso i fondi per la contrattazione integrativa;

osservato che nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva, l'ammontare delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, non potrà, in via generale, superare l'importo determinato per l'anno 2016;

segnalata l'opportunità di valorizzare il trattamento accessorio riconosciuto al personale delle amministrazioni pubbliche, quale strumento per accrescerne la produttività e migliorare i servizi messi a disposizione dei cittadini e delle imprese, anche attraverso futuri provvedimenti che applichino a tale componente della retribuzione benefici, anche di carattere fiscale, analoghi a quelli previsti per i lavoratori privati;

rilevata l'esigenza, evidenziata anche nell'accordo concluso il 30 novembre 2016 tra Governo e organizzazioni sindacali, che si assicuri un costante ed efficace monitoraggio dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, che garantisca un'adeguata partecipazione delle organizzazioni sindacali, anche con riferimento alla misurazione e al monitoraggio dei fabbisogni di personale, nel rispetto delle normative vigenti in tema di autonomia decisionale;

preso atto dei rilievi espressi in data 20 aprile 2017 dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché di quelli espressi in data 27 aprile 2017

dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), allegati al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare le disposizioni del Capo I e del Capo VI del provvedimento, relativi, rispettivamente, alla disciplina delle fonti e alla contrattazione, al fine di dare piena attuazione all'impegno assunto nell'ambito dell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016, con riferimento agli ambiti di competenza, rispettivamente, della legge e della contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di:

a) assicurare il coordinamento tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione non solo nella fase di predisposizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni, come previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 4, ma anche nella fase di approvazione dei piani triennali dei fabbisogni delle amministrazioni statali, prevedendo anche il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta dal comma 1 del richiamato articolo 4;

b) prevedere che sia acquisito il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella definizione delle modalità di rilevazione delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, considerato il rilievo che tali informazioni assumeranno ai fini della predisposizione, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle linee di indirizzo di cui al nuovo articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

valuti il Governo l'opportunità di precisare le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame;

si verifichi la possibilità, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, di introdurre nel presente provvedimento disposizioni volte a riconoscere al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni con figli con gravi disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la priorità per l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza dei figli o in comuni limitrofi, ovvero altre forme di agevolazione in relazione alla assegnazione della sede;

valuti il Governo, nell'ambito delle disposizioni del Capo III relative al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, l'opportunità di:

a) introdurre ulteriori previsioni che, nel rispetto dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e della relativa giurisprudenza costituzionale, consentano di valorizzare le professionalità già esistenti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

b) valorizzare, nell'ambito delle procedure concorsuali, le professionalità maturate e le esperienze lavorative svolte presso le amministrazioni che bandiscono il concorso, anche nell'ambito di rapporti di somministrazione di lavoro;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di inserire una ulteriore misura di coor-

dinamento tra l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la quale preveda che i dati e le informazioni che le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del richiamato articolo 53 corrispondono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15, in modo da semplificare tali obblighi e alleggerire i relativi oneri a carico delle amministrazioni, introducendo altresì una disciplina transitoria per l'applicazione della citata misura di coordinamento, al fine di consentire l'adeguamento della banca dati esistente alla gestione delle ulteriori informazioni;

con riferimento all'articolo 10 del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un obbligo per le amministrazioni pubbliche di rendere tempestivamente disponibili nel proprio sito istituzionale le informazioni relative alla copertura della quota di riserva e ai posti vacanti riservati ai disabili, verificando altresì la possibilità di ridurre i tempi previsti per le comunicazioni di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dallo schema in esame;

con riferimento alle modifiche alla disciplina dei procedimenti disciplinari previste dal Capo VII dello schema, valuti il Governo l'opportunità di:

a) riconsiderare l'ampiezza delle deroghe introdotte dall'articolo 13, comma 1, lettera *j*), capoverso comma 9-*ter*, che sostanzialmente consentono il superamento della perentorietà dei termini previsti per i procedimenti disciplinari e rendono derogabili le disposizioni relative ai medesimi procedimenti, purché non sia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare risultino compatibili con il principio di tempestività, tenendo conto, in particolare, delle osservazioni formulate al riguardo nel parere del Consiglio di Stato;

b) rivedere le disposizioni del comma 9-*quater* dell'articolo 55-*bis*, intro-

dotto dall'articolo 13 dello schema, verificando in particolare la possibilità di escludere lo svolgimento di un nuovo procedimento disciplinare in caso di annullamento della sanzione disciplinare per violazione del principio di proporzionalità e di attribuire al giudice la possibilità di comminare una sanzione nei termini previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

c) precisare, anche al fine di evitare contenziosi in materia, che la nuova normativa si applica con riferimento agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame;

d) introdurre un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica l'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari e il relativo esito, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio in materia;

all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « lettera *h*), comma 3-*quinqüies* e comma 3-*sexies* » con le seguenti: « lettera *f-ter*) e comma 3-*quinqüies* »;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, che recano una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le visite fiscali, con attribuzione delle relative competenze, anche per il settore pubblico, all'INPS, valuti il Governo l'opportunità di:

a) introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano il passaggio al nuovo sistema in piena efficienza e operatività, anche considerando l'esigenza di adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova normativa;

b) precisare, al comma 1, lettera *c*), capoverso 2-*bis*, che, in sede di prima applicazione, fino alla sottoscrizione del primo accordo collettivo nazionale, le convenzioni siano stipulate dall'INPS anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni:

a) ai commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di prevedere che il requisito della maturazione, alle dipendenze dell'amministrazione, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, sia maturato al 31 dicembre 2017, anziché alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in considerazione della circostanza che le assunzioni di cui al comma 1 e le procedure concorsuali di cui al comma 2 avranno luogo nel triennio 2018-2020;

b) si valuti l'opportunità di prevedere che, per i contratti di lavoro riferiti ad attività che siano interessate da processi di riordino o di trasferimento di funzioni ovvero di fusione di diverse amministrazioni, le procedure di cui ai commi 1 e 2 possano essere effettuate dalle amministrazioni subentranti e che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti ivi previsti, si considerino anche le selezioni effettuate e i periodi maturati presso le amministrazioni di provenienza;

c) si valuti la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai dipendenti che siano stati in servizio a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, ancorché non in servizio, garantendo in ogni caso la priorità dell'assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio;

d) si valuti l'opportunità di prevedere, in linea con quanto indicato nell'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, ai fini dell'accesso alle procedure di assunzione previste dal medesimo comma 1, il personale possa essere già stato selezionato, in relazione alle attività svolte, con procedure concorsuali

anche da un'amministrazione diversa da quella presso la quale presta servizio e che procederà all'assunzione;

e) si valuti la possibilità di estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 2 anche al personale che abbia prestato la propria attività con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

f) al comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento al personale che presta la propria attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso, non essendo configurabile un vero e proprio rapporto di servizio con la pubblica amministrazione per il personale titolare di contratti di lavoro flessibile;

g) si valuti l'opportunità di riconsiderare le disposizioni del comma 4, al fine di non precludere agli enti territoriali delle regioni a statuto speciale che hanno avviato, nel periodo di riferimento, un processo di risanamento, l'accesso alle misure di superamento del precariato previste dall'articolo 20;

con riferimento all'articolo 22, comma 5, si valuti l'opportunità di:

a) prevedere una modifica dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, laddove si richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento ad una disposizione abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di sopprimere le parole: « , dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro », tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto

n. 391), i richiamati controlli sono rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*;

c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica una competenza di carattere generale in materia di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a quelle introdotte dal provvedimento in esame;

con riferimento all'articolo 23, comma 1, si valuti l'opportunità di specificare che il processo di graduale convergenza dei trattamenti economici accessori ivi previsto tenga conto delle specificità derivanti dall'eventuale istituzione di sezioni contrattuali nell'ambito dei comparti o delle aree di contrattazione;

valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 23, comma 2, al fine di tenere conto, ai fini dell'applicazione della regola della stabilizzazione delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori al livello di quelle erogate nel 2016, delle peculiarità che caratterizzano l'area della dirigenza

medica, con particolare riferimento alle somme destinate alla retribuzione individuale di anzianità;

valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della sperimentazione prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 23 dello schema anche ai Comuni in possesso dei requisiti ivi previsti, previa individuazione di specifici meccanismi che assicurino l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 25, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 6-*bis* e l'articolo 59 sono abrogati »;

con riferimento all'articolo 25, comma 3, dello schema, valuti il Governo l'effettiva necessità di disporre l'abrogazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di disposizioni dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 e, pertanto, già prive di efficacia giuridica.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI, CHIMIENTI, LOMBARDI, DALL'OSSO, TRIPIEDI E COMINARDI

La XI Commissione,

premessò che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione agli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, con cui il Governo è stato delegato al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

in ordine al contenuto del provvedimento in titolo la Commissione formula le seguenti osservazioni:

con riferimento al Capo I:

l'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 2, del vigente decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di fonti normative che regolano il rapporto di pubblico impiego. In particolare la citata modifica normativa prevede:

a) la possibilità per i contratti collettivi nazionali di derogare a disposizioni di legge, regolamento o statuto, che già abbiano introdotto una disciplina del rapporto di lavoro;

b) la delimitazione del perimetro di derogabilità, riferita esclusivamente alle materie affidate alla contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la specificazione che la deroga debba rimanere nell'ambito dei principi posti dal medesimo decreto legislativo;

d) la cancellazione del passaggio secondo il quale la deroga può aver luogo

« salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario », definendo così « la totale esclusione della possibilità che le leggi e gli altri atti normativi possano dichiarare l'inderogabilità, generale o parziale, di regole da esse dettate da parte degli accordi collettivi »;

la disposizione in commento sembra essere viziata da eccesso di delega. L'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, recante « Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, non prevede che il legislatore delegato debba e possa intervenire nel rapporto legge-contratto collettivo. Né si ritiene che tale mancanza possa essere superata dalla previsione di delega recata dall'articolo 16 della medesima legge, in relazione alla predisposizione di un « testo unico delle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa ». Tale articolo prevede espressamente al comma 2, lettera *b)*, interventi « strettamente necessari per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa » e non dunque la variazione delle fonti. Nel merito, la modifica apportata dall'articolo 1 in commento concede alla contrattazione collettiva un potere di delegificazione più ampio di quello previsto nella legge delega n. 59 del 1997 (cosiddetta « legge Bassanini »), poiché il contratto potrà intervenire in senso derogatorio anche sulle fonti legislative precedenti all'entrata in vigore del provvedimento in titolo. La modifica in

senso ampliativo dell'articolo 40, comma 1, unita alla nuova formulazione dell'articolo 2, comma 2, consente infatti un'ampia delegificazione ad opera della contrattazione collettiva. Si sottolinea come la formulazione dell'articolo 40, comma 1, nella proposta di riforma del presente provvedimento, stabilisca inequivocabilmente che la contrattazione collettiva ha ad oggetto « il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali »;

ad avviso della Commissione, la legge, oltre che per dettato costituzionale, deve rimanere la fonte di diritto prevalente, atta a garantire l'interesse generale dei cittadini e pertanto le clausole contrattuali sono, per definizione, utili a salvaguardare gli interessi dei lavoratori pubblici, relativamente agli aspetti di tutela del rapporto di lavoro ed alla retribuzione. In conclusione la scelta delle materie da « riservare » alla normativa contrattuale dovrebbe essere strettamente limitata ad aspetti di tutela del rapporto di lavoro ed alla retribuzione. Altre materie, fra le quali « organizzazione » e « valutazione » dell'efficienza e della qualità degli uffici pubblici, dovrebbero essere affidate esclusivamente alle singole amministrazioni;

l'articolo 2 interviene sull'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente il potere di organizzazione. Ad avviso della Commissione, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro dovrebbero rimanere nella responsabilità esclusiva degli organi preposti alla gestione, analogamente a quanto avviene in ambito lavorativo privato;

l'articolo 3 interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, non si tiene conto del nuovo contesto dei comparti e delle aree, così come definito dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 13 luglio 2016;

con riferimento al Capo II:

l'articolo 4 prevede la procedura del trasferimento d'ufficio fra amministrazioni diverse per esigenze organizzative. Tale procedura non è stata, di fatto, quasi mai applicata, nonostante i gravi squilibri esistenti tra gli organici delle diverse amministrazioni;

l'articolo 5 interviene sui rapporti di collaborazione e sul conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, modificando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, si introduce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Si puntualizza, inoltre, che il ricorso a incarichi individuali, alle quali le amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio, è giustificato solo per esigenze specifiche;

con riferimento al Capo III:

l'articolo 6 modifica l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo la lettera *e-bis*) attraverso la quale si limita al 20 per cento il numero degli idonei nelle selezioni pubbliche per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, senza tenere conto di alcuni aspetti essenziali. In particolare:

a) negli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, per l'elevata specificità dei profili professionali richiesti e l'esiguo numero di posizioni bandite, la suddetta limitazione si tradurrebbe in un solo idoneo per bando;

b) la predetta limitazione assunzionale provocherebbe altrettante discrasie negli enti pubblici, in particolar modo nell'ambito delle aziende ospedaliere, caratterizzati da profili professionali soggetti a rapido *turn over* o di difficile reperimento;

l'articolo 8 interviene sulle comunicazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare al Dipartimento della funzione pubblica in relazione agli incarichi conferiti, modificando l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

con riferimento al Capo VI:

l'articolo 11 interviene in materia di contrattazione collettiva e integrativa, modificando l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001. È definita la competenza della contrattazione collettiva, che investe il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. Inoltre, si stabilisce l'obbligo di inserire nei contratti collettivi nazionali clausole che impediscano incrementi delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, rilevati a consuntivo, presentino significativi scostamenti rispetto ai dati medi annuali nazionali o di settore. Alla contrattazione collettiva è attribuito il compito di provvedere al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione e utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Si dispone, inoltre, che la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento accessorio complessivo sia destinata dalla contrattazione integrativa al trattamento collegato alla *performance* organizzativa, e non più solamente individuale. In caso di mancato accordo per la stipula di un contratto integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere sulle materie oggetto del mancato accordo in via provvisoria: tale potere sostitutivo è esercitabile, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, se il protrarsi delle trattative costituisce un pregiudizio per la funzionalità dell'azione amministrativa;

con riferimento al Capo VII:

gli articoli da 12 a 17, intervengono in materia di responsabilità disciplinare, attraverso la modifica degli articoli da 55 a 55-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, riducendo gli spazi d'intervento del dirigente responsabile della struttura, che può intervenire per gli illeciti punibili

con le sole sanzioni che prevedono l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, nonché creando distonie applicative, in particolare:

a) la previsione, di cui alla lettera *f-quater*), dell'articolo 55-*quater*, concernente l'attivazione del licenziamento per la « reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato la sospensione dal servizio per un periodo superiore a un anno nel corso di un biennio », rischia di vanificare tale scopo, consentendo, paradossalmente di evitare o annullare il licenziamento in tutti i casi di violazioni gravi che non siano « reiterate » e che non abbiano già in precedenza dato luogo a sospensione di durata superiore a un anno nel corso di un biennio;

b) l'introduzione all'articolo 55-*bis* del comma 9-*quater*, che prevede che « Nel caso in cui la sanzione disciplinare, incluso il licenziamento, sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, l'amministrazione può riaprire il procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione degli addebiti entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nel presente articolo con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso »;

c) l'introduzione all'articolo 55-*bis* del comma 9-*ter* che prevede la non decadenza dell'azione disciplinare, né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata;

le disposizioni, di cui alle lettere a) e b), contenute nell'articolo 13 del presente provvedimento violano ad avviso della Commissione l'articolo 97 della Costituzione per il principio di legalità dell'azione amministrativa. Di fatto si eliminano le conseguenze del mancato rispetto dei termini, delle disposizioni del procedimento disciplinare e del criterio di proporzionalità. Se si prende poi in considerazione la contestazione di taluni fatti, per i quali un dipendente può essere sottoposto ad azione disciplinare, nella modifica operata

dall'articolo 13 in commento, tale « contestazione » rimane di natura squisitamente generica, lasciando ampi margini discrezionali valutativi, difficilmente accettabili. Sarebbe stato corretto applicare il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza relativamente alla necessità di « circostanziare il fatto contestato ». Quanto al mancato rispetto dei termini procedurali, si tratta di un vizio che opera in termini di annullabilità in qualunque procedimento civile, su cui si dovrebbe riflettere e porre dei rimedi;

con riferimento al Capo IX:

L'articolo 20 reca disposizioni concernenti la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati;

il superamento del precariato rappresenta un punto fondamentale della legge delega n. 124 del 2015 di riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni;

bisogna preliminarmente citare la violazione dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della succitata legge delega che prevede l'assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici. In particolare, non viene richiamata nel provvedimento in titolo la seguente disposizione: « per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge »;

con riferimento, *stricto sensu*, al problema del precariato, l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge delega,

prevede tra i principi da seguire nell'adozione dei decreti delegati « la previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno »;

con lo schema di decreto legislativo oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni viene data attuazione al suddetto principio mediante l'articolo 20 che reca disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati;

in particolare, il comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame:

a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;

c) abbia maturato alle dipendenze della medesima amministrazione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

il comma 2, con riferimento al medesimo triennio 2018-2020 e nei medesimi limiti del comma 1, prevede la possibilità per le amministrazioni di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non

superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento:

a) risulti in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione medesima almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

i commi 1 e 2, seppure simili nell'impostazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla stabilizzazione, prevedono tuttavia due strumenti diversi di attuazione:

il comma 1, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di effettuare una stabilizzazione « diretta » mediante la conversione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato;

il comma 2, la possibilità di avviare procedure concorsuali « riservate » ai fini della stabilizzazione;

l'attuale formulazione del testo presenta almeno due criticità che rischiano di pregiudicare molti lavoratori flessibili – in particolare quelli che svolgono la loro attività nell'amministrazione della Regione Campania impiegati esclusivamente mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa – generando gravi problemi di iniquità sia ai fini della stabilizzazione diretta di cui al comma 1, sia ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali riservate di cui al comma 2;

in primo luogo il requisito di aver « maturato alle dipendenze dell'amministrazione medesima almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni » alla data « di entrata in vigore del presente decreto » è incoerente con il fatto che le misure di stabilizzazione e di valorizzazione del precariato potranno cominciare solo a partire dal 1° gennaio 2018 ovvero per il triennio 2018-2020, come previsto dallo stesso decreto;

la previsione risulterebbe particolarmente iniqua, in quanto verrebbero pregiudicati tutti coloro i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non hanno maturato ancora tre anni di servizio, anche per un solo giorno, ma che potrebbero conseguirli entro il 31 dicembre 2017 (quindi prima del triennio 2018-2020 fissato per la stabilizzazione), in virtù del proprio contratto di lavoro flessibile stipulato anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo;

è questo il caso, in particolare, dei collaboratori coordinati e continuativi della Regione Campania che svolgono attività di assistenza specialistica sulla programmazione comunitaria i quali, in base ai propri legittimi contratti in essere, matureranno il requisito dei trentasei mesi dopo la prevista data di entrata in vigore del decreto legislativo ma prima del 31 dicembre 2017;

le precedenti misure di superamento del precariato, contrariamente all'attuale, prevedevano invece espressamente la possibilità di maturare il requisito dei tre anni anche successivamente alla data di entrata in vigore della norma di riferimento, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla stessa;

così, ad esempio, con le leggi finanziarie del 2007 e 2008 (legge n. 296 del 2006 e legge n. 244 del 2007) ed in particolare con l'articolo 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006 e l'articolo 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007, è stata prevista la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio « da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 » ovvero del « personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 »;

sotto altro profilo, non si condivide, alla luce anche di quanto previsto dalla legge delega, l'aver limitato la stabilizza-

zione diretta (ovvero quella di cui al comma 1) esclusivamente al personale con contratti a tempo determinato;

l'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge delega n. 124 del 2015, invero, ha indicato quale principio per la decretazione attuativa la valorizzazione « dell'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche »;

ora, è noto che il lavoro flessibile include, non soltanto i contratti a tempo determinato, ma altresì altre forme di contrattualizzazione di lavoro quale, ad esempio e tra l'altro, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, legittimamente utilizzati, in base alla normativa sin oggi vigente dalle amministrazioni pubbliche in generale;

secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato i contratti di collaborazione attivi nella pubblica amministrazione al 2015 erano pari a 37.776; mentre quelli attualmente attivi presso la Regione Campania risultano pari a circa 30;

le cronache ci informano sull'insorgenza da parte dei sindacati Felsa Cisl e NidiL Cgil contro la decisione assunta in Conferenza unificata Stato-Regioni: chi ha un contratto in somministrazione non potrà partecipare ai concorsi riservati;

nel percorso che dovrà portare all'approvazione del decreto legislativo – informano i sindacati – è necessaria un'intesa tra il governo centrale e le Regioni: in questo testo, siglato il 6 aprile, si escludono formalmente i lavoratori in somministrazione dalla possibilità di partecipare ad un concorso, riservato al 50 per cento dei posti per quanti abbiano avuto per almeno tre anni « contratti flessibili » con la pubblica amministrazione;

i « contratti flessibili » sono, per definizione, tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con la pubblica amministrazione diversi dal « normale » contratto a tempo indeterminato: la versione iniziale del decreto stabiliva, al fine di eliminare il precariato dalla pubblica amministra-

zione, di permettere alle singole amministrazioni di bandire, nel triennio 2018-2020, un concorso riservato per la metà dei posti disponibili a quanti avessero avuto, per almeno tre anni, « contratti flessibili » con la pubblica amministrazione;

i sindacati confederali e di categoria avevano apprezzato tale scelta, segnalando tuttavia « imprecisioni » nel testo che rischiavano di contraddire la finalità condivisa. Adesso, la « doccia gelata »: l'intesa governo-Regioni – denunciano Felsa e Nidil – cancella la facoltà per i lavoratori somministrati di partecipare ai concorsi riservati, e lascia invariate le « imprecisioni » testuali riguardo agli altri lavoratori « flessibili »;

l'esplicita esclusione di questi lavoratori che da anni svolgono servizi essenziali in campo sanitario, nei servizi degli enti locali e delle Regioni, formalmente perché non « dipendenti diretti delle amministrazioni », rappresenta per i sindacati « non solo una scelta iniqua, ma totalmente inaccettabile per le organizzazioni sindacali che li rappresentano »;

Felsa Cisl e Nidil Cgil « si oppongono a questa decisione, e rivendicano con forza il diritto di tutti i lavoratori con contratti flessibili a rientrare nel percorso agevolato. A sostegno di questa rivendicazione, oggetto di una lettera formale alla ministra Madia e alla Conferenza Stato-Regioni, i sindacati Felsa Cisl e Nidil Cgil hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori in somministrazione, non escludendo anche la proclamazione dello sciopero »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

riguardo all'articolo 1:

si propone di mantenere le disposizioni originarie contenute nel testo vigente sul pubblico impiego, nonché pre-

vedere una disposizione che consenta alla legislazione futura l'eventuale fissazione di limiti alla contrattazione collettiva in funzione di salvaguardia delle prerogative dirigenziali in materia di valutazione e di mobilità;

riguardo all'articolo 2:

si propone di non rendere obbligatoria l'informazione ai sindacati ed altre forme di partecipazione ove previste nei contratti collettivi (partecipazione sindacale);

riguardo all'articolo 3:

si propone di facilitare i passaggi tra amministrazioni ricomprese nello stesso comparto e nella stessa area;

riguardo all'articolo 4:

si propone di prevedere l'obbligo di ciascuna amministrazione di rilevare periodicamente le eventuali eccedenze di organico e le eventuali carenze, ai fini dell'attivazione delle citate procedure di trasferimento e dei percorsi di formazione o riqualificazione necessari. Si sottolinea inoltre la necessità di prevedere da parte delle amministrazioni il ricorso al *turn over* al fine di contribuire sia al ringiovanimento dei dipendenti pubblici, sia in relazione alle mobilità preventive per le amministrazioni cedenti;

inoltre, nell'ambito del trasferimento delle risorse ai sensi dell'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si propone di prevedere che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, avvenga « senza previo assenso dell'amministrazione di appartenenza » del dipendente che faccia domanda di trasferimento;

riguardo all'articolo 5:

si propone di chiarire che la definizione del rapporto di collaborazione autonoma, risultante dal combinato disposto degli articoli 2222 del codice civile e 409, n. 3, del codice di procedura civile si applica anche ai contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche;

riguardo all'articolo 6:

si propone di abrogare il limite del 20 per cento relativo al numero degli idonei nelle selezioni pubbliche per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nell'ambito del fabbisogno di figure professionali assoggettate a continuo *turn over* o di difficile reperimento;

riguardo all'articolo 8:

si propone di subordinare il parere positivo alla revisione del regime sanzionatorio in caso di svolgimento di ulteriore attività lavorativa senza conflitto di interessi. L'attuale regime è infatti a rischio incostituzionalità (articoli 3 e 36 della Costituzione), in particolare il comma 7;

riguardo all'articolo 11:

pur apprezzando alcune modifiche rispetto alla valutazione delle *performance* organizzative ed ai poteri della negoziazione sulla ripartizione dei fondi aziendali, non si condivide la scelta di penalizzare gli uffici e le amministrazioni considerate genericamente più « assenteiste » nell'attribuzione delle risorse (sempre più esigue e contingentate) alla contrattazione integrativa, con il rischio di penalizzare lavoratori e lavoratrici che in quelle amministrazioni hanno comunque prodotto risultati nella media o superiori alla stessa, solo perché coinvolti in amministrazioni mediamente considerate meno virtuose. Come già previsto in una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle si propone di intervenire più che sul tasso di assenteismo, come peraltro ribadito in una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle, di incentivare, tra le altre cose, la diffusione di un profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro, favorendo, altresì, il passaggio dal lavoro « a timbratura del cartellino » al lavoro per obiettivi, lasciando al lavoratore la libertà di auto-organizzarsi con altri suoi colleghi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti entro le scadenze previste;

riguardo all'articolo 13:

si chiede di procedere alla revisione delle disposizioni di cui al comma 9-ter e 9-quater dell'articolo 55-bis, al fine di ripristinare l'obbligo da parte delle amministrazioni di rispettare, nell'ambito del procedimento disciplinare, il principio di legalità dell'azione amministrativa;

riguardo all'articolo 15:

si propone di prevedere un chiarimento della norma contenuta nella sopra citata lettera *f-quater*), al fine di evitare che tale disposizione, che apporta modifiche *in peius* all'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 non rischi di invalidare i licenziamenti per violazioni gravi ma non reiterate. Si osserva inoltre che l'ipotesi di accertamento in flagranza non pare agevolmente riferibile, in concreto, a tutte le condotte per le quali la disposizione intende comminare il licenziamento a norma dell'articolo 55-quater, comma 1: nei casi di accertamento delle « falsità documentali o dichiarative ». Si propone di prevedere, lo svolgimento di un'adeguata attività istruttoria, così come per quelli di « ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per esigenze di servizio »;

riguardo all'articolo 20:

la condizione richiesta che il lavoratore debba trovarsi in servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione o che bandisce il concorso, nella quale deve aver maturato negli ultimi otto anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, deve salvaguardare i lavoratori coinvolti in processi di mobilità che, per effetto di tale processo rischiano di non poter maturare il requisito previsto. In particolare andrebbero inclusi i lavoratori che abbiano maturato i seguenti requisiti:

tre anni con contratti a tempo determinato negli ultimi otto anni, anche se non attualmente in servizio;

maturino il terzo anno con contratti a tempo determinato nell'ambito

degli ultimi otto, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 1° gennaio 2018, o in alternativa « al conseguimento di tale requisito successivamente entro il 31 dicembre 2017 in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

tale modifica normativa – oltre a rispondere a esigenze di giustizia ed eguaglianza sostanziale nei confronti di analoghi lavoratori flessibili che matureranno il requisito di tre anni sulla base di regolari contratti di lavoro già stipulati anteriormente – risulterebbe anche in linea e coerente con le precedenti misure di superamento del precariato in cui veniva espressamente prevista la possibilità di maturare il requisito di tre anni anche successivamente alla data di entrata in vigore della norma di riferimento, in virtù di contratti stipulati anteriormente;

la norma così modificata non potrebbe determinare, peraltro, alcun problema applicativo, tenuto conto in ogni caso che al momento dell'inizio delle procedure di stabilizzazione (che potranno essere avviate a partire dal 1° gennaio 2018) il requisito di anzianità sarebbe comunque già maturato, essendo previsto come termine ultimo la data del 31 dicembre 2017;

inoltre, l'omissione dei lavoratori con contratto di somministrazione, degli lavoratori socialmente utili (LSU), dei tirocinanti dalla definizione di « lavoratori flessibili » e quindi l'esclusione da ogni possibile intervento di stabilizzazione genera una profonda ingiustizia, nella pubblica amministrazione. Nonostante la lettera *a*) del comma 2 nell'utilizzare l'espressione « contratti di lavoro flessibile » sembri poter includere tutte le tipologie di contratti cosiddetti « flessibili », nei fatti la successiva lettera *b*) sembra contraddire tale assunto nel momento in cui recita « alle dipendenze dell'amministrazione ». Si ritiene, pertanto, opportuno – anche al fine di prevenire eventuali profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega – sostituire, al comma 1 lettera *a*) dell'articolo 20, le pa-

role « contratti a tempo determinato » con le parole « contratti di lavoro flessibile »: ciò anche al fine di valorizzare opportunamente tutte le professionalità che, seppur sotto forme contrattuali differenti, hanno allo stesso modo contribuito all'efficienza della pubblica amministrazione;

le modifiche prospettate determinerebbero le seguenti utilità:

a) l'acquisizione, attraverso la stabilizzazione diretta, di professionalità attualmente in servizio, altamente specializzate (ingegneri, architetti, geologi, avvocati, economisti), che hanno già maturato esperienza pluriennale negli uffici dell'amministrazione regionale e sono state selezionate tra un numero considerevole di candidati da una specifica commissione di valutazione;

b) si eviterebbero aggravii di spese per procedure selettive già espletate considerato che dette professionalità sono state contrattualizzate all'esito di procedure ad evidenza pubblica, durate circa un anno;

c) la possibilità di non perdere il *know-how* detenuto dagli uffici regionali, attraverso dette professionalità, anche nelle complesse attività legate alla programmazione europea (POR 2014/2020 – POC 2014/2020 – FSC 2014/2020);

d) la possibilità di usufruire della flessibilità contabile prevista dallo schema di decreto al comma 3 dell'articolo 20, il

quale prevede che « Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 », non altrimenti utilizzabile, tenuto conto che in molte regioni d'Italia, tra cui la Campania, non risultano in organico lavoratori con contratti a tempo determinato;

si propone infine di estendere alle fattispecie lavorative degli ex lavoratori socialmente utili e dei collaboratori coordinati e continuativi in servizio presso le istituzioni scolastiche educative statali la possibilità di accedere alle procedure concorsuali. In alternativa – come peraltro segnalato dal Consiglio di Stato nel parere espresso sul provvedimento in titolo – si propone di prevedere l'introduzione di misure sanzionatorie di carattere indennitario o risarcitorio, a fronte di illegittimi ricorsi a forme di lavoro flessibile, che mascherino un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELLE DEPUTATE
POLVERINI, PRESTIGIACOMO E CENTEMERO**

La XI Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393);

premessi che:

uno dei temi principali affrontati dal provvedimento in questione concerne il precariato pubblico e la conseguente necessità di superare con strumenti stabilizzatori le degenerazioni realizzatesi negli anni passati all'interno della pubblica amministrazione a causa dell'utilizzo reiterato di forme di lavoro flessibile peraltro adottate non per sopperire ad esigenze eccezionali od emergenziali, ma per fabbisogni ordinari e strutturali dell'amministrazione;

l'articolo 20 del presente provvedimento prevede due canali di stabilizzazione per il personale che, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato, abbia maturato all'interno della pubblica amministrazione almeno un triennio di servizio anche non continuativo negli ultimi otto anni. Nello specifico, la norma citata prevede i seguenti meccanismi: assunzione automatica nella pubblica amministrazione, per coloro che siano stati già selezionati dalla medesima con procedure concorsuali e procedure concorsuali riservate nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili, per coloro che invece non siano già stati selezionati dall'amministrazione con una procedura concorsuale;

i meccanismi di stabilizzazione normativa del precariato sono esattamente in linea con quanto suggerito recentemente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 187 del 2016 laddove la Consulta – occupandosi della legittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico – ha definito preferibile e lungimirante la scelta del legislatore di disporre modalità assunzionali realizzate con forme di « diretto inquadramento in ruolo » oppure con « selezioni blande », quando tali modalità siano finalizzate a sanare gli abusi commessi dalla pubblica amministrazione in danno dei lavoratori sottoposti ad una eccessiva reiterazione di contratti a termine;

è necessario tenere presente che simili provvedimenti normativi di stabilizzazione del precariato cui la Consulta ha ora attribuito il crisma formale della legittimità, oltre ad essere opportuni, sono sostanzialmente necessitati per esigenze di adeguamento a quanto imposto in materia dall'ordinamento europeo;

simili soluzioni normative sono anche funzionali ad evitare gravose procedure di infrazione in forza dell'ordinamento europeo e dei principi comunitari vigenti in materia di precariato e di tutela della stabilità lavorativa (confronta, in particolare, la direttiva 1999/70/CE e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia europea);

in occasione dell'*iter* normativo dell'attuale provvedimento in materia di pub-

blico impiego, è necessario assumere interventi per il personale già regolarmente assunto ed appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione il quale abbia effettuato all'interno della stessa funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine e che in larga parte interessa, soprattutto, l'amministrazione finanziaria nelle sue varie articolazioni sia del Ministero dell'economia e delle finanze sia delle Agenzie fiscali;

nelle Agenzie fiscali circa un migliaio di funzionari già originariamente selezionati dalla pubblica amministrazione con procedura concorsuale e quindi appartenenti al ruolo dei funzionari di Terza Area sono stati negli anni individuati dai vertici dell'amministrazione finanziaria e resi destinatari di contratti dirigenziali a termine per la copertura dei posti vacanti, in coerenza con l'autonomia conferita alle medesime Agenzie dal decreto legislativo n. 300 del 1999 ed in forza di quanto conseguentemente previsto dal rispettivo Regolamento di Amministrazione;

tale peculiare sistema di «reclutamento interno» della dirigenza riservato ai funzionari delle Agenzie fiscali previsto dal Regolamento, pur nato come «provvisorio nelle more dell'espletamento dei concorsi», si è protratto invece per oltre quindici anni a causa della progressiva messa in quiescenza del personale dirigente di ruolo e del contestuale mancato espletamento di concorsi finalizzati alla copertura di tali posizioni dirigenziali re-sesi via via vacanti. In tal modo, i funzionari sopra citati hanno svolto funzioni dirigenziali per lunghissimi periodi (anche per dieci-quindici anni) ben superiori al limite previsto di tre anni, ricoprendo le posizioni vacanti che, nel tempo, sono arrivate a rappresentare circa l'80 per cento dell'organico dirigenziale;

considerato quanto detto sopra in ordine all'obbligo, gravante in capo allo Stato, di procedere alla regolarizzazione delle posizioni di abuso per eccessiva reiterazione di contratti a termine, lo schema di decreto legislativo in argomento, per

come licenziato in materia di stabilizzazione del precariato, si presenta pericolosamente lesivo del principio di uguaglianza oltre che del principio di sovra ordinazione dell'ordinamento europeo e quindi risulta facilmente censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale;

lo schema prevede meccanismi stabilizzatori di cui al citato articolo 20 soltanto in favore del «personale non dirigenziale»; la omissione di una analoga previsione normativa in favore del personale dirigenziale risulta annoverabile nella categoria delle cosiddette «omissioni relative» che si realizzano nel caso di insufficiente estensione di una disciplina e, principalmente, nel caso in cui una posizione di vantaggio sia stata prevista dal legislatore a favore di una classe di situazioni o di soggetti meno ampia di quella che, per rispetto del principio di eguaglianza (ovvero di altre direttive costituzionali), deve essere considerata;

la mancata previsione di stabilizzazione nel ruolo dirigenziale sarebbe dunque incostituzionale per il motivo sopra evidenziato; tale omissione risulta illegittima e gravemente lesiva se si considera altresì che:

a) l'ordinamento sovranazionale e la correlata giurisprudenza, nell'apprestare un sistema di tutele nei confronti dei lavoratori destinatari di abusi da eccessiva reiterazione di contratti a termine, hanno evidenziato che tali tutele non possono essere differenziate in base alla categoria di appartenenza dei lavoratori in quanto il sistema tende a garantire in via indiscriminata un bene supremo, rappresentato dalla stabilità lavorativa, che compete ad ogni tipo di lavoratore;

b) il fatto che si verta in materia di funzioni dirigenziali non osta dunque all'obbligo gravante in capo allo Stato di regolarizzare nel corrispondente ruolo le posizioni di quei lavoratori che abbiano svolto quelle funzioni lavorative per un periodo superiore al triennio in forza di reiterati contratti di lavoro a termine. La stabilizzazione si correla allo svolgimento

effettivo e reiterato di funzioni lavorative, non alla tipologia impiegatizia piuttosto che dirigenziale delle stesse, poiché è proprio in relazione alle funzioni svolte che viene effettuata la valutazione della corrispondenza delle stesse ad esigenze ordinarie e permanenti;

c) non osta al predetto obbligo neanche il fatto che i lavoratori in questione abbiano un sottostante rapporto di ruolo in qualità di funzionari presso la pubblica amministrazione: ciò in quanto, considerato altresì che la valutazione della condizione di « precario abusato » deve essere effettuata, come detto, in relazione alle funzioni lavorative esercitate con i contratti a termine, rileva pure il fatto che – per consolidata giurisprudenza – il ruolo dirigenziale è un ruolo autonomo e diverso rispetto a quello del personale « livellato » per cui, in relazione a tale ruolo, gli incaricati rivestono in pieno la qualifica di precario; anzi, la preesistente appartenenza di questi funzionari all'organico dell'amministrazione rende ancora più grave la mancata « regolarizzazione » trattandosi di personale che, in veste di funzionario, è già incardinato nei ruoli della pubblica amministrazione la quale, senza mai espletare concorsi pubblici per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, ha di fatto abusato, in via ordinaria, di propri dipendenti assoggettandoli per anni ad un sistema (economicamente più vantaggioso per la pubblica amministrazione che ha potuto remunerare la funzione dirigenziale solo erogando differenze retributive rispetto al trattamento contrattuale già spettante al funzionario cd. « livellato ») originariamente nato per sopperire ad esigenze eccezionali;

d) il personale di cui trattasi, proprio nella sottostante veste di funzionario di ruolo, ha già espletato in origine le procedure di regolare selezione previste per l'accesso ai pubblici uffici, e quindi si trova nella medesima situazione dei lavoratori considerati dal comma 1 dell'articolo 20 dello schema di decreto;

e) tale personale è dotato del titolo di studi necessario per l'espletamento delle

funzioni dirigenziali (la laurea, titolo che ha costituito, peraltro, requisito necessario anche per la successiva attribuzione dell'incarico dirigenziale poi svolto per anni) ed è, per la gran parte, munito anche di titoli di specializzazione post-laurea e/o di abilitazioni professionali;

f) negli anni di svolgimento delle funzioni dirigenziali, gli incaricati si sono accollati le medesime responsabilità e gli stessi compiti dei dirigenti di ruolo, e sono stati dirigenti a tutti gli effetti, pur non godendo del medesimo trattamento previdenziale;

g) ai funzionari in questione non è mai stata data la possibilità di accedere a mezzo concorso al ruolo dirigenziale; ad esempio, le Agenzie Fiscali, negli oltre quindici anni di vigenza, non hanno mai espletato concorsi pubblici per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti;

h) le posizioni dirigenziali di cui trattasi sono tuttora vacanti; addirittura, nelle Agenzie fiscali, esse sono attualmente ricoperte in via provvisoria con un sistema di delega retribuita di funzioni dirigenziali – *escamotage* appositamente apprestato in via emergenziale (ed illegittima) dal legislatore con il decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, e, peraltro, prorogato sino al prossimo settembre 2017 – per evitare l'improvviso stallo dell'amministrazione finanziaria determinato dalla decapitazione improvvisa della quasi totalità della sua classe dirigenziale nel marzo 2015;

i) le posizioni dirigenziali attualmente vacanti appartengono al fabbisogno strutturale delle amministrazioni pubbliche interessate e, peraltro, nel caso delle Agenzie fiscali rappresentano già oggi il frutto di una recente rigorosa riorganizzazione che ha portato alla riduzione delle medesime posizioni, tanto che all'attualità il rapporto dirigenti/impiegati è mediamente di 1/46, quindi di gran lunga più efficiente di quello previsto per le altre pubbliche amministrazioni (di 1/40);

l) la stabilizzazione nel ruolo dirigenziale dei funzionari in argomento consentirebbe di redigere il piano triennale

dei fabbisogni secondo le reali esigenze delle amministrazioni interessate, o, ancor meglio, rappresenta una necessaria attività propedeutica proprio alla corretta redazione di tale piano;

m) gli incaricati di funzioni dirigenziali che hanno svolto le medesime per un periodo superiore al triennio e che sono attualmente ancora in servizio rappresentano un numero non superiore alle posizioni dirigenziali da ricoprire; per converso, se, per ipotesi, si procedesse per concorso alla selezione di una nuova classe dirigente, questa verrebbe a sovrapporsi a quella degli ex incaricati ove questi ultimi vedessero riconosciuta in sede giudiziale la rivendicata stabilizzazione, il tutto con evidenti comprensibili aggravii;

n) la stabilizzazione nel ruolo dirigenziale di questi funzionari già appartenenti ai ruoli impiegatizi dell'amministrazione sarebbe peraltro analoga a quella di simili provvedimenti normativi già adottati nel recente passato dal legislatore italiano, in coerenza con gli obblighi imposti dall'ordinamento europeo (per i dirigenti penitenziari con legge n. 154 del 2005, per i segretari comunali con legge n. 124 del 2015, per i dirigenti scolastici con legge n. 107 del 2015);

o) la stabilizzazione in argomento avrebbe un enorme benefico effetto deflattivo in ambito contenzioso e sovraordinato; a titolo esemplificativo, si evidenzia, infatti, che, nel settore delle Agenzie fiscali, i funzionari in questione hanno adito l'autorità giudiziaria, sia in sede civile sia in sede amministrativa, rivendicando adeguata tutela (circa seicento funzionari hanno incardinato cause presso i tribunali d'Italia), hanno presentato denunce alla Commissione Europea per le conseguenti procedure di infrazione a carico dello Stato Italiano (ed al momento sussiste già una procedura attivata con riferimento a tutto il precariato nel pubblico impiego italiano), ed hanno presentato reclamo al Comitato Europeo per i Diritti Sociali lamentando la subita discriminazione;

p) la richiesta stabilizzazione eviterebbe anche che, all'interno delle amministrazioni interessate, vadano perse le migliori professionalità createsi in capo a funzionari i quali, oltre ad avere i titoli richiesti, hanno dimostrato sul campo, nel corso degli ultimi anni, di possedere quelle necessarie qualità e competenze richieste per un *manager* pubblico, come peraltro attestato nelle positive valutazioni annuali redatte all'esito del sistema di valutazione al quale gli incaricati sono stati sottoposti al pari dei dirigenti di ruolo;

q) la stabilizzazione in argomento eviterebbe un altro problema che verrebbe a concretizzarsi nell'imminente futuro, rappresentato dalla inevitabile discriminazione e dal conseguente ulteriore contenzioso che si attiverebbe nella amministrazione finanziaria in caso di mancata soluzione quando, a decorrere dal prossimo luglio 2017, il personale « privato » di Equitalia Spa transiterà, senza concorso, nel previsto ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione;

r) l'inquadramento dirigenziale dei funzionari in questione risulterebbe peraltro attuativo dell'impegno conferito dalla Camera dei deputati al Governo, con l'ordine del giorno 9/3098-A/1 a firma dei deputati Riccardo Gallo e Catanoso nella seduta del 17 luglio 2015;

considerato che:

appare opportuno prevedere – all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera *c)* – che le amministrazioni procedano ad inquadrare nei rispettivi ruoli dirigenziali il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto possedga, i seguenti requisiti:

a) abbia maturato almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;

b) sia stato assunto presso la pubblica amministrazione con le forme previste dall'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

c) risulti aver svolto, in forza di contratti a tempo determinato, funzioni

dirigenziali presso la pubblica amministrazione per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, conseguendo valutazioni sempre positive;

l'inquadramento viene effettuato ad invarianza finanziaria, procedendo progressivamente secondo il criterio della maggiore durata del periodo complessivo di svolgimento delle funzioni dirigenziali, entro il 31 dicembre 2017 nei limiti dell'attuale copertura finanziaria e, a completamento, entro il 31 dicembre 2018 in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal presente decreto, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria;

ai sensi dell'articolo 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le progressioni fra le aree per i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della

scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, appare necessario prevedere – attraverso una modifica del comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- che per le progressioni del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche statali che abbia svolto per almeno tre anni consecutivi le funzioni per le quali concorre si prescinda dal possesso del predetto titolo di studio,

esprime:

PARERE CONTRARIO.

Polverini, Prestigiacomio, Centemero.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO RIZZETTO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 393);

considerato che in riferimento al provvedimento in oggetto siano dovute le seguenti considerazioni:

L'articolo 1 interviene sulle fonti normative del rapporto di pubblico impiego, modificando l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le modifiche sono volte a far salva la possibilità per i contratti collettivi di derogare a disposizioni di legge, regolamento o statuto, che già abbiano introdotto una disciplina del rapporto di lavoro. In riferimento a tale disposizione si esprime dissenso ad una modifica che privilegia una fonte che è espressione di soli interessi delle parti negoziali prevedendo che possa derogare disposizioni di legge riguardanti il rapporto di pubblico impiego;

in materia di stabilizzazione del personale precario si ritiene necessario introdurre norme volte a limitare le forme di lavoro precario dei vigili del fuoco discontinui, anche per assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso urgente nazionale in contesti emergenziali, introducendo i seguenti criteri:

a) previsione di un albo per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali nonché di

un distinto albo per il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari;

b) superamento della disposizione secondo la quale i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'amministrazione;

c) previsione di un incremento pari ad almeno il 10 per cento dei posti riservati ai volontari richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, anche stabilendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell'esperienza maturata sul campo;

d) introduzione di una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l'accesso dall'esterno ai vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del personale volontario richiamato in servizio dei vigili del fuoco con il possesso dei requisiti previsti;

e) previsione in base alla quale il personale volontario richiamato in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inserito nell'elenco dei centri dell'impiego, possa godere, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, di una specifica prelazione per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto;

f) previsione di un riconoscimento mediante il rilascio di attestati di fre-

quenza ovvero di attestati di idoneità, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative a rischio di incendio basso, medio o elevato, al personale volontario che nell'ultimo quinquennio abbia svolto almeno periodo di richiamo in servizio;

g) previsione di una formazione dedicata specificamente a quei soggetti per i quali, anche a causa dell'età anagrafica, è più difficile la stabilizzazione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che potrebbero utilmente essere re-impiegati in servizi ausiliari e di supporto, anche alla luce dell'esperienza maturata;

h) previsione della riapertura dei corsi dedicati al personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari;

in materia di reclutamento dei dirigenti nella Pubblica amministrazione si ritiene che vadano introdotte norme specifiche e più stringenti affinché sia impedito che vengano nominate illegittimamente figure apicali, come spesso è avvenuto in ambito di Pubblica amministrazione e Agenzie fiscali, ottemperando così a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 e prevedendo esclusivamente procedure di reclutamento ad evidenza pubblica;

per quanto concerne le posizioni degli ex segretari comunali e provinciali (così

come da articolo 1, comma 49, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004), trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 ed a cui sono stati o sono conferiti incarichi dirigenziali, si ritiene che siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sopprimere la previsione per la quale si consente ai contratti collettivi nazionali di derogare dai contenuti delle leggi dello Stato nella materia dell'impiego pubblico;

introdurre norme volte alla stabilizzazione del personale precario, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituito dai vigili del fuoco cosiddetti discontinui;

introdurre norme specifiche per impedire nomine illegittime in ambito di Pubblica amministrazione;

inquadrare nei ruoli delle amministrazioni che hanno conferito loro incarichi gli ex segretari comunali o provinciali trasferiti in mobilità da una pubblica amministrazione ad un'altra prima del 1° gennaio 2005.

Rizzetto.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Atto n. 393);

rilevato che, l'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 124 del 2015 identifica l'oggetto della delega nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e i connessi profili di organizzazione amministrativa e che, tra i principi e criteri direttivi di carattere generale della medesima delega, contenuti nel comma 2 del richiamato articolo 16, alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), si prevedono il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, la risoluzione delle antinomie, l'indicazione esplicita delle norme abrogate e l'aggiornamento delle procedure, mediante il sistematico ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

preso atto che, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici, individuati dall'articolo 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *s*) e *z*), della legge n.124 del 2015, lo schema di decreto, incidendo sulla normativa di carattere ge-

nerale recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce modifiche alla disciplina delle fonti della disciplina dei rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, alla regolamentazione della definizione dei fabbisogni, del reclutamento e delle incompatibilità del personale, del lavoro flessibile, delle misure volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, della contrattazione e della rappresentatività sindacale, della responsabilità disciplinare, delle visite fiscali, nonché reca norme di carattere transitorio e finale volte a promuovere il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, a precisare le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici e a rivedere la disciplina dei trattamenti accessori riconosciuti al personale;

preso atto che il provvedimento reca una attuazione parziale dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, in attuazione del quale, peraltro, è già stato adottato il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare;

valutato il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento agli emendamenti proposti dall'Unione delle province d'Italia;

preso atto dei contenuti dell'intesa sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

considerato il parere n. 916 del 2017, espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo e dell'espressione del relativo parere;

richiamati i contenuti dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla Ministra e dal sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un lato, e dai segretari generali di CGIL, CISL e UIL, dall'altro;

esaminati gli elementi di valutazione acquisiti nell'ambito delle audizioni informali delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego, svolte il 4 aprile 2017;

osservato che gli articoli 1, 2, 3 e 11 del provvedimento intendono realizzare un riequilibrio tra le fonti che disciplinano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, al fine di affidare un ruolo più incisivo alla contrattazione collettiva, limitando gli effetti del processo di rilegificazione di tale disciplina realizzato, in particolare, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

rilevato che le novelle introdotte nel decreto legislativo n. 165 del 2001 si muovono nella direzione indicata dal richiamato accordo tra Governo e organizzazioni sindacali del 30 novembre 2016, con il quale l'Esecutivo si è impegnato a realizzare una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto collettivo;

richiamata l'opportunità, in linea con i contenuti del citato accordo, di rafforzare le forme di partecipazione sindacale, con particolare riferimento alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro che determinino ricadute sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, fermo restando che le

determinazioni di carattere organizzativo rientrano nella titolarità degli organi preposti alla gestione;

osservato, a tale riguardo, che nel parere del Consiglio di Stato si raccomanda al Governo «di porre in essere tutte le opportune iniziative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del necessario rapporto di leale collaborazione con le stesse al fine di evitare in qualsiasi modo che le finalità di semplificazione, razionalizzazione e di riorganizzazione della disciplina del rapporto privato alle dipendenze pubbliche e la tutela degli interessi pubblici in essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli spazi e la funzione dell'autonomia collettiva; svuotare e/o marginalizzare la consultazione sindacale; incrementare l'introduzione di meccanismi di regolamentazione autoritativa del rapporto di lavoro pubblico, per quanto provvisori, in sede di contrattazione decentrata; irrigidire, più in generale, il rapporto tra fonte autoritativa e fonte negoziale »;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 3, che conferiscono ai contratti collettivi nazionali la facoltà di integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione della disciplina relativa al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

considerato che l'articolo 4 dello schema modifica l'attuale disciplina della determinazione dei fabbisogni di personale, prevedendo il progressivo superamento della considerazione della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, privilegiando, invece, la valutazione degli effettivi fabbisogni di personale;

rilevato che, al fine di realizzare tale mutamento di prospettiva, assume un ruolo centrale il piano triennale dei fabbisogni di personale, che costituisce lo strumento adottato dalle amministrazioni pubbliche per assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mo-

bilità e di reclutamento del personale e per preordinare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione;

osservato che tale evoluzione, prevista dal criterio direttivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *m*), della legge n. 124 del 2015, è funzionale al superamento di una visione statica delle esigenze di personale, in favore di una valutazione di carattere dinamico, che possa tenere conto delle esigenze di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche e dei mutamenti dei profili professionali richiesti, nell'ambito delle risorse disponibili per le assunzioni;

ritenuto che, in tale nuovo contesto, assumano un rilievo strategico le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, che dovranno essere adottate, ai sensi del nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

apprezzato che l'articolo 5 introduce, dal 1° gennaio 2018, un divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, in linea con la disciplina prevista nel settore privato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermo restando che non trova applicazione nel settore pubblico la norma che prevede l'applicazione in tali fattispecie della disciplina del rapporto di lavoro subordinato;

osservato che l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle forme di lavoro flessibile nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, individuando limitate e tassative fattispecie per il ricorso a tali prestazioni lavorative, anche al fine di prevenire il perpetuarsi del fenomeno del precariato;

considerato, in particolare, che la nuova formulazione dell'articolo 36 del

decreto legislativo n. 165 del 2001, da un lato, conferma la vigente disciplina che limita ai casi di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e ad altre forme contrattuali flessibili e, dall'altro, rinvia al decreto legislativo n. 81 del 2015 per la disciplina applicabile ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

ritenuto auspicabile che, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato e al fine di superare incertezze in sede interpretativa, si proceda in un prossimo futuro alla redazione di un testo unico che contenga una disciplina unitaria e organica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla esaustiva regolamentazione delle forme contrattuali flessibili;

apprezzato che, all'articolo 10, si prevedono l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, nonché l'introduzione, nelle amministrazioni pubbliche con più di duecento dipendenti, della figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, anche al fine di promuovere gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

considerate le modifiche introdotte dall'articolo 11 alla vigente disciplina relativa alla contrattazione collettiva ed integrativa, volte a meglio definire le competenze della contrattazione collettiva, attribuendole, tra l'altro, la competenza a provvedere al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

rilevato che gli articoli da 12 a 17 introducono significative modifiche alla normativa relativa alla responsabilità disciplinare dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, intervenendo sulle forme e sui termini del procedimento disciplinare, previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in modo da distinguere le competenze a seconda della gravità delle infrazioni contestate e da garantire l'effettività del procedimento medesimo, nonché sulla disciplina delle fattispecie che determinano il licenziamento disciplinare;

evidenziato che, in tale contesto, l'articolo 12, novellando l'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce una norma di chiusura del sistema, prevedendo una figura generale di illecito disciplinare per la violazione delle disposizioni in materia di procedimento disciplinare da parte dei dipendenti preposti alla loro applicazione, e che il successivo articolo 17 prevede che, nei casi più gravi di mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare, ai responsabili si applichi la sanzione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salvi i casi in cui si applichi loro il licenziamento disciplinare;

ritenuto che, nel loro complesso, le modifiche introdotte alla disciplina dei procedimenti disciplinari rispondano all'obiettivo, indicato nella legge n. 124 del 2015, di accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

apprezzate le disposizioni dell'articolo 18, che prevede la costituzione di un polo unico per le visite fiscali, facente capo all'INPS, che provvede, in base alla nuova disciplina, alla effettuazione e alla gestione degli accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia sia nel settore pubblico sia nel settore privato, eliminando l'attuale dualismo, che attribuisce alle Aziende sanitarie locali il compito di effettuare le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

preso atto del rinvio ad un successivo decreto interministeriale per l'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, mediante la definizione delle fasce entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché per la definizione delle modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia;

espresso apprezzamento per le finalità perseguite dall'articolo 20, che reca specifiche disposizioni per la stabilizzazione, entro il triennio 2018-2020, del personale precario non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo una specifica procedura di stabilizzazione per il personale assunto con contratti a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali, nonché l'attivazione di procedure concorsuali riservate per i lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile;

condivisa l'esigenza, segnalata anche dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di adottare interventi di armonizzazione tra la disciplina in materia di stabilizzazioni di cui all'articolo 20 e la legislazione vigente relativa ai lavoratori socialmente utili;

rilevata la necessità di sostenere, anche nell'ambito delle sedi istituzionali di confronto costituite al fine di delineare i futuri assetti in materia di servizi e misure di politica attiva del lavoro, la definizione di un percorso di progressiva stabilizzazione del personale che presta la propria attività con forme di lavoro precario, anche presso la società ANPAL Servizi Spa, verificando in questo ambito la possibilità di prevedere un loro assorbimento da parte dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

segnalata l'opportunità di attivare percorsi di stabilizzazione per gli operai giornalieri del Genio campale, anche in linea con le disposizioni adottate in pas-

sato al riguardo, tenendo conto anche del fatto che l'assunzione di tali maestranze con contratti di lavoro a tempo indeterminato determinerebbe una minore spesa per i lavori realizzati;

osservato che, considerati i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, appare problematico procedere in questa sede all'estensione alla dirigenza delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale previste dall'articolo 20 del provvedimento in esame;

segnalata, tuttavia, l'esigenza di individuare tempestivamente, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, interventi volti ad assicurare percorsi per la stabilizzazione nell'esercizio delle funzioni dirigenziali del personale già regolarmente assunto ed appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione il quale abbia svolto funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a quello delle Agenzie fiscali;

evidenziata, altresì, la necessità di perseguire analoghi percorsi di stabilizzazione per i dirigenti sanitari assunti con contratti a tempo determinato alle dipendenze dal Servizio sanitario nazionale;

richiamata, in questo contesto, l'esigenza di prevedere che i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che siano stati trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005, ai quali siano stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico;

rilevato che l'articolo 21, disciplinando le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, prevede la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità

risarcitoria, cristallizzando un principio di tutela reale elaborato dalla giurisprudenza in un quadro creato dal sovrapporsi di diverse previsioni normative succedutesi nel tempo;

condivise le valutazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, che riconduce le disposizioni dell'articolo 21 all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge n. 124 del 2015, relativo alla risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

considerato che l'articolo 23 prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva per ogni comparto o area di contrattazione, da realizzare attraverso i fondi per la contrattazione integrativa;

osservato che nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva, l'ammontare delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, non potrà, in via generale, superare l'importo determinato per l'anno 2016;

segnalata l'opportunità di valorizzare il trattamento accessorio riconosciuto al personale delle amministrazioni pubbliche, quale strumento per accrescerne la produttività e migliorare i servizi messi a disposizione dei cittadini e delle imprese, anche attraverso futuri provvedimenti che applichino a tale componente della retribuzione benefici, anche di carattere fiscale, analoghi a quelli previsti per i lavoratori privati;

rilevata l'esigenza, evidenziata anche nell'accordo concluso il 30 novembre 2016 tra Governo e organizzazioni sindacali, che si assicuri un costante ed efficace monitoraggio dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, che garantisca un'adeguata partecipazione delle organizzazioni sindacali, anche con riferimento alla misurazione e al monitoraggio

dei fabbisogni di personale, nel rispetto delle normative vigenti in tema di autonomia decisionale;

preso atto dei rilievi espressi in data 20 aprile 2017 dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché di quelli espressi in data 27 aprile 2017 dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), allegati al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare le disposizioni del Capo I e del Capo VI del provvedimento, relativi, rispettivamente, alla disciplina delle fonti e alla contrattazione, al fine di dare piena attuazione all'impegno assunto nell'ambito dell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016, con riferimento agli ambiti di competenza, rispettivamente, della legge e della contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di:

a) assicurare il coordinamento tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione non solo nella fase di predisposizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni, come previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 4, ma anche nella fase di approvazione dei piani triennali dei fabbisogni delle amministrazioni statali, prevedendo anche il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella nuova formulazione del

comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta dal comma 1 del richiamato articolo 4;

b) prevedere che sia acquisito il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella definizione delle modalità di rilevazione delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, considerato il rilievo che tali informazioni assumeranno ai fini della predisposizione, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle linee di indirizzo di cui al nuovo articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

valuti il Governo l'opportunità di precisare le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame;

si verifichi la possibilità, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, di introdurre nel presente provvedimento disposizioni volte a riconoscere al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni con figli con gravi disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la priorità per l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza dei figli o in comuni limitrofi, ovvero altre forme di agevolazione in relazione alla assegnazione della sede;

valuti il Governo, nell'ambito delle disposizioni del Capo III relative al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, l'opportunità di:

a) introdurre ulteriori previsioni che, nel rispetto dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e della relativa giurisprudenza costituzionale, consentano di valorizzare le professionalità già esistenti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

b) valorizzare, nell'ambito delle procedure concorsuali, le professionalità maturate e le esperienze lavorative svolte presso le amministrazioni che bandiscono il concorso, anche nell'ambito di rapporti di somministrazione di lavoro;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di inserire una ulteriore misura di coordinamento tra l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la quale preveda che i dati e le informazioni che le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del richiamato articolo 53 corrispondono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15, in modo da semplificare tali obblighi e alleggerire i relativi oneri a carico delle amministrazioni, introducendo altresì una disciplina transitoria per l'applicazione della citata misura di coordinamento, al fine di consentire l'adeguamento della banca dati esistente alla gestione delle ulteriori informazioni;

con riferimento all'articolo 10 del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un obbligo per le amministrazioni pubbliche di rendere tempestivamente disponibili nel proprio sito istituzionale le informazioni relative alla copertura della quota di riserva e ai posti vacanti riservati ai disabili, verificando altresì la possibilità di ridurre i tempi previsti per le comunicazioni di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dallo schema in esame;

con riferimento alle modifiche alla disciplina dei procedimenti disciplinari previste dal Capo VII dello schema, valuti il Governo l'opportunità di:

a) riconsiderare l'ampiezza delle deroghe introdotte dall'articolo 13, comma 1, lettera j), capoverso comma 9-*ter*, che sostanzialmente consentono il superamento della perentorietà dei termini previsti per i procedimenti disciplinari e rendono derogabili le disposizioni relative ai

medesimi procedimenti, purché non sia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare risultino compatibili con il principio di tempestività, tenendo conto, in particolare, delle osservazioni formulate al riguardo nel parere del Consiglio di Stato;

b) rivedere le disposizioni del comma 9-*quater* dell'articolo 55-*bis*, introdotto dall'articolo 13 dello schema, verificando in particolare la possibilità di escludere lo svolgimento di un nuovo procedimento disciplinare in caso di annullamento della sanzione disciplinare per violazione del principio di proporzionalità e di attribuire al giudice la possibilità di comminare una sanzione nei termini previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

c) precisare, anche al fine di evitare contenziosi in materia, che la nuova normativa si applica con riferimento agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame;

d) introdurre un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica l'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari e il relativo esito, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio in materia;

all'articolo 17, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « lettera h), comma 3-*quinqües* e comma 3-*sexies* » con le seguenti: « lettera f-*ter*) e comma 3-*quinqües* »;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, che recano una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le visite fiscali, con attribuzione delle relative competenze, anche per il settore pubblico, all'INPS, valuti il Governo l'opportunità di:

a) introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano il passaggio al nuovo sistema in piena efficienza

e operatività, anche considerando l'esigenza di adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova normativa;

b) precisare, al comma 1, lettera *c)*, capoverso *2-bis*, che, in sede di prima applicazione, fino alla sottoscrizione del primo accordo collettivo nazionale, le convenzioni siano stipulate dall'INPS anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni:

a) ai commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di prevedere che il requisito della maturazione, alle dipendenze dell'amministrazione, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, sia maturato al 31 dicembre 2017, anziché alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in considerazione della circostanza che le assunzioni di cui al comma 1 e le procedure concorsuali di cui al comma 2 avranno luogo nel triennio 2018-2020;

b) si valuti l'opportunità di prevedere che, per i contratti di lavoro riferiti ad attività che siano interessate da processi di riordino o di trasferimento di funzioni ovvero di fusione di diverse amministrazioni, le procedure di cui ai commi 1 e 2 possano essere effettuate dalle amministrazioni subentranti e che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti ivi previsti, si considerino anche le selezioni effettuate e i periodi maturati presso le amministrazioni di provenienza;

c) si valuti la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai dipendenti che siano stati in servizio a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, ancorché non in servizio, garantendo in ogni caso la priorità dell'assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio;

d) si valuti l'opportunità di prevedere, in linea con quanto indicato nell'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, ai fini dell'accesso alle procedure di assunzione previste dal medesimo comma 1, il personale possa essere già stato selezionato, in relazione alle attività svolte, con procedure concorsuali anche da un'amministrazione diversa da quella presso la quale presta servizio e che procederà all'assunzione;

e) si valuti la possibilità di estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 2 anche al personale che abbia prestato la propria attività con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

f) al comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento al personale che presta la propria attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso, non essendo configurabile un vero e proprio rapporto di servizio con la pubblica amministrazione per il personale titolare di contratti di lavoro flessibile;

g) si valuti l'opportunità di riconsiderare le disposizioni del comma 4, al fine di non precludere agli enti territoriali delle regioni a statuto speciale che hanno avviato, nel periodo di riferimento, un processo di risanamento, l'accesso alle misure di superamento del precariato previste dall'articolo 20;

con riferimento all'articolo 22, comma 5, si valuti l'opportunità di:

a) prevedere una modifica dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, laddove si richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento ad una disposizione abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di sopprimere le parole: « , dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro », tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391), i richiamati controlli sono rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*;

c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica una competenza di carattere generale in materia di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a quelle introdotte dal provvedimento in esame;

con riferimento all'articolo 23, comma 1, si valuti l'opportunità di specificare che il processo di graduale convergenza dei trattamenti economici accessori ivi previsto tenga conto delle specificità derivanti dall'eventuale istituzione di sezioni contrattuali nell'ambito dei comparti o delle aree di contrattazione;

valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 23, comma 2, al fine di tenere conto, ai fini dell'applicazione della regola della stabilizzazione delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori al livello di quelle erogate nel 2016, delle peculiarità che caratterizzano l'area della dirigenza medica, con particolare riferimento alle somme destinate alla retribuzione individuale di anzianità;

valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della sperimentazione prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 23 dello schema anche ai

Comuni in possesso dei requisiti ivi previsti, previa individuazione di specifici meccanismi che assicurino l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 25, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 6-*bis* e l'articolo 59 sono abrogati »;

con riferimento all'articolo 25, comma 3, dello schema, valuti il Governo l'effettiva necessità di disporre l'abrogazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di disposizioni dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 e, pertanto, già prive di efficacia giuridica;

si segnala l'esigenza di individuare, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, interventi volti a definire una soluzione con riferimento all'esercizio delle funzioni dirigenziali da parte del personale già regolarmente assunto ed appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il quale abbia svolto tali funzioni in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a quello delle Agenzie fiscali;

si segnala l'esigenza di prevedere, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, che i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che siano stati trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005, ai quali siano stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico.

ALLEGATO 6

**7-00449 Cominardi: Iniziative in materia di occupazione
in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

impegna il Governo:

a sviluppare il progetto avviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che coinvolge, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, denominato « Il lavoro che cambia » al fine di approfondire il tema del lavoro nel futuro in relazione alle grandi trasformazioni indotte dall'innovazione tecnologica e alla sua incidenza sull'occupazione, nel settore pubblico e privato;

a valutare la necessità di adottare, all'esito degli approfondimenti condotti, idonee iniziative, anche normative, al fine di adeguare gli strumenti contrattuali esi-

stenti alle nuove tecnologie nel mondo del lavoro;

ad adottare idonee iniziative al fine di migliorare il rapporto tra istruzione e lavoro, incrementando l'offerta formativa soprattutto nei settori ad alta specializzazione tecnologica;

a promuovere, anche in sede europea, iniziative per incentivare impieghi tecnologicamente innovativi, con particolare attenzione all'utilità sociale degli stessi, al fine di tutelare i lavoratori dall'incremento della disoccupazione di carattere tecnologico, nel settore pubblico e privato

(8-0236) « Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto ».

ALLEGATO 7

7-00808 Tinagli: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

la storia dell'umanità e del mondo del lavoro è stata attraversata da millenni di progresso tecnologico. Dalle prime tecnologie agricole alle macchine della rivoluzione industriale fino alla più recente diffusione dei *personal computer* e della digitalizzazione che ha fatto crescere esponenzialmente il terziario e i servizi. Nonostante i numerosi e profondi cambiamenti, il numero totale di posti di lavoro, al netto delle periodiche crisi economiche, è sempre andato aumentando;

eppure da sempre, soprattutto nei periodi di crisi occupazionale, l'innovazione tecnologica viene da molti indicata come responsabile della distruzione di posti di lavoro. Questa tesi, esistente sin dai tempi del luddismo, sembra essere tornata in voga negli ultimi supportata anche da analisti ed osservatori secondo i quali l'innovazione tecnologica di cui si è testimoni oggi genererà crisi occupazionali, distruzione di massa di posti di lavoro e povertà diffusa;

l'innovazione tecnologica viene accusata di rendere obsoleti i lavoratori non solo perché in grado di realizzare macchine che possono svolgere le stesse mansioni svolte dagli uomini, ma perché, avendo solitamente come effetto quello di aumentare la produttività delle imprese, si ritiene provochi una ulteriore riduzione del fabbisogno di manodopera;

le analisi degli studiosi e l'evidenza empirica non forniscono però elementi a supporto di tali tesi;

innanzitutto, come evidenziato molti anni fa dagli economisti O. Blanchard (oggi capo economista del Fondo monetario internazionale) e Robert Solow (premio Nobel per l'economia 1987 per i suoi contributi alla teoria della crescita economica), occorre tener presente che l'impatto dell'innovazione sulla produttività e sull'occupazione è collegato alle scelte relative ai livelli produttivi e alle strategie competitive. Solo se l'impresa decide di « congelare » interamente gli incrementi di produttività senza alterare il proprio modello competitivo e quindi senza reinvestire in nuova capacità produttiva si avrà una perdita netta di lavoro. Ma se, come accade tipicamente, l'impresa traduce gli incrementi di produttività in nuova strategia competitiva, per esempio abbassando il prezzo di vendita e aumentando la quota di mercato e la produzione, in tal caso si tende ad avere un aumento di occupazione;

è importante inoltre ricordare che i miglioramenti di produttività ottenuti tramite innovazione tecnologica solitamente si traducono non solo in un aumento di produzione ma anche in altre tipologie di investimento: in maggior ricerca e sviluppo, in miglior comunicazione, pubblicità, distribuzione, qualità del servizio al cliente e così via, trasferendo risorse ad altri settori produttivi (ricerca, servizi professionali, trasporti e logistica, software, design e altro) e generando anche in tali

settori nuovi posti di lavoro. Gran parte degli incrementi di produttività conseguiti dall'industria negli ultimi decenni hanno avuto effetti di questo genere: ovvero creazione di più posti di lavoro nei servizi di quanti ne venissero creati (o distrutti) nell'industria stessa;

l'evidenza empirica mostra che, in effetti, non esiste una correlazione positiva tra la crescita della produttività e l'aumento della disoccupazione, e neppure tra l'aumento dell'innovazione tecnologica e la disoccupazione. Come evidenziato nel citato articolo di Blanchard e Solow basati su oltre cento anni di dati sull'economia statunitense e su quella francese, (<http://economics.mit.edu/files/1909>) al netto del periodo della Grande depressione, non si rileva alcuna correlazione significativa tra i due fenomeni;

anche per quanto riguarda la relazione tra innovazione tecnologica e disoccupazione non si rilevano studi basati su dati ed evidenza empirica a supporto di tale tesi. Dati pubblicati dalla *Federal Reserve Bank* nel 2001, in cui veniva messo a confronto il tasso di crescita dell'innovazione con il tasso di disoccupazione tra il 1980 e il 2000, mostravano come i due aggregati a partire dal 1984 abbiano avuto una evidente correlazione negativa: all'aumento dell'innovazione corrispondeva un calo della disoccupazione;

dagli anni ottanta anche in Italia si è avuta una fortissima diffusione della computerizzazione e dei processi di digitalizzazione, con un rilevante impatto sulla struttura produttiva ed occupazionale del nostro Paese: nonostante ciò, il numero delle persone in cerca di occupazione nel 2007 (prima della crisi finanziaria internazionale) era quasi la metà di venti anni prima, grazie alla crescita esponenziale del terziario e alla nascita di nuovi servizi. Si tratta di una trasformazione economica e produttiva in realtà già in atto dall'inizio degli anni Settanta, il cui saldo complessivo è da considerarsi decisamente positivo. Nei quarant'anni tra il 1970 e il 2009 — anni di profondissima trasformazione

tecnologica ed economia — l'industria italiana ha perso circa un milione di posti di lavoro, l'agricoltura un altro milione, ma i servizi ne hanno creati circa cinque milioni, con un saldo complessivo nettamente positivo (fonte: Istat, « L'Italia in 150 anni », tavola 10.11);

tra l'altro, le previsioni sulle dinamiche occupazionali andrebbero accompagnate da un'attenta lettura dei *trend* demografici. Il declino dei tassi di natalità nei Paesi sviluppati, infatti, contrarrà la quantità di forza lavoro disponibile del futuro, e secondo alcuni analisti questo rende meno preoccupante una eventuale contrazione della domanda di lavoro, semplicemente perché anche l'offerta si andrà progressivamente restringendo. Le stime dell'organizzazione internazionale per il lavoro (ILO) indicano che la forza lavoro globale nella fascia d'età tra i 5 e i 24 anni si sta contraendo di 4 milioni di unità ogni anno; e secondo alcuni economisti la contrazione dell'offerta di manodopera sarà superiore alla contrazione della domanda, dando luogo a delle « *labor shortages* » che saranno sempre più significative;

di fatto, già oggi numerosi settori stanno denunciando difficoltà a reperire manodopera, soprattutto quella più specializzata e qualificata: nel 2014 le richieste di lavoratori con competenze matematiche ed informatiche negli Stati Uniti sono state 5 volte superiori alla disponibilità di lavoratori disoccupati con quelle caratteristiche. Anche in Italia rilevazioni come per esempio quelle di Unioncamere sulle previsioni di assunzione delle imprese (rilevazione *Excelsior*) denunciano una forte difficoltà delle imprese a trovare alcuni profili professionali, in particolar modo quelli con elevate competenze tecniche ed informatiche. Assinform stima che in Italia nei prossimi 5 anni ci sarà una richiesta di 170.000 persone con competenze informatiche specifiche, per cui non si ha il sistema di preparazione necessario;

la trasformazione del sistema economico-produttivo fa inoltre aumentare an-

che la domanda di alcuni profili professionali meno specializzati, come i collaboratori domestici o gli autotrasportatori, di cui vi è crescente carenza sia in Italia che altri Paesi come mostra anche l'ultimo rapporto *Talent Shortage Survey* (2015) di Manpower. Appare evidente, quindi, che più che una « scomparsa » di lavori, il cambiamento tecnologico e l'innovazione determinino via via una « sostituzione » di alcuni lavori con altri;

in sintesi, la maggior parte degli studiosi, economisti, demografi e altri osservatori sono concordi nel sostenere che l'innovazione tecnologica in sé e per sé (al netto, quindi, delle crisi e dei cicli economici più profondi) non ha mai comportato nel medio-lungo periodo conseguenze occupazionali negative, né ritengono possa comportarne in futuro;

tuttavia, è sempre molto difficile fare previsioni per il futuro in contesti, come quello dell'innovazione tecnologica, che cambiano in modo rapido e spesso imprevedibile. Alcuni analisti temono, per esempio, che la natura dell'innovazione tecnologica attualmente in corso (come per esempio gli enormi progressi sul fronte dell'intelligenza artificiale) possano avere inediti effetti sulla forza lavoro, incluso quella più qualificata. Purtroppo la scarsità di studi e analisi scientifiche in materia rendono difficile valutare l'effettivo impatto delle future tecnologie e gli eventuali effetti di sostituzione nel futuro mercato del lavoro, ma certamente i Paesi, soprattutto quelli più avanzati, dovrebbero approfondire tali questioni con analisi e ricerche accurate per adeguare tempestivamente i propri sistemi produttivi, educativi e di formazione. Inoltre, il fatto che in una prospettiva di ampio respiro l'innovazione non rappresenti un pericolo per i tassi di occupazione complessivi non significa che nel breve periodo e in determinati settori produttivi essa non possa avere effetti anche dirompenti, soprattutto per quei lavoratori che non posseggano le competenze e le qualifiche necessarie per ricollocarsi facilmente e in tempi brevi in nuove occupazioni e in settori emergenti;

le differenze nella velocità con cui sistemi produttivi da un lato e istituzioni e mercato del lavoro dall'altro si adattano alle nuove tecnologie (molto più rapidi i primi, più lenti e disomogenei i secondi) possono dar luogo a grandi difficoltà per migliaia di persone, con ripercussioni profonde non solo sulle loro famiglie ma anche, seppur in via temporanea, su variabili economiche rilevanti come i consumi e la spesa sociale per ammortizzatori. Senza contare che, nei periodi di transizione legati a forti cambiamenti tecnologici, la scarsità di manodopera qualificata in grado di rispondere alle nuove esigenze tipicamente causa un aumento delle retribuzioni per questa fascia ristretta di lavoratori a fronte di un calo delle retribuzioni e dell'occupazione per gli altri, facendo aumentare, per un certo lasso di tempo, i tassi di disuguaglianza;

in sintesi: le incertezze sull'evoluzione della tecnologia e del mercato del lavoro, nonché i disagi e le problematiche individuali e collettive che i periodi di transizione produttiva e tecnologica possono portare con sé, seppur temporanei sono problematiche rilevanti, e richiedono strumenti di monitoraggio, analisi e di intervento molto più sofisticati e tempestivi di quelli attualmente esistenti;

tra i possibili interventi ipotizzati nel corso degli anni si è diffusa l'idea di una riduzione dell'orario di lavoro come metodo per far fronte agli incrementi di produttività che riducessero la necessità di manodopera, ispirandosi al principio « lavorare meno lavorare tutti »;

misure di questo genere sono state adottate in Paesi come la Francia (nel 1982 e nel 1998) e la Germania (negli anni tra il 1984 e il 1994). Purtroppo però le riduzioni di orario imposte per via normativa ad interi sistemi produttivi non hanno portato i risultati sperati. Anzi, come hanno mostrato numerosi studi, in alcuni casi hanno persino finito per provocare un incremento della disoccupazione (legata al fatto che, per poter mantenere lo stesso livello di retribuzione

mensile, lavoratori e sindacati avevano negoziato un salario orario più elevato, determinando così un incremento del costo del lavoro dell'azienda che finiva per licenziare o sostituire i lavoratori con manodopera meno qualificata e meno costosa), in altri casi hanno provocato un incremento dei secondi lavori o del lavoro nero, e nessun miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori (per la Germania si veda in particolare lo studio di Jennifer Hunt pubblicato da *The Quarterly Journal of Economics* nel 1999, per la Francia gli studi di Marcello Estevao del Fondo monetario internazionale e Filipa Sa del Massachusetts *Institute of Technology*);

l'unico elemento che, fino ad oggi, emerge sistematicamente come cruciale nell'attenuazione dei fenomeni di spiazzamento e sostituzione nel mercato del lavoro è l'istruzione e la formazione. Numerosi studi mostrano come l'istruzione sia l'unico fattore in grado di attutire l'effetto dei cambiamenti produttivi e tecnologici sui lavoratori: lavoratori con più elevati livelli di istruzioni sono meno indifesi di fronte alle innovazioni tecnologiche e a un mercato del lavoro sempre più competitivo;

inoltre, poiché le innovazioni tecnologiche tendono a penalizzare maggiormente i lavori meno qualificati e routinari e le aziende meno innovative, ma ad ampliare o creare nuove opportunità sia per i lavori tipicamente a monte dei processi, come la progettazione, la ricerca e sviluppo, che per le aziende più innovative, ne risulta che i Paesi con i maggiori tassi di investimento in ricerca ed innovazione presentano una maggior resilienza rispetto all'impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro, e una maggior capacità di beneficiarne e contrastarne i potenziali effetti negativi;

pur troppo in Italia come in molti altri Paesi europei la ricerca sugli sviluppi tecnologici ed il loro impatto sul sistema produttivo è molto scarsa, gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico delle

imprese nel quadro della cosiddetta « Industria 4.0 » sono molto inferiori a quelli di molti *competitor* europei, e lo scollamento tra sistema della produzione, sistema dell'istruzione e della formazione professionale resta ancora molto profondo;

la recente riforma della scuola ha rivolto una particolare attenzione al rafforzamento del rapporto tra scuola e lavoro, dotando la scuola di nuovi strumenti per far fronte alle esigenze e ai cambiamenti del mercato, e l'Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro prevista dalla riforma dei servizi per l'impiego contenuta nel *Jobs Act* potrà rappresentare un efficace strumento di analisi delle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro e di coordinamento delle politiche volte a soddisfare i fabbisogni emergenti;

tuttavia, l'assenza di un monitoraggio costante ed adeguato delle dinamiche tecnologiche ed occupazionali, sia a livello nazionale che internazionale, rende molto difficile orientare ad aggiornare continuamente la formazione e rischia di indebolire l'efficacia dei nuovi strumenti appena varati dal Governo. Inoltre la relativa scarsità di investimenti in ricerca ed innovazione ed in programmi educativi e formativi all'avanguardia rendono il sistema produttivo italiano più lento nell'adeguarsi e nell'incorporare le nuove tecnologie trasformandole in maggiore produttività, maggiore capacità produttiva, investimenti e strategie di mercato espansive,

impegna il Governo:

a sviluppare il progetto avviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che coinvolge, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, denominato « Il lavoro che cambia », attivando in tale ambito una raccolta dei dati sui *trend* occupazionali e tecnologici, al fine di fornire accurata analisi sulle dinamiche occupazionali, sull'evolu-

zione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e sull'impatto delle nuove tecnologie, garantendo, inoltre, un'adeguata informazione del Parlamento;

a promuovere e a supportare, attraverso l'azione ed il coordinamento della nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a maggior rischio di sostituzione od obsolescenza a causa delle innovazioni tecnologiche;

a promuovere misure per rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo sia

pubblica che privata e gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico delle imprese, in modo da rendere il sistema produttivo più competitivo e da stimolare la creazione e diffusione di nuove figure professionali legate all'innovazione tecnologica.

(8-00237) « Tinagli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Luca Bianchi, Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo 188

Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 189

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) 193

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 191

7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del riso.

7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del riso (*Discussione congiunta e rinvio*) 191

7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del riso e di altri prodotti alimentari (*Discussione e rinvio*) 192

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2017.

Audizione del dottor Luca Bianchi, Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante

norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti

agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.55 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.

C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 22 marzo 2017 la Commissione aveva deliberato la

nomina di un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato (*vedi allegato*).

Maria ANTEZZA (PD) fa presente che il testo unificato, che è stato adottato dal Comitato ristretto lo scorso 26 aprile, è stato predisposto tenendo conto dei contenuti delle originarie proposte di legge all'attenzione della Commissione (C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo), delle osservazioni su di esse formulate dagli esperti auditi dalla Commissione nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta, nonché delle proposte di integrazione formulate dal collega L'Abbate, al quale ho sottoposto informalmente il testo nei giorni scorsi.

Evidenzia che la struttura del testo si differenzia rispetto a quella delle originarie proposte di legge: esso contiene, infatti, all'articolo 1, una delega al Governo di ampio respiro, avendo ad oggetto la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati, e, all'articolo 2, l'autorizzazione al Governo ad apportare al Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1.

Rammenta che l'originario articolo 1 della proposta di legge L'Abbate, sostanzialmente coincidente con l'articolo 1 della proposta di legge Minardo, era volto ad introdurre nell'ordinamento la definizione di farina di grano duro non raffinata o integra, intesa come farina ottenuta senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.

Ricorda altresì che sulla formulazione di tale articolo, nel corso delle audizioni, state espresse numerose osservazioni, a partire dalla stessa definizione di prodotto integrale come prodotto integro. Alcune delle osservazioni formulate avevano inol-

tre carattere estremamente tecnico ed il loro recepimento nell'ambito di un testo di legge non era, a suo avviso, consono rispetto alla natura di questa fonte del diritto. Di qui la decisione di affidare la disciplina della materia ad un decreto legislativo previa individuazione, in sede di articolazione della norma di delega, di stringenti e precisi criteri direttivi elaborati sulla base delle indicazioni emerse in audizione.

In particolare, osserva che l'articolo 1 che sottopone all'attenzione della Commissione, nel delegare il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge – un decreto legislativo in materia, individua tra i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi, la definizione delle caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale. Al proposito, si richiede che vengano fornite distintamente una definizione di « farina integrale di grano tenero », di « semola integrale di grano duro », di « farina integrale senza germe di grano tenero » e di « semola integrale senza germe di grano duro » (articolo 1, comma 2, lettera *a*).

La successiva lettera *b*) reca invece un principio e un criterio direttivo la cui formulazione è ancora in corso di approfondimento e di verifica.

Ricorda che l'intenzione di entrambe le proposte di legge all'esame – che condivide – è quella di delineare un complesso di misure volte a fornire al consumatore una chiara informazione in merito alla composizione dei prodotti che acquista. Ciò in particolare allo scopo di rendere il consumatore edotto della differenza tra i prodotti definiti integrali e composti con gli sfarinati di cui alla precedente lettera *a*) e quelli composti invece da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o di cruschetto.

Segnala che tale finalità può essere perseguita in due modi: prevedendo che i prodotti composti da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o di cruschetto non possano essere denominati integrali (come prevede

il testo che è in distribuzione) oppure prevedendo che di tale composizione debba essere data adeguata evidenza in etichetta (che dovrebbe indicare la specifica tipologia di farina impiegata oltre che degli ulteriori ingredienti utilizzati) al fine di assicurare, comunque, al consumatore una scelta consapevole.

La prima opzione – a suo avviso preferibile – appare più rispondente all'intenzione dei presentatori delle proposte di legge all'esame e avrebbe certamente effetti più innovativi dell'ordinamento.

La seconda opzione – che sta comunque ancora valutando – sarebbe invece in linea con i chiarimenti forniti nella circolare n. 168 del 2003 del MISE che ha distinto la denominazione di vendita del prodotto dalla denominazione dell'ingrediente, precisando che l'uso del termine « integrale » possa essere ammesso anche nell'etichettatura dei prodotti da forno ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschetto.

I principi e criteri direttivi contenuti alle lettere *c*) e *d*) prevedono poi che il Governo debba, rispettivamente, adeguare la denominazione di pane integrale contenuta all'articolo 17 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), alle definizioni degli sfarinati integrali che saranno introdotte a norma della lettera *a*), e definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine « integrale » assicurando al consumatore un'informazione corretta, completa e corrispondente alle definizioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

Il successivo principio e criterio direttivo (lettera *e*) delega poi il Governo, anche sulla base di quanto stabilito all'articolo 3 di entrambe le originarie proposte di legge, ad individuare apposite sanzioni amministrative da applicare nei confronti del trasgressore delle prescrizioni in tema di etichettatura.

Infine, la lettera *f*), anche alla luce di quanto previsto all'articolo 2, commi 1 e 2, di entrambe le proposte di legge, delega il

Governo a prevedere criteri affinché, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera possa essere previsto quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo anche di prodotti a base di farine e semole integrali.

Rileva, invece, che nel testo manca ogni riferimento – previsto nelle originarie proposte di legge – all'obbligo per gli esercenti di informare, mediante apposizione di una specifica locandina, i consumatori sui principi nutritivi e sugli effetti sulla salute derivanti dall'utilizzo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati.

Fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 delinea quindi la procedura di adozione del decreto legislativo, prevedendo all'uopo il doppio parere parlamentare nel caso il cui Governo si discosti dalle indicazioni fornite dalle Commissioni parlamentari in sede di espressione del parere sullo schema sottoposto al loro esame, mentre l'articolo 2 stabilisce che il Governo debba apportare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (cioè mediante un regolamento di delegificazione), le modifiche necessarie al Regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, che attualmente contiene la definizione di farina integrale di grano tenero e di semola integrale di grano duro.

Luca SANI, *presidente*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*) il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, i cui contenuti sono stati testé illustrati dalla relatrice.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia all'Ufficio di Presidenza la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del riso.

7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del riso.

(*Discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, propone che le risoluzioni, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.

Avverte inoltre che la risoluzione 7-01233 Gallinella, che reca interventi a sostegno del riso e di altri prodotti alimentari, non sarà invece trattata congiuntamente, a meno che il suo presentatore non proceda a riformularla, in quanto in Ufficio di Presidenza si è convenuto di limitare l'oggetto di esame della Commissione alle sole misure in favore del settore risicolo.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del riso e di altri prodotti alimentari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, si è convenuto di non esaminare la risoluzione in oggetto, recante interventi a sostegno del riso e di altri prodotti alimentari, congiuntamente alle risoluzioni 7-01221 Fiorio e 7-01240 Faenzi, che recano misure in

favore del solo settore risicolo, a meno che i presentatori non la riformolino limitandone l'oggetto alle sole misure in favore del settore risicolo.

Chiara GAGNARLI (M5S), in qualità di cofirmataria dell'atto d'indirizzo in titolo, si riserva di riformularne il testo, espungendo le parti riferite alle misure a sostegno degli altri prodotti alimentari diversi dal riso, in modo da consentire alla Commissione di trattarla congiuntamente alle risoluzioni 7-01221 Fiorio e 7-01240 Faenzi.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. (C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati.

ARTICOLO 1.

(Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati).

1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale disciplinare la produzione, la commercializzazione e l'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente una definizione di « farina integrale di grano tenero », di « semola integrale di grano duro », di « farina integrale senza germe di grano tenero » e di « semola integrale senza germe di grano duro »;

b) stabilire i termini e le modalità secondo le quali la denominazione di prodotto integrale debba essere riservata

esclusivamente ai prodotti composti dagli sfarinati di cui alla lettera *a)*, vietando conseguentemente l'utilizzo della denominazione richiamata per quei prodotti composti da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o cruschetto;

c) apportare le conseguenti modificazioni all'articolo 17 della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, al fine di correlare la definizione di pane integrale ivi contenuta alle definizioni degli sfarinati di cui alla lettera *a)*;

d) definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine « integrale » assicurando al consumatore un'informazione corretta, completa e corrispondente alle definizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) determinare apposite sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi stabiliti sulla base della lettera *d)*, conformemente ai principi generali stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere criteri affinché, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera possa essere previsto quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo anche di prodotti a base di farine e semole integrali di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei ne-

cessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

ARTICOLO 2.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).

1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n.146, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	195
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, ed abb., approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	198
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	202

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rileva che la XIV Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio, la cosiddetta « manovrina », ovvero il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo ».

Il provvedimento, calendarizzato per la discussione generale in Assemblea lunedì 29 maggio e in scadenza il 23 giugno 2017, consta di 67 articoli e reca un insieme di misure volte al contrasto all'evasione fiscale, in materia di giustizia tributaria, per il contenimento della spesa pubblica, nonché per interventi sugli enti territoriali, sia in chiave di contenimento della spesa sia

a fini di redistribuzione delle risorse in base ai fabbisogni e alle capacità fiscali degli enti.

Le misure proposte appaiono necessarie, anche alla luce degli indirizzi impressi al Governo dal Parlamento italiano (risoluzione in Assemblea n. 6-00312 del 27 aprile scorso) in occasione del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile scorso, con particolare riferimento agli impegni finalizzati al rilancio economico e sociale dell'Italia, nell'intento di stimolare la competitività ed attrattività del nostro sistema-Paese e di ridurre l'eventuale impatto negativo della Brexit.

Il decreto-legge reca inoltre interventi in favore delle zone terremotate, con riferimento agli eventi che nel 2016 e nel 2017 hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Dopo le misure disposte dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dal decreto-legge n. 8 del 2017, il provvedimento istituisce un Fondo presso il MEF per un importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzato ad interventi di ricostruzione nei comuni colpiti, nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e per incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota. È, inoltre, disposta un'ulteriore proroga della sospensione e della rateizzazione dei tributi sospesi, nonché la proroga degli incentivi già previsti, la compensazione nella perdita di gettito derivante dalla TARI e l'istituzione di una Zona Franca Urbana Sistema Centro Italia nelle Regioni colpite, a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi e nel rispetto delle norme europee sugli aiuti « de minimis », conformemente agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento.

Si limita qui a richiamare i contenuti di alcuni articoli, che recano profili di interesse per la XIV Commissione.

L'articolo 1 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello *split payment*, ovvero dello

speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Per effetto delle modifiche in esame, tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT.

Le disposizioni in materia di *split payment* sono applicabili dal 1° gennaio 2015. La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632 della legge n. 190 del 2014) ha previsto tuttavia che fosse richiesta un'apposita misura di deroga al Consiglio dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, il consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare fino al 31 dicembre 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti.

L'articolo 13 riguarda la riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa dei Ministeri. Il provvedimento dispone per l'anno 2017 una riduzione per un totale di 460 milioni di euro per il raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF per l'anno 2017.

Per quanto di interesse della XIV Commissione, segnalo che la riduzione si articola, quanto alla Missione « L'Italia in Europa e nel mondo » (-4.073 mila euro), in ordine decrescente nei seguenti programmi:

Promozione del Sistema Paese: -1.595 mila euro;

Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari: -1.425 mila euro;

Integrazione europea: -301 mila euro;

Rappresentanze all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese: -272 mila euro;

Cooperazione allo sviluppo: -236 mila euro.

Seguono ulteriori minori riduzioni di altre specifiche voci.

Sottolineo che le misure di riduzione in questione, secondo quanto evidenzia la relazione tecnica, sono apportate, quanto a 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso riduzioni lineari di missioni e programmi di spesa dei Ministeri, e quanto a 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il defianziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.

Per scongiurare debiti fuori bilancio o effetti negativi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni, per ogni Ministero la base aggredibile concerne le sole risorse disponibili al netto di quelle già appostate per impegni di carattere pluriennale. Inoltre, per assicurare l'opportuna flessibilità gestionale nel corso del 2017, la norma prevede una procedura di rimodulazione. Infine, l'articolo 11 del provvedimento, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che eventuali introiti potranno essere destinati in via residuale al reintegro, anche parziale, delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri.

L'articolo 44 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

Si applicano, per quanto compatibili, le norme della legge di stabilità 2016; è necessaria la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Gli oneri derivanti dalla misura originaria dell'articolo 18-*quater* sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

L'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

L'articolo 47, commi 10 e 11, disciplina l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci. Le disposizioni si propongono di agevolare l'attuazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1304/2014 che disciplina la specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema «Materiale rotabile – Rumore» del sistema ferroviario dell'Unione.

L'articolo 49 prevede lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018. Viene quindi previsto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS.

In base al comma 2, il trasferimento delle quote societarie di ANAS S.p.A. dovrà avvenire nel rispetto della disciplina dell'UE e, secondo quanto disposto dal comma 3, senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, e constatato che nessuno intende intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 4410, ed abb., approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame (articolo 1) intende istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, avendo particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori.

Come è noto, la recessione che ha colpito tra il 2008 e il 2014 l'economia ha inciso profondamente sulle condizioni delle banche italiane ed è stata alla base del rilevante aumento dei crediti deteriorati.

Come rilevato dal Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in occasione dell'intervento all'Università Bocconi del 9 novembre 2016, all'impatto della recessione si sono aggiunte le conseguenze di gestioni azzardate e prassi operative non conformi ai principi regolamentari, amplificate a volte da una *governance* inadeguata. In più casi i comportamenti hanno anche assunto rilevanza penale.

Segnala inoltre che nella Relazione per Paese relativa all'Italia, del febbraio 2017, la Commissione europea ha rilevato come persistano nel sistema bancario italiano carenze strutturali di lunga data, quali elevati costi operativi e deficit in materia di governo societario.

La Commissione UE ha inoltre rilevato il persistere di una scarsa redditività delle banche, determinata da diversi fattori, tra cui il contesto di tassi d'interesse bassi e la concorrenza sui prezzi per attrarre i mutuatari con merito di credito più elevato, che riducono i margini di interesse netti. Accanto a ciò si rileva – tra l'altro – una limitata ripresa creditizia e la

riduzione dei proventi non da interessi a causa dell'andamento sfavorevole del mercato.

In tale contesto il livello elevato dei crediti deteriorati, sommato alla redditività strutturalmente scarsa, indebolisce la capacità delle banche di sostenere gli investimenti e la ripresa economica. Vi sono state inoltre le note vicende relative ad alcune banche italiane, che hanno richiesto l'intervento delle Autorità di vigilanza e del Governo (Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).

La Commissione d'inchiesta dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, e comunque entro la fine della XVII legislatura, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

La Commissione è istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, che consente a ciascuna Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tale scopo – fra i propri componenti – una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni

– e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione (articolo 2) è costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi. Deve essere assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione devono dichiarare, alla presidenza della Camera di appartenenza, di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 3 elenca le competenze della Commissione, chiamata a verificare:

gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;

la gestione degli Istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, destinatari anche in forma indiretta di risorse pubbliche o posti in risoluzione;

l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari;

l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Il provvedimento disciplina (articolo 4) l'attività di indagine della Commissione che, come detto, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione – ferme restando le ordinarie competenze del giudice – si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372).

Si chiarisce che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

L'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. Essa può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta.

È la Commissione a stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Ove non costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

L'articolo 7 disciplina il funzionamento dell'organo, definito da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. L'articolo pone inoltre il limite alle spese per il funzionamento della Commissione in 150.000 euro. Gli oneri sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera

dei deputati. Può essere autorizzato, su richiesta della Commissione e con determinazione dei Presidenti delle due Camere, un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Segnala infine che nel corso dell'esame presso la Camera, al provvedimento in esame (C. 4410) sono state abbinatae 9 ulteriori proposte di legge, tutte istitutive di Commissioni bicamerali di inchiesta in materia bancaria, nonché una proposta istitutiva di Commissione di inchiesta monocamerale.

La Commissione Finanze ha tuttavia respinto tutti gli emendamenti presentati al testo approvato dal Senato, che giunge pertanto al nostro esame senza modifiche.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) evidenzia come il provvedimento in questione affronti una materia di particolare delicatezza e che può prestarsi a strumentalizzazioni, visto il coinvolgimento di aziende – quali sono le banche – di tipo sistemico.

Il suo gruppo condivide l'iniziativa legislativa proposta, ma è nel contempo consapevole dei rischi che possono essere collegati alla diffusione di indiscrezioni o di false notizie riguardanti gli istituti di credito, con possibili gravi conseguenze sul giusto andamento del sistema; in tal senso preoccupazioni sono state espresse anche dagli stessi istituti bancari e dagli organi di vigilanza.

Riterrebbe inoltre opportuno che il parere della XIV Commissione enfatizzi l'opportunità che la istituenda Commissione d'inchiesta presti particolare attenzione al completamento il percorso di costruzione dell'Unione bancaria europea, che appare ancora incompleto con riferimento al sistema comune di assicurazione dei depositi; ciò al fine di assicurare una adeguata gestione della fase transitoria, anche in considerazione dei disequilibri che si sono registrati in fase di attuazione

del meccanismo di vigilanza e del meccanismo di risoluzione unico, non solo con riferimento all'istituto del *bail-in*, ma anche riguardo al trasferimento delle competenze di vigilanza alla Banca centrale europea.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, condivide i rilievi avanzati dal collega Tancredi, e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che reca in premessa un richiamo all'opportunità che la Commissione parlamentare di inchiesta, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate, approfondisca gli aspetti riguardanti il processo di completamento dell'Unione bancaria europea, con particolare riferimento all'attuazione del sistema comune di assicurazione dei depositi, anche al fine di assicurare una adeguata gestione della relativa fase transitoria.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Atto n. 390.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. (C. 4410, ed abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 4410 e abb. approvato dal Senato, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario »;

sottolineata l'opportunità che la Commissione parlamentare di inchiesta, nell'ambito delle competenze ad essa as-

segnate, approfondisca gli aspetti riguardanti il processo di completamento dell'Unione bancaria europea, con particolare riferimento all'attuazione del sistema comune di assicurazione dei depositi, anche al fine di assicurare una adeguata gestione della relativa fase transitoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170;

ricordato che lo schema di decreto – in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lett. l), della l. 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea per il 2015) – detta disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio al dettaglio e all'ingrosso di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita;

rilevato che il provvedimento è volto all'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (nuova direttiva antiriciclaggio) e si pone nel solco sia della precedente direttiva 2005/60/CE, sia della normativa nazionale di rango primario e secondario succedutasi nel tempo in materia, che ha progressivamente esteso le misure antiriciclaggio, originariamente introdotte nel settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, a numerose professioni e ad attività d'impresa ritenute particolarmente a rischio di riciclaggio;

visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso

sullo Schema di decreto legislativo in data 9 marzo 2017;

preso atto delle osservazioni ivi espresse con riferimento all'articolo 3 dello Schema di decreto, che subordina l'iscrizione all'istituendo « Registro degli operatori compro oro » alla trasmissione, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, di un'istanza contenente dati e informazioni relative al soggetto che intende effettuare l'attività di « compro oro », e che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze la definizione delle « modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro », in modo che sia garantito « il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto » (articolo 3, comma 4, lettera d));

condivisa al riguardo l'indicazione formulata dal Garante per la protezione dei dati personali di assicurare che tale previsione sia garantita sin dalla fase di istituzione del Registro medesimo, in ossequio al principio del *data protection by design* previsto all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	204
Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli (Svolgimento e conclusione)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene, per il Ministero dello sviluppo economico, il sottosegretario di Stato, Antonello Giacomelli e l'addetta alla comunicazione, Raffaella Cascioli.

La seduta inizia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S), la senatrice Anna Maria BERNINI (FI-PdL XVII), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), i senatori Lello CIAMPOLILLO (M5S), Salvatore MARGIOTTA (PD), la deputata Mirrella LIUZZI (M5S) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono, per formulare ulteriori richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), la senatrice Anna Maria BERNINI (FI-PdL XVII) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, replica agli ulteriori quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 maggio 2017- Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (*Svolgimento e conclusione*) 206

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli.
(*Svolgimento e conclusione*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(*La Commissione concorda*).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle tifoserie dei club calcistici professionistici.

Franco GABRIELLI, *Capo della Polizia*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD), Davide MATTIELLO (PD) e Riccardo NUTI (Misto) e il senatore Stefano ESPOSITO (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Gabrielli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	207
Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	207

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 10.15.

Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione della società AREA S.p.A., in rappresentanza della quale intervengono il professor Alessandro CORTESI, *presidente del Consiglio di amministrazione*, l'ingegner Alessandro MISTÒ, *chief security manager* e il signor Andrea Franco FORMENTI, *fondatore e socio*.

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti i senatori CASSON (Art.1-MDP), MARTON (M5S) e il *presidente* Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il *presidente* Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) dichiara quindi conclusa l'audizione.

Si procede quindi all'audizione della società IPS S.p.A., in rappresentanza della quale intervengono il dottor Mauro COL-

LALTO, *amministratore delegato* e il dottor Fabio ROMANI, *consigliere del Consiglio di amministrazione e direttore commerciale*.

Intervengono per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il *presidente* Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e il deputato TOFALO (M5S), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il *presidente* Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 15.30.

Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione della società SIO S.p.A., in rappresentanza della quale intervengono il dottor Elio CATTANEO, *president & chief executive officer*, il dottor Nevio DEVIDÈ, *managing director* e la dottoressa Cristina GALOPPI, *responsabile sviluppo business*.

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti i senatori CASSON (Art.1-MDP) e CRIMI (M5S) e il deputato TOFALO (M5S), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il *presidente* Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) dichiara chiusa l'audizione.

Si procede quindi all'audizione della società CYBER INTUITION s.r.l., in rappresentanza della quale intervengono la

dottorssa Stefania RANZATO, *presidente e amministratore delegato*, l'ingegner Nicola MAZZINI e il dottor Fulvio GUATTA.

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e il *presidente* Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD), ai quali replicano i soggetti auditi.

La seduta termina alle 17.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Contrammiraglio Nicola Carlone, Capo del III Reparto Piani e Operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (*Svolgimento e conclusione*) 209

AVVERTENZA 210

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Contrammiraglio Nicola Carlone, Capo del III Reparto Piani e Operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il contrammiraglio Nicola CARLONE, *Capo del III Reparto Piani e Operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene, a più riprese, per precisazioni e richieste di chiarimento, alle quali risponde, a più riprese, il contrammiraglio Nicola CARLONE, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Luca FRUSONE (M5S) e Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ed il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), alle quali risponde il contrammiraglio Nicola CARLONE.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole. Seguito dell'esame del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211
Declassificazione e trasmissione di atti all'autorità giudiziaria	211
Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Sogin s.p.a., Marco Enrico Ricotti e Luca Desiata (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212
Comunicazioni del Presidente	213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 8.15 alle 8.45.

La seduta comincia alle 8.45.

Declassificazione e trasmissione di atti all'autorità giudiziaria.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulla desecretazione della parte segreta dell'audizione di Daniele Fortini, presidente del consiglio di amministrazione di AMA spa *pro tempore*, svoltasi lo scorso 2 agosto 2016.

Prima di decidere, ritiene opportuno ricostruire brevemente i passaggi che hanno preceduto la seduta odierna.

Il giorno 2 agosto 2016 ha avuto luogo l'audizione del suddetto Daniele Fortini, il quale ha chiesto, e la Commissione ha acconsentito, di secretarne una parte.

Lo scorso 15 dicembre 2016 l'avvocato difensore del dottor Fortini, Daniele Cuto, aveva richiesto, a fini processuali nell'ambito di una azione giudiziaria promossa nei confronti dello stesso Fortini, di poter disporre della parte secretata dell'audizione.

Pochi giorni più tardi, il 19 dicembre 2016, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor Nicola Maiorano, aveva richiesto la trasmissione del resoconto integrale della seduta, comprensivo della parte secretata, unitamente all'indicazione dei partecipanti.

La presidenza ha quindi trasmesso il solo resoconto integrale della seduta con il vincolo del mantenimento del regime di segretezza per la parte segreta.

A seguito di queste esigenze era stato contestualmente richiesto al dottor Fortini se persistessero le esigenze di mantenimento del regime di segretezza, trattan-

dosi dell'unico modo possibile per consentire la diffusione del contenuto della parte secretata dell'audizione al di fuori della Commissione.

Non essendo pervenuta risposta da parte del dottor Fortini, il 10 gennaio 2017, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha esaminato preliminarmente la possibilità di procedere alla desecretazione (che è una competenza della Commissione plenaria), senza poter passare in sede plenaria per l'assunzione della decisione in merito.

Il giorno successivo, l'11 gennaio 2017, il dottor Fortini ha trasmesso una lettera con la quale esprimeva la propria contrarietà alla desecretazione.

Il giorno 28 febbraio 2017, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Cesare Parodi, ha inviato una lettera per sapere se, quando e in quali termini il resoconto fosse stato secretato e se lo stesso risultasse ancora tale, precisando in tal caso quando sarebbe stato desecretato.

La richiesta di desecretazione è stata quindi affrontata nel corso delle riunioni dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltesi il 29 marzo e il 19 aprile scorsi, durante le quali si è convenuto che nelle settimane successive la Commissione sarebbe stata formalmente investita della questione.

Pertanto, lo scorso 5 aprile, in vista di questa seduta, la presidenza della Commissione ha inoltrato una ulteriore richiesta al dottor Fortini, invitandolo a valutare la persistenza delle esigenze di segretezza del resoconto in questione.

Successivamente, in data 7 aprile 2017, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso un'ulteriore richiesta volta a ricevere, per esigenze istruttorie, l'audizione comprensiva della parte secretata.

Infine, in data 27 aprile 2017, è pervenuta la risposta da parte del dottor Fortini, il quale ha confermato la propria contrarietà alla desecretazione.

Intervengono a più riprese in dichiarazione di voto i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano VIGNAROLI (M5S), Piergiorgio CARRESCIA (PD) e la senatrice Laura PUPPATO (PD).

La Commissione delibera quindi di mantenere segreta la parte secretata del resoconto stenografico dell'audizione di Daniele Fortini, presidente del consiglio di amministrazione di AMA spa *pro tempore*, svoltasi lo scorso 2 agosto 2016, trasmettendo lo stesso alle autorità giudiziarie richiedenti con il vincolo del mantenimento del regime di segretezza.

Alessandro BRATTI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9, è ripresa alle 14.10.

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Sogin s.p.a., Marco Enrico Ricotti e Luca Desiata.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Sogin s.p.a., Marco Enrico Ricotti e Luca Desiata, accompagnati da Roberto Poppi, direttore acquisti e appalti, Francesco Troiani, direttore sviluppo e innovazione tecnologica, e Romina Quintiliani, responsabile area supporto disattivazioni centrali, che ringrazia della presenza.

Marco Enrico RICOTTI, *presidente di Sogin s.p.a.*, e Luca DESIATA, *amministratore delegato di Sogin s.p.a.*, svolgono relazioni.

Roberto POPPI, *direttore acquisti e appalti di Sogin s.p.a.*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la sena-

trice Laura PUPPATO (PD), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Filiberto ZARATTI (SI-SEL-POS), Giovanna PALMA (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco Enrico RICOTTI, *presidente di Sogin s.p.a.*, e Luca DESIATA, *amministratore delegato di Sogin s.p.a.*, rispondono ai quesiti posti.

Romina QUINTILIANI, *responsabile area supporto disattivazioni centrali di Sogin s.p.a.*, e Francesco TROIANI, *direttore sviluppo e innovazione tecnologica di Sogin s.p.a.*, forniscono alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la missione nelle Marche, prevista dal 18 al 19 maggio 2017, avrà luogo in altra data.

È stato inoltre stabilito che abbia luogo una missione in Puglia dal 23 al 27 maggio 2017, nonché due missioni nel Lazio, rispettivamente il 30 maggio 2017 e il 15 giugno 2017.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Direttore del CISAM Contrammiraglio Claudio Boccalatte (*Svolgimento e conclusione*) 214

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del CISAM Alessandro Cavagnaro (*Svolgimento e conclusione*) 215

Esame testimoniale del Capo sezione esperti qualificati del CISAM Ten. Col. Raffaele Zagarella (*Svolgimento e conclusione*) 215

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame testimoniale del Direttore del CISAM Contrammiraglio Claudio Boccalatte.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi

degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Contrammiraglio Claudio Boccalatte, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Contrammiraglio Claudio Boccalatte una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Claudio BOCCALATTE, *Direttore del CISAM*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Paolo COVA (PD), Maria AMATO (PD), Donatella DURANTI (MDP), e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Contrammiraglio Claudio Boccalatte per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 15.10.

Esame testimoniale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del CISAM Alessandro Cavagnaro.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del CISAM Alessandro Cavagnaro, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio la-

vorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al signor Alessandro Cavagnaro una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Alessandro CAVAGNARO, *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del Cisam*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Mauro PILI (Misto), Paolo COVA (PD), e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il signor Alessandro Cavagnaro per il contributo fornito ai lavori della Commissione e passa al successivo esame testimoniale all'ordine del giorno.

Esame testimoniale del Capo sezione esperti qualificati del CISAM Ten. Col. Raffaele Zagarella.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Capo sezione esperti qualificati del CISAM Ten. Col. Raffaele Zagarella, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge Ten. Col. Raffaele Zagarella una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Raffaele ZAGARELLA, *Capo sezione esperti qualificati del CISAM*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Mauro PILI (Misto) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Ten. Col. Raffaele Zagarella per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 217

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.40 alle 16.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizione informale del presidente della federazione italiana golf (FIG), Franco Chimenti, del presidente della federazione italiana sport invernali (FISI), Flavio Roda, e del direttore della Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle province autonome sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	5
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dai Relatori</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S</i>)	31
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalla componente Alternativa libera-Tutti insieme per l'Italia</i>)	39

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	45

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo	49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

RISOLUZIONI:

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.	
7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	49

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Ispettorato generale della Sanità militare (IGESAN) presso lo Stato Maggiore della Difesa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli, recanti Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza	51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	53
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	68

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	53
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Atorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4287 e delle petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252</i>)	53

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	57
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	79

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Emendamenti C. 3785 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	80
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	81

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Esame emendamenti C. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777 A/R	82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di rappresentanti di <i>EuromedRights</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e abb, C. 4325 Caruso ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	85
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	85
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	86

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte,

e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia. JOIN(2017) 12 final, Annex 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	88
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	92
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Sulla proposta di legge C. 3187	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	93
5-11251 Artini: Sugli immobili della Difesa esclusi dall'incentivo per la riqualificazione energetica	93
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-11252 Frusone: Sull'utilizzo del litorale giuglianese come poligono di tiro per esercitazioni militari	94
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-11253 Secco: Sulle informazioni raccolte dalla Marina militare riguardo all'attività delle ONG nel Mediterraneo centrale	94
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	97
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	98
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. C. 3785 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	99
INTERROGAZIONI:	
5-11050 Galgano e altri: Sull'eventuale annullamento di una gara CONSIP	101
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	108
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	101
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	104
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. C. 3785 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	105

RISOLUZIONI:

7-01212 Alberto Giorgetti: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

VI Finanze**SEDE REFERENTE:**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibia e C. 4429 Villarosa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4217</i>)	110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	111
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	115

RISOLUZIONI:

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).	
7-01230 Ribaudò: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	112
7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di <i>stress test</i> (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113
7-01247 Paglia: Iniziative a tutela dei risparmiatori che effettuano prestiti in favore di cooperative di cui sono soci (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
AVVERTENZA	114

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314-4252-A	118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	118
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	122

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche. C. 2202 Attaguile e C. 2707 Coccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	119
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	124
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	126
5-09807 Agostinelli: Barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Jesi	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	131
5-10583 Crivellari: Inefficienza del servizio ferroviario sulla tratta Verona-Rovigo	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	132
5-10633 Simonetti: Chiusura di numerose linee ferroviarie nel territorio astigiano	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	133

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	127
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	127
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	134
<i>ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)</i>	138

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864) .	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	141
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice)</i>	148
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Tripiedi e Cominardi)</i>	157
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere delle deputate Polverini, Prestigiacomo e Centemero)</i>	166
<i>ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto)</i>	171
<i>ALLEGATO 5 (Nuova formulazione della proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione)</i>	173

RISOLUZIONI:

7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00236 e n. 8-00237</i>)	145
ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione)	182
ALLEGATO 7 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione)	183

XIII Agricoltura**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del dottor Luca Bianchi, Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo	188
Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	189
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)	193

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	191
7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del riso.	
7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del riso (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	191
7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del riso e di altri prodotti alimentari (<i>Discussione e rinvio</i>)	192

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	195
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, ed abb., approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	198
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	202

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	204
Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	206
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	207
Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	207

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del Contrammiraglio Nicola Carlone, Capo del III Reparto Piani e Operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
AVVERTENZA	210

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211
Declassificazione e trasmissione di atti all'autorità giudiziaria	211
Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Sogin s.p.a., Marco Enrico Ricotti e Luca Desiata (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212
Comunicazioni del Presidente	213

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Direttore del CISAM Contrammiraglio Claudio Boccalatte (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del CISAM Alessandro Cavagnaro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Esame testimoniale del Capo sezione esperti qualificati del CISAM Ten. Col. Raffaele Zagarella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
---------------------------------------------------------------------	-----

PAGINA BIANCA



17SMC0008310